



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Fierozzo Gamoia' va Vlarotz

PRG comunale

1° adozione - delibera commissario
ad acta n. 1 d.d. 31.10.2019

2° adozione - delibera Consiglio
Comunale n. 15 d.d. 05.05.2021

approvazione - delibera G.P.
n. 480 d.d. 25.03.2022

pubblicazione B.U.R. n. 14
Sez. Gen. d.d. 07.04.2022

Progettazione:
SERVIZIO URBANISTICA
COMUNITA' ALTA
VALSUGANA E BERSNTOL

Il progettista:

VARIANTE GENERALE 2019

NORME DI ATTUAZIONE

data: gennaio 2022



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoia' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**COMUNE DI FIEROZZO
GAMO A' VA VLAROTZ**

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante generale 2019

NORME DI ATTUAZIONE

Progettazione: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
Tolgamo a' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Servizio Urbanistica
Il Progettista

Pergine Valsugana, gennaio 2022

Prima adozione - delibera del Commissario ad acta n. 1 dd. 31.10.2019
Seconda adozione - delibera del Consiglio comunale n. 15 dd. 05.05.2021
Approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 480 dd. 25.03.2022
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 14 Sez. Gen. dd. 07.04.2022

INDICE ARTICOLI

TITOLO 1°	1
IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE	1
CAPITOLO I – GENERALITA'	1
Art. 1 Finalità del Piano Regolatore Generale (PRG)	1
Art. 2 Elementi costitutivi del PRG	2
Art. 3 Applicazione del PRG	3
CAPITOLO II – ATTUAZIONE DEL PRG	3
Art. 4 Modalità di attuazione del PRG	4
Art. 5 Piani attuativi	4
Art. 6 Aree inedificabili ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015	5
CAPITOLO III – STRUTTURA DEL PRG	6
Art. 7 Articolazione del PRG	6
Art. 8 Divisione in zone del territorio comunale	6
Art. 9 Zone specificatamente destinate all'insediamento	8
TITOLO 2°	10
DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI	10
CAPITOLO I – DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI	10
Art. 10 Elementi e parametri urbanistico-edilizi	10
Art. 11 Indici e parametri di zona e loro utilizzo	11
CAPITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE	12
Art. 12 Distanze	12
CAPITOLO III – CRITERI GENERALI D'INTERVENTO	12
Art. 13 Disposizioni generali per gli interventi	12
Art. 14 Norme di carattere generale	14
CAPITOLO IV – CATEGORIE D'INTERVENTO	15
Art. 15 Manutenzione ordinaria	15
Art. 16 Manutenzione straordinaria	15
Art. 17 Restauro	16
Art. 18 Risanamento conservativo	17
Art. 19 Ristrutturazione edilizia	17
Art. 20 Demolizione	18
CAPITOLO V – INTERVENTI SUL PATRIMONIO STORICO-TRADIZIONALE	18
Art. 21 Categorie d'intervento per il patrimonio storico-tradizionale	18
Art. 22 Edifici da recuperare e ruderi storico-tradizionali	19
TITOLO 3°	20
SISTEMI DI TUTELA E PROTEZIONE	20
CAPITOLO I - TUTELA PAESISTICA	20
Art. 23 Aree di tutela ambientale	20
Art. 24 Beni ambientali	20
CAPITOLO II – PROTEZIONE IDROGEOLOGICA	20
Art. 25 Pericolosità dell'uso del suolo	21
CAPITOLO III – RISPETTO DELL'ECOSISTEMA IDROGRAFICO	21

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 26 Torrenti e rivi	21
Art. 27 Aree di protezione dei corsi d'acqua	22
Art. 28 Aree di protezione fluviale	23
Art. 29 Protezione di pozzi e sorgenti	24
CAPITOLO IV – TUTELA STORICO-CULTURALE.....	24
Art. 30 Insediamenti storici perimetrati	24
Art. 31 Edifici storici sparsi.....	25
Art. 32 Patrimonio edilizio tradizionale montano.....	25
Art. 33 Manufatti minori di interesse storico-culturale.....	25
Art. 34 Manufatti e siti di interesse storico-artistico tutelati dal D.Lgs. 42/2004	26
Art. 35 Aree a tutela archeologica	27
Art. 36 Viabilità Storica	28
Art. 37 Aree di interesse mineralogico.....	29
Art. 38 Aree di rispetto degli insediamenti storici.....	29
TITOLO 4°	30
INSEDIAMENTI STORICI	30
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	30
Art. 39 Elementi e criteri generali.....	30
Art. 40 Tipologie edilizie.....	31
Art. 41 Destinazioni d'uso	32
Art. 42 Categorie d'intervento	32
CAPITOLO II – NORME SPECIFICHE D'INTERVENTO	33
Art. 43 Fronti di pregio	33
Art. 44 Ampliamenti	34
Art. 45 Ampliamento in sopraelevazione	34
Art. 46 Ampliamento per aggregazione laterale	35
Art. 47 Ampliamento per ripristino tipologico	36
Art. 48 Ampliamenti sempre ammessi.....	36
CAPITOLO III – AREE NON EDIFICATE.....	37
Art. 49 Aree libere perimetrate.....	37
Art. 50 Spazi aperti	38
Art. 51 Verde privato, orto, prato e giardino.....	38
Art. 52 Arredo urbano	39
Art. 53 Aree pertinenziali non perimetrate	39
TITOLO 5°	41
PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO.....	41
CAPITOLO I – NORME GENERALI.....	41
Art. 54 Disposizioni generali	41
Art. 55 Finalità.....	41
Art. 56 Ambito d'applicazione	42
Art. 57 Definizioni.....	42
Art. 58 Presupposti e vincoli d'intervento.....	43
Art. 59 Destinazione d'uso	44
Art. 60 Tipologie edilizie.....	45
Art. 61 Categorie e modalità di intervento	45
Art. 62 Ripristino filologico	46
CAPITOLO II – AMPLIAMENTI VOLUMETRICI	47
Art. 63 Condizioni d'ampliamento	47
Art. 64 Ampliamento laterale	47
Art. 65 Ampliamento interrato	48

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 66 Ampliamento per sopraelevazione.....	48
CAPITOLO III – NORME PARTICOLARI DI UTILIZZO E INFRASTRUTTURAZIONE.....	53
Art. 67 Requisiti igienico-sanitari dei locali	53
Art. 68 Isolamento termico.....	53
Art. 69 Scarichi	53
Art. 70 Approvvigionamento idrico.....	54
Art. 71 Approvvigionamento energetico.....	54
TITOLO 6°	55
ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE	55
CAPITOLO I – ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.....	55
Art. 72 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti residenziali	55
Art. 73 Zone residenziali di completamento.....	55
Art. 74 Zone residenziali di nuova espansione	56
CAPITOLO II – AREE MISTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	57
Art. 75 Zone miste rurali	57
TITOLO 7°	59
ZONE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE	59
CAPITOLO I – ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO.....	59
Art. 76 Zone per attività produttive.....	59
CAPITOLO II – ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI	59
Art. 77 Zone ricettive-alberghiere	59
Art. 78 Zone per attrezzature di servizio all'albergo diffuso	60
TITOLO 8°	62
ZONE AGRICOLE, AGROPASTORALI E BOSCHIVE	62
CAPITOLO I – AREE AGRICOLE.....	62
Art. 79 Zone agricole - norme generali	62
Art. 80 Zone agricole	64
Art. 81 Zone agricole di pregio.....	65
Art. 82 Zone agricole di tutela ambientale	65
Art. 83 Zone per aziende agricole ed attrezzature di supporto	66
CAPITOLO II – AREE PASCOLIVE	66
Art. 84 Zone a pascolo.....	66
CAPITOLO III – AREE BOSCHIVE ED ALPESTRI	68
Art. 85 Zone boschive forestali	68
Art. 86 Zone ad elevata integrità.....	69
TITOLO 9°	70
ZONE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO	70
CAPITOLO I - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI.....	70
Art. 87 Zone per attrezzature e servizi pubblici.....	70
CAPITOLO II – VERDE PUBBLICO.....	71
Art. 88 Zone a verde pubblico.....	71
TITOLO 10°	72

NORME DI ATTUAZIONE

ZONE E RETI DI INFRASTRUTTURAZIONE	72
CAPITOLO I – INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA MOBILITA'	72
Art. 89 Viabilità.....	72
Art. 90 Fasce di rispetto stradale.....	73
Art. 91 Parcheggi.....	75
Art. 92 Piazzole per elicottero	76
Art. 93 Percorsi pedonali, ciclabili e piste per lo sci di fondo	76
CAPITOLO II – INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO	77
Art. 94 Zone con vincolo cimiteriale e fasce di rispetto cimiteriale	77
Art. 95 Zone per impianti di smaltimento rifiuti	78
Art. 96 Reti di trasporto energetico	78
Art. 97 Zone per infrastrutture tecnologiche ed impianti generatori di radiofrequenze	78
TITOLO 11°	80
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	80
Art. 98 Disciplina del settore commerciale	80
Art. 99 Tipologie commerciali e definizioni	80
Art. 100 Localizzazione delle strutture commerciali.....	80
Art. 101 Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario	81
Art. 102 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	81
Art. 103 Attività commerciali all'ingrosso	82
Art. 104 Spazi di parcheggio.....	82
Art. 105 Altre disposizioni	83
Art. 106 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.....	83
Art. 107 Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti.....	83
Art. 108 Criteri specifici nel caso di ampliamento in edifici dismessi da riqualificare	83
Art. 109 Valutazione di impatto ambientale	84
TITOLO 12°	85
CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE, CULTURALE E PAESAGGISTICA.....	85
Art. 110 Criteri generali di tutela	85
Art. 111 Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente	86
Art. 112 Criteri d'intervento per l'edilizia produttiva e commerciale	88
Art. 113 Ambientazione delle opere di infrastrutturazione	89
Art. 114 Protezione paesaggistica delle aree agricole.....	90
Art. 115 Tutela dei boschi.....	92
Art. 116 Tutela delle rive e dei corsi d'acqua.....	93
TITOLO 13°	94
NORME PARTICOLARI.....	94
Art. 117 Varianti periodiche	94
Art. 118 Norme transitorie e finali	94
Art. 119 Deroga	94
Allegato 1	95
Allegato 2.....	96
Allegato 3.....	97
Allegato 4.....	98
Allegato 5.....	99

NORME DI ATTUAZIONE

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 1°

IL PRG E LA SUA ATTUAZIONE

CAPITOLO I – GENERALITA'

Art. 1

Finalità del Piano Regolatore Generale (PRG)

(1) In rapporto alle politiche provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Regolatore Generale (PRG) redatto in adempimento a quanto previsto all'art. 39 della Legge provinciale per il governo del territorio 2015 (L.P. 4 agosto 2015, n. 15) concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio comunale, a perseguire le seguenti finalità:

- a) conoscere, conservare e valorizzare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata;
- b) garantire la qualità del paesaggio naturale ed antropizzato, valorizzando tutte le sue componenti e declinazioni nell'ottica di sostenibilità della sua fruizione collettiva, in un ideale rapporto uomo-natura;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, garantendo la permanenza della popolazione nel contesto montano;
- d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
- e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa.

(2) In relazione alle precitate finalità il PRG provvede, con riferimento a tutto il territorio comunale, a dettare prescrizioni volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:

- a) dell'identità culturale del Comune mediante la valorizzazione delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di aree e di elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali ed antropiche (beni ambientali, aree archeologiche, ecc.);
- b) dell'edificato esistente, con particolare riguardo agli insediamenti storici, anche di carattere sparso, ed al patrimonio edilizio tradizionale montano;
- c) dell'integrità fisica del territorio comunale;
- d) della dignità umana nel vivere civile, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico-sportivo-ricreativo;

(3) Le presenti norme del PRG stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi,

NORME DI ATTUAZIONE

nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Art. 2 **Elementi costitutivi del PRG**

(1) Sono elementi costitutivi del PRG del comune di Fierozzo, gli elaborati e le tavole indicati di seguito:

- a) le presenti **Norme di attuazione**;
- b) **Relazione illustrativa** corredata da idonei allegati, che motiva e sintetizza le scelte di Piano;
- c) **Prontuario** delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano;
- d) **V.A.S. - Valutazione ambientale strategica**;
- e) **Dimensionamento residenziale**;
- f) **Cartografia** composta da più elaborati così diversificati:
 1. Sistema ambientale:
 - n. 1 carta in scala 1:10000 (denominata Tavola AMB) relativa all'intero territorio comunale, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, gli insediamenti storici perimetrati, le aree archeologiche ed i manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 2. Sistema insediativo ed infrastrutturale:
 - n. 2 carte in scala 1:5000, (tavole numerate dal n. 1 al n. 2) relative al territorio del comune, riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari (strade, ecc.) nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal PUP;
 - n. 3 carte in scala 1:2000 (tavole contraddistinte dalle lettere A-B-C) relative ai maggiori nuclei abitati, riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari nonché gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e le "invarianti" stabilite dal PUP;
 - n. 1 legenda, quale tavola di decodificazione delle simbologie riportate nelle tavole del sistema insediativo ed infrastrutturale;
 3. Insediamenti storici perimetrati:
 - n. 3 carte in scala 1:1000 di "analisi storica" (tavole numerate dal n. 1 al n. 3 con la sigla is-A) riportanti le unità edilizie classificate, distinte per classi d'epoca di costruzione;
 - n. 3 carte in scala 1:1000 di "progetto" (tavole numerate dal n. 1 al n. 3 con la sigla is-P) riportanti le categorie d'intervento di ogni unità edilizia, i fronti di pregio e le destinazioni urbanistiche del suolo perimetrato;
 4. Edifici storici sparsi e Patrimonio edilizio tradizionale montano:
 - n. 2 carte in scala 1:5000 (tavole numerate dal n. 1 al n. 2 con la sigla EP) rappresentanti il sistema degli edifici storici sparsi e tradizionali montani nel contesto dell'intero territorio comunale;
- g) **Schede tecniche** contenenti i dati di rilievo, analisi e progetto più significativi di ogni singola unità edilizia, così precisate:
 1. n. 249 schede relative agli edifici negli Insediamenti storici perimetrati;
 2. n. 60 schede relative agli Edifici storici sparsi;
 3. n. 181 schede relative ai manufatti censiti come Patrimonio edilizio tradizionale montano;

NORME DI ATTUAZIONE

(2) Le indicazioni cartografiche non hanno valore metrico; costituiscono elemento probante limitatamente alle grafie del PRG riportate nella relativa legenda (è ammesso il ricorso alla cartografia informatizzata al computer).

(3) Le indicazioni riportate in cartografia o nelle schede tecniche relative a edifici e altri beni immobili non costituiscono certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forme e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.

(4) Nel caso in cui si riscontrino previsioni contrastanti tra elementi costitutivi del PRG, fatta salva la procedura di rettifica errori materiali di cui all'art. 44 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, valgono le seguenti prescrizioni generali:

- per non corrispondenze fra elaborati cartografici a scala diversa, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata;
- per non corrispondenze fra gli elaborati cartografici e le schede tecniche delle unità edilizie prevalgono le indicazioni riportate nelle schede;
- per non corrispondenze fra elaborati progettuali e le presenti norme, sono queste ultime a prevalere.

(5) Gli elementi costitutivi del PRG di cui al comma 1 sono integrati dai seguenti elaborati di studio integrativi della variante:

- documento di raffronto delle norme di attuazione;
- cartografia di raffronto delle modifiche al sistema insediativo e infrastrutturale, composta da n. 2 tavole in scala 1:5000 e n. 3 tavole in scala 1:2000;
- cartografia di raffronto delle modifiche al sistema insediativo e infrastrutturale su carta di sintesi della pericolosità provinciale, composta da n. 2 tavole in scala 1:5000;
- n. 2 tabelle di allegato alla cartografia di raffronto riportanti, per ogni modifica apportata dalla variante (prima e seconda adozione), i dati relativi alla destinazione urbanistica ed alla classe di penalità.

Art. 3 **Applicazione del PRG**

(1) La disciplina urbanistico-edilizia del PRG si applica a tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio del Comune di Fierozzo.

(2) Il PRG ha validità giuridica a tempo indeterminato. Le sue previsioni sono commisurate ad un arco di tempo decennale, ma il piano può essere sottoposto a revisioni periodiche o varianti nei modi e con le procedure di legge. Sono fatti salvi particolari limiti temporali previsti dalle presenti norme di attuazione nel rispetto di quanto stabilito all'art. 45 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

(3) Ai titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi acquisiti prima, durante e dopo l'iter di redazione della presente variante al PRG, che risultino in contrasto con le previsioni della variante stessa, si applicano le rispettive disposizioni stabilite dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15, art. 47, commi 4, 5 e 6.

(4) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del PRG è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

CAPITOLO II – ATTUAZIONE DEL PRG

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 4

Modalità di attuazione del PRG

(1) Il PRG si attua secondo le disposizioni della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (di seguito denominata L.P. 15/2015) "Legge provinciale per il governo del territorio" e relativi provvedimenti attuativi, in particolare il "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" (di seguito denominato D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

(2) Nell'ambito del sistema della pianificazione territoriale provinciale, il PRG si attua in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado sovraordinato:

- a) del Piano urbanistico provinciale, nell'insieme dei suoi elementi, con particolare riferimento alle seguenti componenti:
 - "invarianti" di cui all'art. 8 delle norme di attuazione e allegato "D" del PUP;
 - Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 22 della L.P. 15/2015 approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 1317 dd. 04.09.2020;
 - Carta delle risorse idriche, approvata con Del. G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del PUP 2008;
 - Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del. G.P. n. 2563 del 10.10.2008.
- b) del Piano territoriale della comunità (PTC) di cui all'art. 23 della L.P. 15/2015, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 531 dd. 19.04.2019;
- c) dei piani di settore (Piano provinciale smaltimento rifiuti, Piano comprensoriale smaltimento rifiuti speciali, Piano cave, ...);

ed in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado subordinato:

- a) dei piani attuativi previsti dal Titolo II Capo III della L.P. 15/2015, relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto, articolati in:
 - piani di riqualificazione urbana;
 - piani attuativi per specifiche finalità;
 - piani di lottizzazione.

(3) Il Regolamento edilizio comunale integra le disposizioni del presente PRG nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 della L.P. 15/2015 e dal D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(4) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, oltre a rispettare quanto stabilito negli elementi costitutivi del PRG (vedi art. 2) va comunque attuata in conformità con le vigenti leggi in materia.

(5) L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità e le previsioni del PRG e dei piani subordinati non conferiscono automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, a meno che i richiedenti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo la legislazione vigente.

(6) In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto un piano attuativo ed in quelle regolate da piani attuativi approvati, il PRG si attua per intervento edilizio diretto, subordinato all'ottenimento del titolo edilizio, nel caso di soggetti privati, o alla deliberazione dell'organo preposto, nel caso di opere pubbliche, ai sensi della L.P. 15/2015 e secondo le modalità espresse dal Regolamento edilizio comunale.

Art. 5

Piani attuativi

NORME DI ATTUAZIONE

(1) Il PRG delimita in cartografia con apposita simbologia, codice-shp "Z504_P" e la sigla "PL", un'area soggetta a piano di lottizzazione situata in prossimità degli insediamenti dei masi Ronca-Casari. Questo piano attuativo è finalizzato alla realizzazione di una pluralità di edifici (art. 4, comma 3, lett. a del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) a prevalenza residenziale come promozione di sviluppo e per la riqualificazione di una zona d'importanza strategica per il Comune e d'attrazione per l'intero contesto mocheno. L'area è infatti situata in prossimità del nucleo centrale di Fierozzo, dove sono collocate le principali strutture pubbliche e di servizio (sede municipale, strutture scolastiche, palestra, ambulatori medici, esercizio commerciale, bar e chiesa). Il progetto di piano dovrà rispettare quanto stabilito all'art. 74. Fino all'approvazione dei piani attuativi, nelle aree preposte sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi stabiliti all'art. 49, comma 2 della L.P. 15/2015.

(2) In sede di redazione dei piani attuativi, per una migliore organizzazione funzionale, può essere modificata la distribuzione planimetrica di destinazioni urbanistiche e volumi edilizi previsti nell'area soggetta a piano attuativo, purché sia garantita la compensazione tra superfici ed indici di zona.

(3) I piani attuativi hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, attraverso una serie di elaborati che contengano in particolare quanto stabilito all'art. 49, comma 6 della L.P. 15/2015 ed all'art. 5 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(4) Il piano attuativo può apportare modificazioni ai perimetri ed alle previsioni del PRG secondo quanto stabilito all'art. 49, commi 3 e 4 della L.P. 15/2015.

(5) Nelle zone indicate con apposita simbologia, dove il PRG prevede l'obbligo di piano attuativo non specificatamente di iniziativa pubblica, i proprietari interessati all'edificazione devono elaborare piani di lottizzazione ad iniziativa privata nei termini previsti dall'art. 51 della L.P. 15/2015. In assenza d'iniziativa da parte dei proprietari interessati il piano di lottizzazione può anche essere di iniziativa comunale, come previsto all'art. 52 della L.P. 15/2015.

(6) Oltre a quando previsti espressamente dal PRG, i piani di lottizzazione sono obbligatori nei casi stabiliti all'art. 50, comma 5 della L.P. 15/2015.

(7) La viabilità individuata dal PRG all'interno del perimetro di lottizzazione deve essere destinata all'uso pubblico e, salvo rinuncia da parte dell'Amministrazione comunale, ceduta gratuitamente al Comune con modalità da stabilirsi nella convenzione di lottizzazione. Gli oneri per la realizzazione di tale viabilità e comunque per l'urbanizzazione primaria dell'area soggetta a piano attuativo sono a carico dei lottizzanti.

(8) Nelle aree ove è prescritto il piano attuativo, l'acquisizione del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi edilizi sono subordinati alla preventiva approvazione del piano suddetto. E' fatta salva la possibilità di predisporre piani guida o comparti edificatori ai sensi dell'art. 50, comma 7 ed art. 53 della L.P. 15/2015.

Art. 6 **Aree inedificabili ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015**

(1) Il PRG individua con apposito perimetro le aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. 15/2015. In tali aree

NORME DI ATTUAZIONE

è esclusa l'edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti.

(2) Nelle aree del presente articolo che ricadono in zona agricola è ammessa la sola realizzazione di manufatti di limitate dimensioni ai sensi dell'art. 84 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

CAPITOLO III – STRUTTURA DEL PRG

Art. 7 **Articolazione del PRG**

(1) Per le finalità di cui all'art. 1 il PRG disciplina il governo del territorio del Comune di Fierozzo attraverso un'articolazione dello stesso per zone urbanistiche, definite sulla base delle categorie funzionali individuate dall'art. 24, comma 8 della L.P. 15/2015, con disposizioni opportunamente integrate ed approfondite nei sistemi di tutela, protezione e rispetto per tutti gli aspetti di particolare valenza ambientale, naturalistica, paesaggistica, idrogeologica, storico-culturale, per la sicurezza e gli aspetti igienico-sanitari, ecc.

(2) Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono inoltre differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare le modalità di intervento:

- a) sul patrimonio storico-tradizionale individuato come:
 - insediamenti storici, sia perimetrati che a carattere sparso;
 - patrimonio edilizio tradizionale montano;
- b) sull'edificato esistente in generale;
- c) di nuova edificazione e di infrastrutturazione del territorio;
- d) sulle destinazioni d'uso del suolo.

(3) In particolare il PRG relativamente agli insediamenti storici perimetrati, agli edifici storici sparsi ed al patrimonio edilizio tradizionale montano individua e definisce, tramite specifici elaborati cartografici e/o dati della schedatura tecnica di ogni unità edilizia, la fase di analisi e la fase di progetto.

(4) Le disposizioni relative ai sistemi di tutela e protezione ed alle fasce di rispetto di infrastrutture ed attrezzature tecnologiche prevalgono sulle norme delle singole destinazioni di zona per i punti di contrasto tra loro.

(5) Le disposizioni del Titolo 11° integrano e dettagliano le norme delle singole zone urbanistiche relativamente all'attività commerciale e prevalgono in caso di non corrispondenza con le stesse.

(6) Gli interventi urbanistico/edilizi ammessi nelle singole zone devono anche rispettare i *“Criteri di tutela ambientale, paesaggistica e culturale”* di cui allo specifico Titolo 12°.

Art. 8 **Divisione in zone del territorio comunale**

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(1) Per le finalità del PRG di cui all'art. 1 il territorio comunale è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalla cartografia del Sistema insediativo ed infrastrutturale. Alle zone urbanistiche sono assimilate le aree di sedime degli edifici costituenti il patrimonio storico-tradizionale e le superfici del demanio idrico provinciale.

(2) Su tali zone si applicano in generale le presenti norme precisate negli articoli successivi. Le zone urbanistiche ricoprono l'intero territorio comunale e sono così classificate:

1. Sistemi di tutela e protezione
 - Rispetto dell'ecosistema idrografico
 - a) torrenti e rivi;
 - Tutela storico-culturale
 - a) insediamenti storici perimetrati;
 - b) edifici storici sparsi;
 - c) patrimonio edilizio tradizionale montano;
2. Zone per insediamenti a prevalenza residenziale
 - a) zone residenziali di completamento;
 - b) zone residenziali di nuova espansione;
 - c) zone miste rurali;
3. Zone destinate prevalentemente ad attività economiche
 - Attività produttive del settore secondario
 - a) zone per attività produttive;
 - Attrezzature ed impianti turistici
 - a) zone ricettive alberghiere;
 - b) zone per attrezzature di servizio all'albergo diffuso;
4. Zone agricole, agropastorali e boschive
 - Aree agricole
 - a) zone agricole;
 - b) zone agricole di pregio;
 - c) zone agricole di tutela ambientale;
 - d) zone per aziende agricole ed attrezzature di supporto;
 - Aree pascolive
 - a) zone a pascolo;
 - Aree boschive ed alpestri
 - a) zone boschive forestali;
 - b) zone ad elevata integrità;
5. Zone per attrezzature di servizio
 - Attrezzature e servizi pubblici
 - a) zone per attrezzature e servizi pubblici;
 - Verde pubblico
 - a) zone a verde pubblico;
6. Zone e reti di infrastrutturazione
 - Infrastrutture relative alla mobilità
 - a) viabilità;
 - b) parcheggi;
 - c) piazzole per elicottero;
 - Infrastrutture di servizio
 - a) zone con vincolo cimiteriale;

NORME DI ATTUAZIONE

- b) zone per impianti di smaltimento rifiuti;
- c) zone per infrastrutture tecnologiche ed impianti generatori di radiofrequenze.

(3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici e parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.

(4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano - dove opportuno ed in particolari zone - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, intendendosi che in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse.

(5) Alle zone urbanistiche sopra riportate il PRG sovrappone ulteriori elementi di tutela, vincolo e/o indicazione così classificati:

1. Sistemi di tutela e protezione

- Tutela paesistica
 - a) aree di tutela ambientale;
 - b) beni ambientali;
- Protezione idrogeologica
 - a) pericolosità dell'uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio;
 - b) aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Rispetto dell'ecosistema idrografico
 - a) aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - b) aree di protezione fluviale;
 - c) protezione di pozzi e sorgenti;
- Tutela storico-culturale
 - a) manufatti minori di interesse storico-culturale;
 - b) manufatti e siti di interesse storico-artistico tutelati dal D.lgs. 42/2004;
 - c) aree di tutela archeologica;
 - d) viabilità storica;
 - e) aree di interesse mineralogico;
 - f) aree di rispetto degli insediamenti storici;

2. Zone e reti di infrastrutturazione

- Infrastrutture relative alla mobilità
 - a) fasce di rispetto stradale;
 - b) percorsi pedonali, ciclabili e piste per lo sci di fondo;
- Infrastrutture di servizio
 - a) fasce di rispetto cimiteriale;

Art. 9 ***Zone specificatamente destinate all'insediamento***

(1) Sono considerate zone specificatamente destinate all'insediamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n) della L.P. 15/2015, le seguenti divisioni urbanistiche territoriali:

- insediamenti storici;
- zone residenziali di completamento;
- zone residenziali di nuova espansione;
- zone miste rurali;

NORME DI ATTUAZIONE

- zone per attività produttive;
- zone ricettive alberghiere;
- zone per attrezzature di servizio all'albergo diffuso;
- zone per aziende agricole ed attrezzature di supporto;
- zone per attrezzature e servizi pubblici.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 2°

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

CAPITOLO I – DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI

Art. 10 Elementi e parametri urbanistico-edilizi

(1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle definizioni contenute all'art. 3 della L.P. 15/2015 e all'art. 3 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e s.m.i., integrate come di seguito:

a) **Area di pertinenza dei fabbricati**

Per area di pertinenza si intende il terreno di proprietà posto nelle immediate vicinanze e comunque entro un raggio di m. 50 dall'edificio principale. Detta distanza è elevata a m. 80 nel caso in cui l'edificio principale ricada all'interno del perimetro degli insediamenti storici.

Per la realizzazione delle legnaie di cui alla lettera b), l'area di pertinenza può essere estesa ad un raggio di 150 metri dall'edificio principale, qualora il manufatto risulti, a giudizio dell'Organo preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, collocato correttamente nell'area, anche in riferimento a particolari situazioni patrimoniali e morfologiche.

Queste disposizioni non si applicano al fine della determinazione della pertinenzialità degli spazi a parcheggio, per i quali la distanza ammissibile va valutata caso per caso, nel rispetto delle norme provinciali in materia.

b) **Legnaia**

Sono definite legnaie le costruzioni accessorie adibite a deposito di legna da ardere. Nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali esistenti sul territorio comunale, con esclusione dei manufatti classificati come patrimonio edilizio tradizionale montano, è consentita la realizzazione di legnaie in deroga alle norme di zona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza dei fabbricati, come definite alla lettera a) del presente articolo;
- superficie di appoggio in materiale stabilizzato o platea in calcestruzzo con perimetro in pietra locale faccia a vista emergente dal terreno massimo cm. 15. Nei terreni in pendio la platea potrà emergere fino ad un massimo di cm. 80 sul lato a valle;
- realizzate completamente in legno e con tipologia a disegno semplice o a blockbau;
- copertura a 2 falde per strutture isolate e copertura a falda unica per strutture in aderenza a costruzioni esistenti;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- manto di copertura realizzato in scandole o lamiera o come l'edificio esistente;
- superficie coperta non superiore a mq. 25,00. E' ammesso l'aumento di tale superficie fino ad un massimo di mq. 40,00 nel caso di edifici multiproprietà, purché la superficie a disposizione di ogni unità abitativa non superi i mq. 8,00;
- altezza massima del fronte di m. 2,50;
- nel numero di un manufatto per ogni edificio esistente. Qualora i proprietari dell'edificio a cui la legnaia serve siano più di uno la legnaia dovrà comunque

NORME DI ATTUAZIONE

- essere unica, divisa all'interno nel modo più opportuno e potrà presentare più porte, ma non potrà superare le misure massime ammesse;
- la destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita né modificata ad altra destinazione. Il venir meno della funzione a legnaia comporta la demolizione del manufatto e la rimessa in ripristino alla situazione urbanistica preesistente.
 - il posizionamento delle legnaie sul terreno di pertinenza dell'edificio principale deve tener conto del contesto paesaggistico-ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche, preferibilmente in coerenza con le indicazioni della Scuola provinciale antincendi sulle modalità di accatastamento dei materiali combustibili.
- Gli elaborati cartografici allegati individuano n. 4 tipologie di possibili soluzioni progettuali compatibili (vedi allegati 2-3-4-5).

Art. 11 ***Indici e parametri di zona e loro utilizzo***

(1) Il PRG definisce, per le diverse zone urbanistiche da esso individuate, gli indici e parametri più opportuni per regolamentare l'attività urbanistico-edilizia. Nell'ambito di zone aventi medesima destinazione urbanistica, indici e parametri (piani, altezze,...) possono essere diversificati per aree omogenee secondo indirizzi e criteri di Piano. Negli articoli normativi sono anche individuati i casi in cui è ammesso il superamento degli indici urbanistici ed edilizi di zona.

(2) L'utilizzazione totale degli indici di utilizzazione, fabbricabilità o del rapporto di copertura corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi espressamente indicati nelle presenti norme, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

(3) Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.

(4) Per la verifica dell'indice utilizzabile vanno computati tutti gli edifici già presenti sul lotto e sulle eventuali particelle in accorpamento, anche se preesistenti all'entrata in vigore del PRG, ad eccezione degli edifici classificati come storici sparsi e come patrimonio edilizio tradizionale montano.

(5) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non all'interno della medesima categoria funzionale, tra quelle individuate dall'art. 24, comma 8 della L.P. 15/2015, nel limite massimo del 30% dell'indice urbanistico previsto sul lotto oggetto d'intervento.

(6) Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, le singole potenzialità edificatorie possono essere sommate, purché le zone siano omogenee tra loro per categoria funzionale.

(7) L'utilizzo edilizio di lotti non modificabili, esistenti alla data 12.08.2015 (data di entrata in vigore della L.P. 15/2015), potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore più del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone urbanistiche. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, limiti di zona, ovvero da lotti già edificati.

(8) Per gli edifici esistenti insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione dei parametri urbanistici va effettuata con criterio ponderale.

CAPITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

Art. 12 Distanze

(1) Per la disciplina sulle distanze tra le costruzioni e tra costruzioni ed i confini di proprietà si rinvia ai contenuti dell'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale 3 settembre 2010 n. 2023 e ss.mm. A tal fine le destinazioni urbanistiche di zona del PRG sono equiparate alle zone territoriali omogenee del D.M. 1444/1968, secondo lo schema di equiparazione sotto riportato.

SCHEMA DI EQUIPARAZIONE	
D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	PRG del Comune di Fierozzo: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA
Zone "A"	Insedimenti storici
Zone "B"	Zone residenziali di completamento
Zone "D"	Zone per attività produttive Zone per aziende agricole ed attrezzature di supporto

(2) Ai soli fini di consentire in via transitoria l'applicazione dell'allegato 2 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e ss.mm. sulle distanze, laddove l'altezza massima degli edifici è espressa in "numero di piani" con il parametro dell'"altezza del fronte", l'altezza massima consentita dal PRG viene considerata pari a un metro in più dell'"altezza del fronte".

(3) Per gli altri tipi di distanze inerenti la materia urbanistico-edilizia, riguardanti: viabilità, acque pubbliche, cimiteri, depuratori, elettrodotti, serbatoi gpl, pannelli solari e fotovoltaici, vedute, camini, ecc.) si rimanda ai rispettivi articoli delle presenti norme, alla L.P. 15/2015, al D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., al Codice civile ed alle specifiche leggi di settore.

CAPITOLO III – CRITERI GENERALI D'INTERVENTO

Art. 13 Disposizioni generali per gli interventi

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(1) Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione del territorio e della realtà urbana, riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, sarà subordinata o meno all'acquisizione del titolo abilitativo, secondo quanto stabilito nel Titolo IV della L.P. 15/2015.

(2) Il PRG individua zona per zona i singoli interventi possibili relativamente al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova edificazione. A tal fine considera **“esistente”** l'edificio o manufatto o comunque ogni costruzione avente struttura e caratteristiche formali, legittimamente realizzate, individuabili in modo univoco **alla data 12.08.2015** (data di entrata in vigore della L.P. 15/2015), fatti salvi i casi in cui le presenti norme specificano una data diversa.

(3) In conformità alle disposizioni dell'art. 77 della L.P. 15/2015, in termini generali si distinguono gli interventi edilizi secondo le seguenti categorie:

a) **recupero del patrimonio edilizio esistente:**

1) di singoli edifici e relative pertinenze:

- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro;
- il risanamento conservativo;
- la ristrutturazione edilizia (vedi anche comma 4, lett. a e comma 5);

2) di tessuti insediativi ed edilizi:

- la ristrutturazione urbanistica (art. 77, comma 1, lett. h) della L.P. 15/2015);

b) **demolizione:**

- la demolizione senza ricostruzione;

c) **nuova costruzione:**

- la nuova edificazione di volumi edilizi, infrastrutture e impianti;
- l'ampliamento di cui al comma 4, lett. b).

(4) Gli interventi di **ampliamento** ovvero quelli che comportano l'incremento dell'ingombro planivolumetrico degli edifici esistenti sono considerati nel seguente modo distinto:

- a) interventi di **“recupero”** quegli ampliamenti funzionalmente e materialmente collegati con l'edificio esistente che comportano un incremento rientrante nei limiti di cui agli interventi di **“ristrutturazione edilizia”** ai sensi dell'art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015;
- b) interventi di **“nuova costruzione”** gli ampliamenti di cui dell'art. 77, comma 1, lett. g), numero 2) della L.P. 15/2015.

(5) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammessi salvo eventuali limitazioni particolari di zona o di categoria d'intervento (es. restauro).

(6) L'assoggettamento di un edificio ad una determinata categoria d'intervento non pregiudica la possibilità di effettuare sullo stesso opere assimilabili ad una categoria **“precedente”**, nell'ordine di esposizione di cui al comma 3, lett. a). Sono fatte salve particolari limitazioni d'intervento sugli edifici storici e tradizionali montani ai sensi dei Titoli 4° e 5° delle presenti norme di attuazione e del **“Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano”**.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 14

Norme di carattere generale

(1) L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 22 della L.P. 15/2015 e relative norme elaborate dal Servizio provinciale competente.

(2) Negli interventi di scavo e movimento terra va posta particolare attenzione alle problematiche ambientali derivanti dalla gestione delle terre e rocce da scavo, nonché dall'eventuale intercettazione di acque.

(3) L'attività edilizia che comporti la realizzazione o la modifica degli scarichi di acque nere e/o bianche dovrà rispettare quanto stabilito nel T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl. e s.m.i., nonché nel Regolamento comunale per il servizio di fognatura.

(4) Negli edifici nei quali sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- carenza di idoneo collegamento veicolare con la viabilità pubblica;
- carenza di infrastrutturazione del luogo (fornitura idrica, elettrica, smaltimento acque reflue);

non è ammesso il recupero abitativo a residenza ordinaria, salvo specifica convenzione con il Comune.

(5) La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 12, comma 3 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e degli impianti tecnologici (ascensori, serbatoi gas, scale di sicurezza, ecc.) a servizio degli insediamenti esistenti e/o previsti dal PRG è sempre ammessa salvo quanto stabilito per il patrimonio edilizio tradizionale montano o specifico divieto. Per le strade di accesso ai fondi ed agli insediamenti valgono le disposizioni provinciali richiamate all'art. 89.

(6) Nelle zone a verde pubblico, nelle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali e nelle aree comunque interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici, ubicate in prossimità delle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'art. 8 della Legge 447/95 (strade, impianti sportivi, ecc.), unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire o di approvazione di piano attuativo dovrà essere prodotto un elaborato di valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà anche possibile definire eventuali interventi di protezione acustica secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le domande per il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico a sensi dell'art. 8 della Legge 447/95.

(7) Gli interventi relativi agli impianti di illuminazione di aree esterne, pubbliche o private, devono rispettare la L.P. 03.10.2007 n. 16 e s.m.i. "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e relative disposizioni attuative (D.P.P. 20.01.2010 n. 2-34/Leg. e Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso) nonché il Piano regolatore di illuminazione comunale (P.R.I.C.) approvato con Del.C.C. n. 29 dd. 27.11.2013.

(8) Negli interventi edilizi va posta attenzione anche alle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di chirotteri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea (Dir. 92/43/CEE). In particolare negli interventi su manufatti storici o rurali in stato di abbandono o in aree estrattive ipogee, è importante eseguire un accertamento preventivo

NORME DI ATTUAZIONE

della presenza di colonie di chirofteri ed eventualmente darne segnalazione all'ufficio provinciale competente, al fine di prevedere eventuali misure di mitigazione ed attenuazione dei progetti su queste specie.

(9) Prima della realizzazione di opere che comporteranno asportazione di suolo boscato è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della L.P. 11/2007 in quanto ricadenti in ambito tutelato dal vincolo idrogeologico a prescindere dalla destinazione urbanistica di zona.

CAPITOLO IV – CATEGORIE D'INTERVENTO

Art. 15 Manutenzione ordinaria

(1) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti all'art. 77, comma 1, lettera a) della L.P. 15/2015. Essi comprendono a titolo esemplificativo:

- a) opere interne agli edifici:
 - la realizzazione ed il rifacimento di intonaci e/o tinteggiatura;
 - la riparazione o sostituzione di pavimenti;
 - l'apertura e chiusura di vani di porta nelle tramezzature;
 - lo spostamento di pareti mobili;
 - le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o a adeguarli alle normali esigenze di esercizio;
- b) opere esterne agli edifici:
 - la pulitura esterna e la ripresa parziale di intonaci, senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti;
 - le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, poggiali, parapetti, elementi decorativi e simili), senza modificazione dei tipi di materiali esistenti, delle tinte e delle tecnologie;
 - la riparazione e la sostituzione di manti di copertura (compresa la piccola orditura per le coperture a falda) grondaie, canali di gronda, pluviali, canne fumarie, canne di areazione, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti, delle tinte e delle tecnologie;
 - la ritinteggiatura delle pareti, la rimordentatura delle parti lignee e la riverniciatura di ringhiere, serramenti ed altri elementi esterni, con l'utilizzo degli stessi prodotti e tinte esistenti in maniera tale da rendere inalterato, seppur rinnovato, l'aspetto esteriore degli edifici;
 - la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione esistente;
 - le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
 - la manutenzione del verde privato esistente.

(2) Qualora gli interventi di cui al comma 1 vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi interni/esterni dell'edificio e relativi spazi di pertinenza, modificando cioè tecniche, materiali e colori, essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 16 Manutenzione straordinaria

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(1) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti all'art. 77, comma 1, lettera b) della L.P. 15/2015. Essi comprendono a titolo esemplificativo:

- la realizzazione o il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
- la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere;
- la rimozione e sostituzione di qualche elemento strutturale, nonché le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti purché queste ultime siano limitate a piccole porzioni dell'esistente;
- la demolizione di tramezzature interne e loro spostamento senza aumento della superficie utile;
- la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
- la realizzazione o il rifacimento delle pavimentazioni esterne;
- la realizzazione di intercapedini, di bocche lupaie, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
- la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello stesso tipo, forma, colore e materiale;
- la realizzazione dell'isolamento termico esterno ai sensi delle vigenti Leggi;
- le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche che consistano in rampe ed ascensori esterni.

Art. 17 **Restauro**

(1) Gli interventi di restauro sono definiti all'art. 77, comma 1, lettera c) della L.P. 15/2015. Essi comprendono a titolo esemplificativo:

- il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);
- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.);
- la riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
- la destinazione d'uso, anche diversa da quella precedente, purché compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
- la destinazione di singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- il restauro di singoli elementi architettonici o decorativi o con valore storico documentario esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni);
- l'inserimento di finestre in falda purché strettamente indispensabili per l'illuminazione degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- la realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici.

(2) Per i manufatti appartenenti al patrimonio storico-tradizionale e classificati come ruderi soggetti a restauro valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22, comma 1, lett. b).

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 18 **Risanamento conservativo**

(1) Gli interventi di risanamento conservativo sono definiti all'art. 77, comma 1, lettera d) della L.P. 15/2015. Essi comprendono a titolo esemplificativo:

- il rifacimento delle coperture, riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- l'inserimento di finestre in falda ed abbaini tradizionali purché strettamente indispensabili per l'illuminazione degli spazi recuperabili nei sottotetti, o per consentire l'accesso alla copertura dell'edificio.
- le lievi modifiche di balconi e ballatoi esistenti, purché compatibili con la tipologia edilizia;
- le lievi modifiche di fori esterni solo se motivate da documentazione storica attendibile o da nuove esigenze distributive ed abitative, purché i contorni originari non siano in pietra e nel rispetto della tipologia dell'edificio. E' consentita la riapertura dei fori di comprovata preesistenza;
- la conservazione dei tamponamenti lignei pur con l'inserimento di nuove aperture;
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione;
- l'inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori).
- la demolizione limitata delle murature portanti interne;
- le lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, ecc.);
- l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche tradizionali secondo le tipologie;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- il recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti.

Art. 19 **Ristrutturazione edilizia**

(1) Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti all'art. 77, comma 1, lettera e) della L.P. 15/2015 e specificati all'art. 58 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Essi comprendono a titolo esemplificativo:

- la demolizione ed il rifacimento delle murature esterne perimetrali, anche con materiali diversi;
- la demolizione ed il rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- il rifacimento delle coperture, con modifica di pendenze, forma e numero delle falde;
- la modifica della distribuzione dell'edificio;
- la demolizione ed il rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi.
- la demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa;
- le modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- le modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- la demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa;
- gli ampliamenti di volume e/o superficie utile previsti all'art. 77, comma 1, lett. e), numero 1), 2) e 3) della L.P. 15/2015 nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme, fatte salve le disposizioni provinciali che prevalgono sul PRG;
- la demolizione e ricostruzione del fabbricato nei limiti previsti all'art. 77, comma 1, lett. e), numero 4) della L.P. 15/2015;
- l'aggregazione dei fabbricati secondo quanto stabilito all'art. 77, comma 1, lett. e), numero 5) della L.P. 15/2015.

NORME DI ATTUAZIONE

(2) Sono considerati di ristrutturazione edilizia anche quegli interventi di ripristino filologico degli *“edifici da recuperare”* di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), alle condizioni ivi stabilite.

(3) Negli interventi di demolizione e ricostruzione è ammessa la modifica del sedime dell'unità edilizia compatibilmente con la salvaguardia dell'eventuale organismo storico di appartenenza, soprattutto in prossimità di edifici soggetti a restauro. La delocalizzazione del sedime è inoltre ammessa se risulta funzionale ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale, nonché ai sensi delle disposizioni provinciali della carta di sintesi della pericolosità.

(4) Negli interventi di demolizione e ricostruzione all'interno di insediamenti caratterizzati da concentrazione di unità edilizie raggruppate a poca distanza una dall'altra può essere consentito ovvero può essere imposto, al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli alloggi o la fruibilità degli accessi pedonali e veicolari, lo spostamento del sedime del fabbricato oggetto d'intervento con allontanamento di pareti fronteggianti particolarmente ravvicinate.

Art. 20 **Demolizione**

(1) Gli interventi di demolizione sono definiti all'art. 77, comma 1, lettera f) della L.P. 15/2015. Essi sono generalmente finalizzati alla demolizione senza possibilità di ricostruzione delle seguenti costruzioni:

- a) manufatti estranei al contesto insediativo presente, solitamente definiti come superfetazioni o volumi precari e con funzioni prevalentemente accessorie rispetto a quella abitativa, delimitati da elementi continui o isolati, anche se stabilmente infissi al suolo, che presentano nell'uso dei materiali, nel tipo edilizio, nella localizzazione ed orientamento rispetto all'insediamento di riferimento, caratteri stridenti rispetto alle preesistenze edilizie tradizionali. Tali manufatti non sono necessariamente indicati nelle cartografie di Piano e sono identificabili mediante le suddette definizioni;
- b) edifici che insistono su aree che il PRG (in particolare all'interno degli insediamenti storici) intende recuperare come spazi aperti pubblici o privati;
- c) resti di fabbricati che presentano condizioni di fatiscenza ed abbandono/rovina e/o classificati come *“ruderi senza possibilità di ricostruzione”* nella disciplina degli insediamenti storici o del patrimonio edilizio tradizionale montano.

(2) Finché i fabbricati soggetti a demolizione non vengono demoliti, sono consentiti, sugli stessi, unicamente interventi di manutenzione ordinaria.

(3) L'intervento di demolizione deve comprendere, a seconda del contesto nel quale il manufatto è inserito, la rinaturalizzazione del sito o la sua sistemazione in coerenza con il paesaggio insediativo circostante.

CAPITOLO V – INTERVENTI SUL PATRIMONIO STORICO-TRADIZIONALE

Art. 21 **Categorie d'intervento per il patrimonio storico-tradizionale**

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(1) Le categorie d'intervento definite nel Capitolo IV del presente Titolo 2° (vedi precedenti artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20), qualora applicate agli insediamenti storici, agli edifici storici sparsi ed al patrimonio edilizio tradizionale montano, devono rispettare limiti, condizioni ed ogni altra specifica prescrizione stabiliti dai Titoli 4° e 5° delle presenti norme di attuazione e dal *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*.

(2) Le disposizioni dei Titoli 4° e 5° delle presenti norme di attuazione e del *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"* prevalgono in tutti i casi di discordanza con gli interventi riportati nei precedenti artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Art. 22

Edifici da recuperare e ruderi storico-tradizionali

(1) Le parti residue di unità edilizie degradate, danneggiate o distrutte individuate all'interno del perimetro degli insediamenti storici o censite come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio montano si distinguono in:

- a) **edifici da recuperare**, ovvero i resti di fabbricati di antica origine per i quali il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza rendono proponibile il recupero volumetrico e funzionale.
Per tali manufatti è quindi ammesso l'intervento di ripristino filologico. Esso deve essere realizzato rispettando la tipologia, i volumi, gli elementi architettonici e costruttivi originali individuati, direttamente sul manufatto o derivati da documentazione storica o dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza, così come definiti nel *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*;
- b) **ruderi soggetti a restauro**, ovvero parti di volume di antica origine che abbia avuto funzioni rappresentative riconducibili alla tipologia edifici speciali o connotazioni storiche particolari. Il significato storico-culturale di tali ruderi e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.
Per tali ruderi, specificati sulle rispettive schede tecniche, è prescritto il mantenimento e consolidamento degli elementi strutturali rimasti ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio, nonché la pulizia delle pertinenze dalla vegetazione infestante;
- c) **ruderi senza possibilità di ricostruzione**, ovvero i resti di fabbricati che presentano condizioni di fatiscenza ed abbandono/rovina. Essi vengono considerati ruderi per i quali non è ammessa alcuna ricostruzione. Sugli stessi è ammesso solo l'intervento di demolizione delle preesistenze edilizie e la rinaturalizzazione del sito.

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 3°

SISTEMI DI TUTELA E PROTEZIONE

CAPITOLO I - TUTELA PAESISTICA

Art. 23 Aree di tutela ambientale

(1) Nelle carte del sistema ambientale sono indicate, con apposita retinatura ed il codice-*shp* "Z201_P", le aree di tutela ambientale. Esse corrispondono a quelle individuate dalla Carta delle tutele paesistiche del PUP, così come delimitate dal PTC.

(2) Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione secondo quanto stabilito dalle vigenti norme provinciali. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati nelle presenti norme del PRG, per le diverse zone che vi ricadono.

(3) All'interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel PUP – variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento edilizio comunale, in coerenza con i contenuti della Carta del paesaggio e della Carta delle tutele paesistiche del PUP 2008, come approfonditi nei manuali del PTC (dopo la loro approvazione).

Art. 24 Beni ambientali

(1) Sono i beni individuati ai sensi dell'art. 12 delle norme di attuazione del PUP e dell'art. 65 della L.P. 15/2015, che rappresentano bellezze naturali, particolarità ecologiche o ambientali, insediamenti di notevole valenza architettonica, da tutelare come elementi di eccellenza paesistica.

(2) Tali elementi, individuati in cartografia con apposita simbologia ed il codice-*shp* "Z314_P", costituiscono "invarianti" ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione ed allegato "D" del PUP.

(3) Sul manufatto individuato come Bene ambientale (il maso/museo Filzerhof) sono ammessi esclusivamente gli interventi di restauro, con sistemazione dell'area pertinenziale nel rispetto dei rapporti storici, compositivi e funzionali fra l'edificio e lo spazio circostante, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 64 della L.P. 15/2015.

CAPITOLO II – PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 25 **Pericolosità dell'uso del suolo**

(1) L'individuazione delle aree caratterizzate dalla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo e la relativa classificazione dei diversi gradi di pericolosità per l'uso del suolo fa capo alla Carta di sintesi della pericolosità di cui all'art. 14 delle norme di attuazione del PUP ed all'art. 22 della L.P. 15/2015.

(2) All'interno delle aree potenzialmente pericolose gli interventi previsti dalle norme di zona potranno essere realizzati solo a condizione che, analizzando preventivamente nel dettaglio la tipologia di pericolo, un'apposita perizia, relazione o studio di compatibilità, possa escludere il coinvolgimento delle opere dal fenomeno atteso o individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza.

CAPITOLO III – RISPETTO DELL'ECOSISTEMA IDROGRAFICO

Art. 26 **Torrenti e rivi**

(1) Il PRG riporta in cartografia con apposita simbologia (retinatura o simbolo lineare) la delimitazione dei corsi d'acqua, con relativa area demaniale ed eventuale fascia di erosione, nonché il sedime delle opere idrauliche più significative. I codici-*shp* di riferimento sono "Z102_P", "Z204_P" e "Z104_L".

(2) La riva dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.

(3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici e ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei corsi d'acqua. Sono consentiti nuovi accessi che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi.

(4) All'interno dei corsi d'acqua e della relativa fascia di erosione è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nel rispetto di quanto stabilito all'art. 26 delle norme di attuazione del PGUAP.

(5) Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.

(6) Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come torrenti, rivi o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 *"Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali"* e s.m.i. e relativo D.P.P. 20.09.2013 n. 22-124/Leg., nel rispetto dei contenuti degli artt. 9, 10 e 89 della L.P. 23

NORME DI ATTUAZIONE

maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

(7) Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge.

(8) Eventuali torrenti non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.

Art. 27

Aree di protezione dei corsi d'acqua

(1) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non consideri il quadro naturalistico esistente e che non consideri il quadro naturalistico esistente e non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali.

(2) Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua valgono le disposizioni del R.D. 25.07.1904 n. 523 e della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.i. e relativo D.P.P. 20.09.2013 n. 22-124/Leg. In particolare, nello spazio laterale di fiumi, torrenti e rivi iscritti alle acque pubbliche ai sensi della L.P. 18/76, avente larghezza pari a m. 10,00 dal confine esterno dell'area golenale, alluvionale o degli argini, è vietata qualsiasi nuova costruzione. Detta distanza è derogabile fino a m. 4,00, ai sensi di Legge. All'interno di queste aree ogni intervento è subordinato all'autorizzazione del competente Servizio provinciale.

(3) All'interno di tali zone, non riportate in cartografia, il Piano individua le singole destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, integrato per la parte ricadente nella zona di protezione dei corsi d'acqua dalle limitazioni e prescrizioni del presente articolo, finalizzate a garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva.

(4) In generale nella zona di protezione vanno evitati gli interventi che possono causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complesso stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, ove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento. In particolare è vietato:

- procedere all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea;
- immettere elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che li alimentano;
- modificare artificialmente il corso d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali;
- alterare il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area;
- recintare le rive naturali accessibili;
- attivare discariche;
- collocare la pubblicità commerciale e la segnaletica ridondante.

(5) L'accessibilità alle rive deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

(6) Le aree di protezione dei corsi d'acqua possono essere interessate dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti:

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

- a) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature;
- b) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia.

Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali, controllando successivamente la vegetazione alloctona invasiva.

(7) Gli edifici esistenti ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere oggetto dei medesimi interventi specifici previsti nelle singole zone urbanistiche in cui essi ricadono, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del competente Servizio provinciale, ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.i.

(8) Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono inoltre rispettare i contenuti degli artt. 9, 10 e 89 della L.P. 11/2007 e degli artt. 28 e 29 delle norme di attuazione del PGUAP.

Art. 28 **Aree di protezione fluviale**

(1) Il PRG riporta in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "Z312_P" le aree di protezione fluviale determinate dal PTC in coerenza con gli ambiti fluviali di cui agli artt. 32 e 33 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e le aree di protezione fluviale di cui all'art. 23 del PUP.

(2) In base alla loro funzionalità ecologica, tali aree sono distinte in:

- a) aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata - porzioni di territorio intimamente connesse con i sistemi fluviali dei corsi d'acqua più rilevanti che conservano pressoché integre le loro funzioni ecologiche.
- b) aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa - porzioni di territorio originariamente connesse con i sistemi fluviali dei corsi d'acqua più rilevanti che hanno perso gran parte delle loro funzioni ecologiche per effetto delle diffuse, impattanti e talora irreversibili pressioni antropiche. Queste aree sono differenziate in base alla valutazione del grado di recuperabilità della loro funzionalità ecologica, in "aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa":
 - prioritariamente recuperabile;
 - secondariamente recuperabile.

(3) Al fine di salvaguardare o recuperare la funzionalità ecologica di queste aree, gli interventi ammessi al loro interno devono tendere a:

- garantire l'integrità della dimensione trasversale e longitudinale del corso d'acqua;
- aumentare l'efficienza delle fasce riparie come "aree filtro" dell'inquinamento diffuso;
- contribuire alla valorizzazione paesaggistica dell'ambiente torrentizio.

(4) Compatibilmente con le finalità del comma 3 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nelle specifiche schede di azione del PTC (vedi schede "AF1", "AF2" e "AF3"), nelle aree di protezione fluviale sono ammessi i seguenti interventi:

- sistemazione idraulica e idraulico-forestale;
- riqualificazione ambientale delle sponde;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con fondo naturale (terra battuta, ghiaietto);
- bonifica e sistemazione dei terreni connesse con l'esercizio dell'attività agricola esistente secondo un codice di buona pratica agronomica e con l'attività forestale;
- adeguamento e miglioramento delle opere di infrastrutturazione esistenti.

NORME DI ATTUAZIONE

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle singole norme di zona o dalle disposizioni relative agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano, comprese le entità in ampliamento e le nuove costruzioni pertinenziali (garage, legnaie,...), purché rispettino i divieti ed ogni altra disposizione della Carta di sintesi della pericolosità.

(5) Gli interventi che intercettano la rete idrografica e/o ricadono nelle aree di protezione dei corsi d'acqua devono rispettare anche quanto stabilito nei precedenti articoli 26 e/o 27.

Art. 29 ***Protezione di pozzi e sorgenti***

(1) Le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano che potrebbero costituire riserve future, e le relative aree di salvaguardia, sono individuate sulla Carta delle risorse idriche approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2248 dd. 25.09.2008 e soggetta ad aggiornamento periodico (vedi Del.G.P. n. 1470 dd. 31.08.2015), in attuazione dell'art. 21, comma 3 delle Norme di attuazione del PUP.

(2) La disciplina delle aree di salvaguardia è determinata nelle Norme di attuazione annesse alla suddetta Carta delle risorse idriche approvata dalla P.A.T., dove sono elencate le attività ed i centri di pericolo vietati.

(3) Per la tutela delle numerose sorgenti non tutelate dall'art. 21 delle Norme di attuazione del PUP presenti sul territorio comunale devono essere rispettate le disposizioni relative alla protezione delle risorse idriche del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

(4) Sotto il profilo della tutela delle risorse idriche, gli interventi devono rispettare le disposizioni della Carta delle risorse idriche, approvata con Del. G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell'art. 21 delle norme di attuazione del PUP 2008 e della Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del. G.P. 2563 del 10.10.2008, in coerenza con le direttive del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006.

CAPITOLO IV – TUTELA STORICO-CULTURALE

Art. 30 ***Insediamenti storici perimetrati***

(1) Gli insediamenti storici perimetrati dal PRG sono parti di territorio consolidato, esito di una stratificazione nel tempo avvenuta attraverso processi di costruzione e modificazione del tessuto urbano, nel quale gli edifici sono in stretto rapporto con il sistema viario, gli spazi aperti privati e pubblici, aree verdi, parchi, giardini e orti. Gli edifici appartenenti agli insediamenti storici sono solitamente riconoscibili per i loro connotati storici ed architettonici; frequentemente, nonostante permanga il principio insediativo, i manufatti sono recenti o comunque recentemente trasformati.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(2) Tali insediamenti sono denominati: Aslòtn, Beberhof, Boller, Casari, Corn, Draxlhof, Filzerhof, Hacler, Hofer, Joppenn, Marchel, Marcheli, Masadori, Moltrer, Moser, Offer Pastokerhof, Pompermayer, Prighel, Rodler, Ronchi, San Francesco, San Lorenzo, Slomp, Stoller, Tunegri, Zimater. Essi sono individuati in cartografia con apposita simbologia ed il codice-shp "A101_P".

(3) Gli interventi in queste aree dovranno essere rivolti a favorire il recupero e la conservazione delle costruzioni e degli spazi aperti esistenti, mantenendo il principio insediativo e la relativa omogeneità tipologica: essi dovranno perseguire un moderato adeguamento alle esigenze contemporanee, conservando il più possibile gli elementi costitutivi sia degli edifici che degli spazi aperti e garantendo il miglioramento delle condizioni abitative ed insediative. Le disposizioni specifiche da rispettare sono quelle di cui al Titolo 4° e quelle del *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*.

Art. 31 **Edifici storici sparsi**

(1) All'interno del territorio comunale il PRG individua con apposita simbologia ed il codice-shp "A302_P" in cartografia, nonché mediante specifica numerazione e schedatura gli edifici storici sparsi da sottoporre a particolare tutela e valorizzazione.

(2) Gli edifici storici sparsi costituiscono elementi singoli o riuniti in complessi di modesta entità, che in base alla loro valenza storica hanno fortemente inciso sull'organizzazione del territorio, caratterizzandone i siti ed il contesto ambientale.

(3) Agli edifici storici sparsi si applicano le disposizioni contenute nella scheda tecnica predetta, quelle di cui al Titolo 4° e quelle del *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*; non è applicabile ogni norma del PRG relativa alle singole destinazioni di zona in cui essi ricadono che risulti in contrasto con tali disposizioni.

Art. 32 **Patrimonio edilizio tradizionale montano**

(1) Il PRG individua ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015 il patrimonio edilizio tradizionale montano presente sul territorio comunale, mediante censimento e schedatura dei manufatti coerenti con i criteri della Del. G.P. n. 611/2002, e ne disciplina le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione, mediante le disposizioni del Titolo 5° delle presenti norme e quelle del *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*.

(2) I manufatti appartenenti al patrimonio edilizio tradizionale montano di Fierozzo sono individuati con apposita simbologia ed il codice-shp "A301_P" in cartografia, nonché mediante specifica numerazione e schedatura. Categoria d'intervento e parametri urbanistici ed edilizi sono contenuti nella scheda tecnica di ogni unità edilizia censita.

Art. 33 **Manufatti minori di interesse storico-culturale**

NORME DI ATTUAZIONE

(1) Sotto la denominazione di manufatti minori di interesse storico-culturale sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, dissuasori, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione e di contenimento tradizionali, miniere, ecc., che costituiscono elementi simbolici della storia, della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.

(2) Tali manufatti minori pur non evidenziati nelle carte di piano, vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.

(3) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

(4) Gli interventi devono garantire la rigorosa conservazione in sito dei manufatti ed il restauro delle parti distrutte o lesionate. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze, previa autorizzazione del Soprintendente per i Beni culturali.

(5) Quando ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (in particolare artt. 11 e 50), deve essere rispettato quanto disposto nel medesimo ed ottenuta la preventiva autorizzazione di competenza provinciale prima di qualsiasi intervento, come richiamato al successivo art. 34.

Art. 34 ***Manufatti e siti di interesse storico-artistico tutelati dal D.Lgs. 42/2004***

(1) Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta, in base al D.Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42, evidenziati o non nelle carte del PRG, sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento (Soprintendenza per i Beni culturali).

(2) Il PRG riporta in cartografia, con apposito simbolo e codice-*shp* "Z320_N" o retinatura e codice-*shp* "Z301_P", gli edifici e siti tutelati come da elenco ufficiale fornito dalla Soprintendenza per i Beni culturali; lo stesso elenco è suscettibile di possibili modifiche ed aggiornamenti. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

(3) Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili all'Ufficio Tavolare sulle rispettive particelle catastali edificiali e fondiari, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti, Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.

(4) Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. f) e g) del citato decreto sono considerati Beni culturali anche le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico. Pertanto per l'approvazione dei progetti di spazi pubblici o di piani attuativi in centro

NORME DI ATTUAZIONE

storico, andrà coinvolta la Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. al fine di valutarne la competenza autorizzativa.

(5) Ai sensi dell'art. 11, punto 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, inoltre, sono Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Per l'eventuale spostamento di tali beni dalla loro collocazione originaria è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 42/2004.

(6) Ai sensi dell'art. 11, punto 1, lett. i) del D.Lgs. 42/2004 e più specificatamente dalla Legge 7 marzo 2001 n. 78 sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela anche le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la L. 78/2001 riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, vieta qualsiasi intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione. Dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati, che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

(7) E' comunque sempre necessario rispettare le vigenti disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque scopra elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico. Nel caso si rinvenissero siti di interesse archeologico si applicano le disposizioni del successivo art. 35.

Art. 35 **Aree a tutela archeologica**

(1) Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni riportate sulla cartografia del PRG con apposita simbologia ed il codice-*shp* "Z311_N" o il codice-*shp* "Z303_P", in sovrapposizione alla retinatura della zonizzazione urbanistica, seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

a) Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e s.m.i.

b) Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla "T1" sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di

NORME DI ATTUAZIONE

dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

c) Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e sigla "T2" sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al Comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

d) Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Art. 36 Viabilità Storica

(1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico presente sul territorio comunale; essa è indicata in cartografia, limitatamente ai percorsi più significativi, con apposita simbologia lineare ed il codice-*shp* "A106_L". Detta viabilità, comprensiva di slarghi, piazze, scalinate, non può essere soppressa né privatizzata o alienata salvo che per motivi di pubblica utilità.

(2) I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) pur non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.

(3) Per motivi di interesse pubblico e/o per comprovata mancanza di soluzioni tecniche alternative, è possibile la rimozione di parte dei tracciati o dei singoli elementi (pavimentazioni stradali, ecc.), previa valutazione favorevole della Commissione edilizia comunale.

NORME DI ATTUAZIONE

(4) Là dove sia presente un dichiarato interesse ai sensi del D.Lgs 42/2004 e comunque in tutti i casi di cui all'art. 10, comma 4, lett. g) dello stesso, gli interventi devono essere sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni culturali. E' fatto salvo quanto disposto dalla Legge 78/2001 per i beni attribuibili al primo conflitto mondiale.

Art. 37 **Aree di interesse mineralogico**

(1) Le aree di interesse mineralogico contribuiscono significativamente all'individuazione dei caratteri identitari del territorio di Fierozzo, rappresentando le specificità del patrimonio storico-culturale della popolazione locale legato alla consistente attività mineraria del passato.

(2) Nella cartografia di Piano sono indicate con apposita simbologia le aree di interesse mineralogico individuate dal PUP.

(3) In corrispondenza delle aree di interesse mineralogico gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli delle diverse zone urbanistiche in cui esse ricadono, previo accertamento di compatibilità degli interventi edilizi con l'obiettivo di assicurare la tutela e la valorizzazione degli elementi di interesse mineralogico.

(4) Al fine di cui al comma 3, il progetto dell'intervento dovrà necessariamente comprendere uno studio di compatibilità dell'opera che contempli tutte le possibili fonti di compromissione e disturbo dell'area di interesse mineralogico e del sistema ambiente/territorio circostante e che preveda tutti gli accorgimenti/provvedimenti tecnici atti al contenimento e/o eliminazione dei fattori di criticità valutati nello studio.

Art. 38 **Aree di rispetto degli insediamenti storici**

(1) Si tratta di aree adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale. A tal fine il PRG riporta in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "Z305_P", in sovrapposizione alla simbologia della destinazione urbanistica di zona, le aree di rispetto degli insediamenti storici.

(2) In tali aree, destinate ad ospitare colture agricole o forestali, orti, giardini, piazzali, viabilità di accesso, ecc. non è consentita alcuna edificazione ad eccezione delle legnaie di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), né l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente qualora questi abbiano un evidente valore paesistico. E' comunque consentito il normale esercizio delle attività agricola e selvicolturale.

(3) All'interno delle aree di rispetto degli insediamenti storici il piano individua le destinazioni urbanistiche di zona che fanno riferimento ai relativi articoli delle presenti norme, eventualmente integrati al fine di salvaguardare il contesto storico adiacente.

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 4°

INSEDIAMENTI STORICI

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 ***Elementi e criteri generali***

(1) Il Piano individua aree interessate dalla presenza di edifici e manufatti di interesse storico artistico e culturale, sia ricadenti all'interno di un'area perimetrata che sparsi sul territorio, aree inedificate, aree verdi, e viabilità esistente. Sono frequentemente incluse all'interno delle zone perimetrata aree interessate da edifici o manufatti recenti inseriti nel tessuto più antico. In particolare il Piano individua la seguente suddivisione di elementi:

- a) **Edificato esistente** - sono i manufatti edilizi individuati e censiti quali elementi costruiti (edifici, ruderi, manufatti accessori, manufatti di interesse storico ed artistico, superfetazioni). La categoria d'intervento è indicata sulle tavole di Piano alla scala 1:1000, e/o con le schede puntuali relative ad ogni singola unità edilizia. I volumi edificati sono rappresentati dalle **Unità edilizie** di cui all'art. 3, comma 1, lettera u) della L.P. 15/2015. Esse costituiscono ogni unità organica avente caratteristiche tipologico-funzionali indipendenti ed architettonicamente unitarie presente all'interno del perimetro degli insediamenti storici o classificata come edificio storico sparso. Le unità edilizie comprendono anche volumi accessori, recenti o antichi, adibiti per lo più a ricovero mezzi, depositi a servizio dell'abitazione e dell'attività agricola, che per le loro funzioni e per le relazioni con altre unità edilizie si trovano a far parte integrante del nucleo antico. All'unità edilizia il Piano fa riferimento sia in termini di analisi che per la definizione degli interventi di progetto.
- b) **Aree non edificate** - nell'ambito degli insediamenti storici vengono individuate come le aree libere dall'edificazione. Esse si distinguono in:
- 1) **Aree perimetrare** – rappresentano tutte le aree non edificate ricadenti all'interno del perimetro dell'insediamento storico e rivestono un ruolo fondamentale in quanto aggregati reali del tessuto urbano esistente. Il PRG, tramite la presente normativa e gli elaborati di Piano, individua le possibilità di intervento sulle stesse.
 - 2) **Aree pertinenziali non perimetrare** – rappresentano le aree poste nelle immediate vicinanze dell'edificio storico sparso e strettamente connesse allo stesso, a prescindere dai limiti fissati dall'art. 10, comma 1, lettera a) delle presenti norme. Il Piano non individua cartograficamente tali aree pertinenziali ma fissa comunque alcuni criteri di intervento su di esse (vedi art. 53) che prevalgono sulle disposizioni difformi della zona urbanistica in cui l'edificio storico ricade.
- c) **Elementi significativi** - sono costituiti dall'insieme degli elementi che arricchiscono il patrimonio storico, culturale ed artistico del territorio. Essendo espressione tangibile dell'essenza della popolazione locale del passato, divengono testimonianza del suo valore di civiltà. Le caratteristiche di fragilità e limitatezza che spesso li contraddistinguono impongono una particolare prudenza e sensibilità nel sottoporli ad intervento edilizio. Essi si distinguono in:
- 1) **Manufatti di interesse storico-culturale** - vedi articolo 33;

NORME DI ATTUAZIONE

- 2) **Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004** - vedi articolo 34;
- 3) **Viabilità storica** – vedi articolo 36;
- d) **Nuova edificazione** – è rappresentata esclusivamente dalla possibilità di realizzare gli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) ed all'art. 51, comma 3, nonché le legnaie di cui all'art. 10, comma 1, lett. b).

(2) Gli interventi sui fabbricati, anche se relativi a singole unità edilizie, come sopra definite, dovranno tenere in considerazione l'unità integrale funzionale originaria dell'edificio oggetto di intervento, in particolare per quanto concerne le facciate, le aree di pertinenza, ed i caratteri architettonici.

(3) La proposta progettuale di ogni singola unità edilizia non può prescindere dal considerare anche lo stato di fatto e le future possibilità di intervento dell'unità edilizia contigua, al fine di ottenere un corretto ed omogeneo sviluppo delle prescrizioni generali del PRG. A tal fine ogni progetto di intervento dovrà comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione, comprensive di rete di approvvigionamento idrico, viabilità ed accessi, illuminazione esterna, sistemazioni esterne che s'intendono realizzare, e tutti gli interventi di miglioramento o conservazione dei caratteri ambientali e agronomici da effettuarsi sulle aree di pertinenza.

(4) Il progetto deve analizzare l'eventuale presenza di superfetazioni. Non necessariamente le superfetazioni, sono prive di caratteri di pregio, in qualche caso esse sono una valida testimonianza della trasformazione storica del manufatto e come tali possono essere preservate. Spesso invece le scarse caratteristiche di valore storico, l'epoca di costruzione recente e soprattutto il loro effetto deturpante ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.

(5) Per favorire una coerente modalità di intervento sugli immobili, il perimetro dell'unità edilizia indicato nelle planimetrie di PRG, può essere in piccola parte rettificato, senza che ciò costituisca variante al PRG, per portarlo a coincidere con l'effettivo stato di fatto di detta unità. Tali modifiche non sono ammesse quando riguardino spazi a uso o destinazione pubblica.

Art. 40 **Tipologie edilizie**

(1) Tutte le unità edilizie di interesse storico sono caratterizzate dalla corrispondenza ad un'apposita tipologia edilizia, ovvero ad un sistema organizzativo ed insediativo con caratteri ricorrenti tali da formare elementi ed edifici simili e ripetuti.

(2) L'analisi tipologica effettuata su tali edifici ha messo in evidenza elementi costanti che nel loro insieme hanno permesso di identificare e "catalogare" i manufatti schedati nelle seguenti tipologie edilizie:

- baita;
- maso;
- casa rurale;
- casa civile;
- deposito;
- edificio speciale.

(3) Ogni tipologia è rappresentata e descritta nel *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale"*

NORME DI ATTUAZIONE

montano” che ne traccia una breve descrizione, ne evidenzia i caratteri tipologici ed insediativi prevalenti, individua gli elementi architettonici di rilievo, suggerendo i criteri di intervento sul manufatto che ne qualificano la trasformazione, rinvia infine all'abaco generale di riferimento per il trattamento dei dettagli architettonici.

(4) L'attribuzione di una determinata tipologia ad un manufatto esistente, e la contestuale individuazione della categoria operativa, definiscono una “tutela” particolare sul manufatto stesso.

(5) Le tipologie edilizie attribuite ai manufatti sono indicate sulle schede tecniche per ciascuna unità edilizia.

Art. 41 **Destinazioni d'uso**

(1) La destinazione privilegiata degli edifici storici, sia presenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici che sparsi, è la residenza. Tuttavia, al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionali e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse anche destinazioni relative a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, attività agricole e artigianali che non risultino nocive e non comportino disturbo, molestia e inquinamento, amministrative, turistico ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, commerciali, uffici pubblici e privati ed altre purché non contrastino con quanto specificato nel comma successivo.

(2) E' ammesso pertanto il mutamento della destinazione d'uso originaria in tutte le categorie funzionali di cui all'art. 24, comma 8 della L.P. 15/2015, purché ciò non comporti uno stravolgimento formale e strutturale dell'impianto tipologico esistente e della distribuzione originaria interna.

(3) E' facoltà dell'Amministrazione comunale porre divieto a destinazioni d'uso che, a causa dell'attività svolta, possano alterare in modo dannoso l'equilibrio del sistema urbano/rurale esistente. L'Amministrazione comunale può inoltre subordinare l'autorizzazione al cambio d'uso degli edifici storici sparsi alla stipula di apposita convenzione che disciplini i rapporti tra pubblico e privato in materia di infrastrutturazione e servizi.

Art. 42 **Categorie d'intervento**

(1) Tutti gli interventi su ogni unità edilizia ricadente all'interno del perimetro degli insediamenti storici o classificata come edificio storico sparso vengono definiti in conformità alle disposizioni provinciali in materia e devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto storico, rurale e paesistico in cui lo stesso si colloca.

(2) Ai sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, le modalità di intervento sugli edifici esistenti sono articolate nelle seguenti categorie:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione.

NORME DI ATTUAZIONE

L'insieme degli interventi riconducibili a tali categorie sono riportati sinteticamente negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Questi interventi dovranno essere eseguiti rispettando limiti, condizioni ed ogni altra specifica prescrizione del presente Titolo 4° e del *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*, come stabilito all'art. 21.

(3) Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo 4° e nel *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*, sono sempre ammesse; sono fatte salve le particolari limitazioni alle opere di manutenzione correlate agli interventi di restauro, per le unità edilizie soggette a tale categoria d'intervento.

(4) Le categorie d'intervento attribuite ad ogni singola unità edilizia ricadente all'interno del perimetro degli insediamenti storici o classificata come edifici storici sparsi, rappresentano l'entità delle opere consentite sull'unità edilizia stessa e sono riportate sulle schede tecniche delle unità edilizie. La definizione *"edificio da recuperare"* all'interno delle categorie d'intervento riportate sulle schede tecniche degli edifici storici sparsi è rappresentativa di uno stato di degrado dell'unità edilizia, comunque da assoggettare alla categoria della ristrutturazione edilizia mediante intervento di ripristino filologico (vedi anche art. 19, comma 2 e art. 22, comma 1, lett. a).

(5) Limitatamente alle unità edilizie ricadenti negli insediamenti storici perimetrati le categorie d'intervento sono indicate anche nella specifica cartografia di progetto, con apposita retinatura, codici-*shp* e sigle così diversificate:

- a) restauro - codice-*shp* "A203_P" e la sigla "R1";
- b) risanamento conservativo - codice-*shp* "A204_P" e la sigla "R2";
- c) ristrutturazione edilizia - codice-*shp* "A205_P" e la sigla "R3";
- d) demolizione - codice-*shp* "A208_P" e la sigla "R6".

CAPITOLO II – NORME SPECIFICHE D'INTERVENTO

Art. 43 Fronti di pregio

(1) Trattasi di fronti edilizi continui, non necessariamente coincidenti con le proprietà e le particelle catastali, caratterizzati da edifici, muri di contenimento, manufatti architettonici "minori", prospicienti spazi pubblici o ineditati, che per la loro individualità storica concorrono a determinare ambienti urbani o rurali particolarmente significativi, esistenti o recuperabili al giorno d'oggi. I fronti di pregio sono individuati in cartografia con apposita simbologia lineare ed il codice-*shp* "A407_L".

(2) Indipendentemente da quanto prescritto per le relative categorie d'intervento delle unità edilizie, sui fronti di pregio sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nel rispetto di eventuali indicazioni progettuali specifiche riportate nelle schede tecniche. In particolare per le unità edilizie soggette a ristrutturazione, ma con fronte vincolato, l'intervento su questo dovrà tendere ad intonarlo il più possibile con le unità edilizie adiacenti, rispettandone proporzioni e dimensioni, forature e ritmi compositivi, senza ricorrere alla demolizione delle murature oltre lo stretto necessario.

NORME DI ATTUAZIONE

(3) L'amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, potrà predisporre d'ufficio un progetto d'insieme con relativo piano colore, riguardante l'intero fronte edificato di pregio, contenente le indicazioni specifiche per gli interventi di recupero e di salvaguardia, da realizzarsi dai singoli privati. L'intervento edilizio conseguente, di attuazione del progetto unitario, potrà avvenire anche per singole porzioni di edificio o per fasi successive. Ove manchi il citato progetto d'insieme, l'entità minima di riferimento deve essere almeno il fronte dell'unità edilizia.

Art. 44 **Ampliamenti**

(1) Il Piano individua, per i manufatti esistenti all'interno dei perimetri degli insediamenti storici e per gli edifici storici sparsi, le diverse possibilità nei termini di trasformazione urbanistica e l'eventuale tipo di ampliamento consentito al fine di favorirne il riuso e la qualificazione.

(2) La trasformazione urbanistica con ampliamento è consentita esclusivamente per le unità edilizie individuate con specifica nota riportata sulla relativa scheda tecnica, indipendentemente dalla categoria d'intervento attribuita all'unità edilizia stessa. Gli ampliamenti ammessi sono distinti nelle seguenti tipologie operative:

- ampliamento in sopraelevazione;
- ampliamento per aggregazione laterale;
- ampliamento per ripristino tipologico.

Tali ampliamenti sono riferiti al volume fuori terra (Vft) esistente delle unità edilizie individuate. Sulle unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia non sono pertanto consentiti ampliamenti che, seppur rientranti tra gli interventi di cui all'art. 77, comma 1, lett. e), numero 3) della L.P. 15/2015, non siano riconducibili a quelli sopra stabiliti. Sono fatti salvi gli *"ampliamenti volumetrici sempre ammessi"* di cui all'art. 48.

(3) Gli interventi di cui al precedente comma 2 sono assimilabili agli interventi di *"ristrutturazione edilizia"* di cui all'art. 77, comma 1, lett. e), numero 3) della L.P. 15/2015 o di *"nuova costruzione"* di cui all'art. 77, comma 1, lett. g), numero 2) della legge medesima, a seconda delle caratteristiche dell'ampliamento (vedi art. 13, comma 4).

(4) In alternativa alle tipologie di ampliamento di cui al precedente comma 2, per le unità edilizie degli edifici storici sparsi soggetti a ristrutturazione edilizia è ammesso l'ampliamento nel limite massimo del 20% della superficie utile netta (Sun) esistente. Per tali ampliamenti non sono fissati vincoli di articolazione plano-altimetrica; devono comunque essere rispettate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche storiche dell'unità edilizia oggetto d'ampliamento, in coerenza con i criteri d'intervento stabiliti nel *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*.

(5) Eventuali ampliamenti di edifici soggetti al D.Lgs. 42/2004 (vincolati o soggetti a verifica – vedi art. 34) devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione/verifica da parte della Soprintendenza per i Beni culturali della P.A.T.

Art. 45 **Ampliamento in sopraelevazione**

(1) Comprende gli ampliamenti da realizzarsi attraverso volumi in sopraelevazione in modo da consentire un utilizzo funzionale degli spazi sottotetto, nel rispetto

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

dell'armonia compositiva del contesto edilizio esistente e delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'unità edilizia oggetto di sopralzo.

(2) L'ampliamento in sopraelevazione deve avvenire, fatte salve le disposizioni in materia di distanze, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- mantenendo l'allineamento verticale delle murature perimetrali;
- ricostruendo la copertura secondo i caratteri originali.

(3) L'ampliamento in sopraelevazione, qualora ammesso, è specificato sulla scheda tecnica dell'unità edilizia interessata secondo tre diverse modalità:

- a) **innalzamento della copertura per il recupero dei sottotetti a fini abitativi (Sa)** - tale ampliamento consente di garantire un'altezza minima adeguata all'utilizzo abitativo/pertinenziale dei sottotetti e si realizza sopraelevando le murature perimetrali fino al raggiungimento di una altezza massima all'intradosso della copertura (sotto-tavolato), in banchina, pari a m. 2,30, misurata sul lato interno delle suddette murature a partire dall'estradosso dell'ultimo solaio di calpestio esistente. Nel caso di soli residui di tamponamenti lignei, il "lato interno" coincide ipoteticamente con la proiezione ortogonale sul piano di calpestio della muratura perimetrale sottostante. L'intervento deve garantire il mantenimento della tipologia di copertura originaria, senza l'inserimento di abbaini.
- b) **sopraelevazione della copertura esistente fino al raggiungimento dell'edificio adiacente (Sb)** - tale ampliamento è finalizzato ad equilibrare le volumetrie edificate contigue ed uniformare le linee di copertura e consente la sopraelevazione del tetto fino al raggiungimento dell'altezza di imposta del tetto del più basso degli edifici adiacenti, permettendo la continuità visiva della gronda.
- c) **sopraelevazione per miglioramento funzionale (Sc)** - tale ampliamento è finalizzato a migliorare qualitativamente l'utilizzo degli spazi del sottotetto, non necessariamente solo ad uso abitativo, e consente il sopralzo dell'edificio fino ad un massimo di m. 1,00, fatta salva diversa misura (m. 0,50) riportata nelle schede tecniche delle singole unità edilizie in ragione di specifiche caratteristiche tipologiche e/o architettoniche. Questo ampliamento è ammesso anche per consentire la modifica delle quote dei solai al fine del raggiungimento di idonee altezze utili interne o per ridefinire l'assetto estetico-funzionale negli edifici soggetti a demolizione e ricostruzione.

(4) Eventuali ampliamenti in sopraelevazione previsti su unità edilizie poste in contiguità con un edificio vincolato dal D.Lgs. 42/2004 devono essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni culturali della P.A.T.

Art. 46

Ampliamento per aggregazione laterale

(1) Comprende gli ampliamenti da realizzarsi con volumetrie che si aggiungono a corpi edilizi esistenti, compatti e ben definiti, configurandosi quali nuovi interventi coerenti con l'impianto originario ma distinti da esso.

(2) Per le unità edilizie ove sia chiaramente indicato nella relativa scheda tecnica, gli ampliamenti per aggregazione laterale sono ammessi nel rispetto delle disposizioni in materia di distanze nonché alle seguenti condizioni:

- il sedime del corpo in ampliamento deve svilupparsi ortogonalmente al lato dell'unità edilizia indicato sulla scheda tecnica, fino ad un massimo di m. 5,00. Nel caso l'ampliamento sia ammesso su 2 lati contigui il sedime può comprendere anche la superficie contenuta dall'estensione delle linee parallele (che definiscono il limite dell'ampliamento) ai lati indicati, fino al loro punto di incontro;

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

- l'altezza del corpo in ampliamento non dovrà superare in altezza l'unità edilizia o il corpo di fabbrica esistenti da ampliare;
- l'andamento della copertura e l'eventuale raccordo con le falde esistenti dovrà risultare compatibile con la tipologia dell'edificio di riferimento e tendere comunque alla riqualificazione dell'esistente, in coerenza con i caratteri storico-architettonici dell'insediamento, e/o al recupero delle caratteristiche storiche originarie;
- dovrà essere evitata l'eccessiva omogeneità dell'intervento e/o l'inserimento di volumi monolitici o potenzialmente alteranti i rapporti proporzionali e compositivi del manufatto originario. L'ampliamento non deve quindi interessare necessariamente l'intero lato indicato.

(3) E' sempre consentita la realizzazione di volumi interrati all'interno del sedime del corpo in ampliamento.

(4) In taluni casi, specificati nella scheda tecnica dell'unità edilizia, l'ampliamento per aggregazione laterale si aggiunge a quello in sopraelevazione, determinando la possibilità di eseguire entrambe le tipologie di ampliamento.

Art. 47 ***Ampliamento per ripristino tipologico***

(1) Comprende gli ampliamenti consentiti al fine di ricostruire nella tipologia originaria un edificio od un complesso edilizio fortemente alterato negli elementi compositivi da una serie di interventi edilizi o fenomeni di degrado stratificatisi nel tempo.

(2) Il PRG, individuando unità edilizie soggette ad ampliamento per ripristino tipologico, intende ricomporre i volumi esistenti ed in particolare "riordinare" formalmente le strutture di copertura ed i prospetti dei fabbricati che risultano alterati. La proposta progettuale d'intervento dovrà pertanto essere supportata da una approfondita analisi storica del fabbricato e del suo contesto.

(3) In taluni casi, specificati nella scheda tecnica dell'unità edilizia, l'ampliamento per ripristino tipologico si aggiunge a quello in sopraelevazione, determinando la possibilità di eseguire entrambe le tipologie di ampliamento.

(4) I criteri di intervento contenuti nel *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"* suggeriscono per le unità edilizie soggette a tale tipo di intervento, i caratteri formali e dimensionali ammissibili in ampliamento, da rispettare compatibilmente con eventuali prescrizioni progettuali specifiche riportate nella scheda tecnica. Il Prontuario non è pertanto vincolante; sono ammesse soluzioni progettuali alternative che riconducano al medesimo obiettivo.

Art. 48 ***Ampliamenti sempre ammessi***

(1) In tutti gli edifici classificati, fatto salvo quanto disposto al comma 5, è ammesso l'ampliamento necessario per il ripristino della pendenza di falda originaria. Tale ampliamento si otterrà alzando esclusivamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina e potrà aggiungersi a quello in sopraelevazione disciplinato dall'art. 45.

NORME DI ATTUAZIONE

(2) In casi eccezionali, relativi ad edifici con falda di copertura che assuma pendenze superiori a quella originaria, è ammesso il ripristino della pendenza originaria alzando la quota di banchina.

(3) Sulle coperture sono pure ammessi minimi ampliamenti dovuti ad aggiustamenti delle falde che siano validamente giustificati da opportunità tecniche e funzionali.

(4) In tutti gli edifici classificati, fatto salvo quanto disposto al comma 5, è possibile l'ampliamento in interrato all'interno del sedime esistente. L'intervento deve garantire la stabilità delle murature portanti esistenti (fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione ammessi), sia dell'unità edilizia da ampliare che, eventualmente, di quelle attigue; andrà effettuato pertanto con tutte le cautele del caso, da valutarsi preventivamente mediante apposita relazione di idoneità statica-geotecnica.

(5) Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si applicano alle unità edilizie sottoposte alla categoria d'intervento "restauro" nonché nei casi di cui all'art. 44, comma 3.

CAPITOLO III – AREE NON EDIFICATE

Art. 49 ***Aree libere perimetrate***

(1) La cartografia di PRG (progetto uso del suolo) evidenzia all'interno del perimetro degli insediamenti storici le aree non edificate e le distingue secondo le loro caratteristiche e prospettive edificatorie in:

- spazi aperti;
- verde privato, orto, prato, giardino;
- zone per attrezzature e servizi pubblici;
- viabilità;
- parcheggi;
- zone con vincolo cimiteriale e fasce di rispetto cimiteriale.

(2) Per le aree definite: spazi aperti e verde privato - orto - prato - giardino valgono le norme di cui ai successivi specifici articoli 50 e 51, nel rispetto dei criteri di intervento contenuti nel *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*.

(3) Per le zone definite: per attrezzature e servizi pubblici, viabilità, parcheggi, nonché per le aree con vincoli particolari quali: vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale, fasce di rispetto stradale, torrenti e rivi, zone di protezione dei corsi d'acqua, viabilità storica, manufatti minori di interesse storico-culturale e manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004, valgono le disposizioni dei rispettivi articoli applicati all'intero territorio comunale, eventualmente integrati da particolari prescrizioni relative agli insediamenti storici.

(4) Parchi, giardini, pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono considerati Beni culturali ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004. Qualora si intervenga con opere su tali spazi bisogna quindi procedere alla verifica dell'interesse culturale (se non già individuati come particelle vincolate).

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 50 **Spazi aperti**

(1) Gli spazi aperti rivestono un ruolo fondamentale in quanto aggregati reali del tessuto storico. Essi sono individuati in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "A401_P" e si distinguono in:

- a) spazi pubblici** - sono aree destinate alla mobilità, sia storica che di recente realizzazione, che integra e completa la rete viabile di cui all'art. 90, nonché le aree destinate alle infrastrutture pubbliche. Su tali aree sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione pubblica, al recupero e/o ripristino delle pavimentazioni e alla sistemazione con elementi d'arredo urbano:
- rifacimento delle pavimentazioni con l'impiego di materiali tradizionali che rispettino il rapporto storico ed urbano presente nel contesto di intervento. conservazione e manutenzione degli elementi storici che compongono l'arredo urbano quali muri, fontane, portali,...;
 - progetti finalizzati alla riqualificazione formale dell'abitato anche tramite posizionamento di elementi di arredo urbano che non siano avulsi dalla tradizione locale;
 - ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
 - creazione o ripristino di marciapiedi;
 - piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
 - apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta.

Le aree utilizzate come spazi pubblici sono inedificabili, salvo per la realizzazione di attrezzature tecnologiche interrate a servizio della viabilità. In particolare si prescrive che tutte le reti tecnologiche siano interrate.

- b) spazi privati pavimentati** - sono aree destinate a spazi privati pavimentati quali stradine minori a servizio di singoli edifici o di piccoli complessi edilizi, cavedi, corti, cortili, androni, porticati e passaggi. Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici di cui sono pertinenza e a tal fine non potranno in alcun modo essere edificate, fatta salva la realizzazione dei seguenti interventi:
- l'ampliamento laterale e/o la ricostruzione su diverso sedime delle unità edilizie per le quali sono ammessi tali interventi;
 - la costruzione di volumi di servizio, garage, depositi interrati, purché venga ripristinato l'andamento orografico preesistente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa;
 - la costruzione di legnaie come previsto nel precedente art. 10, comma 1, lett. b).
- All'interno delle aree con penalità elevata della carta di sintesi della pericolosità (art. 22 L.P. 15/2015) non è ammessa la realizzazione di alcun edificio.

Art. 51 **Verde privato, orto, prato e giardino**

(1) Le superfici a verde: orto, prato, giardino, ecc. sono aree integrate con l'insediamento storico la cui salvaguardia e valorizzazione sono essenziali per la conservazione di un equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati e per la qualificazione dell'ambiente urbano/rurale. Esse sono individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "A406_P".

(2) In tali aree è vietata ogni modificazione della morfologia dei suoli e del verde esistente che possa alterare l'equilibrio ambientale, ecologico e paesaggistico dell'insediamento storico e del territorio circostante.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(3) Queste superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici di cui sono pertinenza e a tal fine non potranno in alcun modo essere edificate, fatta salva la realizzazione dei seguenti interventi:

- l'ampliamento laterale e/o la ricostruzione su diverso sedime delle unità edilizie per le quali sono ammessi tali interventi;
- costruzione di volumi di servizio, garage, depositi, completamente interrati e ricoperti da uno strato di terreno di almeno cm. 30, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa;
- costruzione di legnaie come previsto nel precedente art. 10, comma 1, lett. b);
- realizzazione di posti auto di pertinenza delle unità immobiliari esistenti e/o di nuova formazione e relativi percorsi di accesso, anche con l'esecuzione, là dove necessario, di limitate opere di sostegno;
- recinzioni con steccati in legno o con paletti in ferro e rete metallica.

Tali interventi dovranno essere realizzati in totale armonia con il contesto storico esistente, privilegiando tipologie e materiali tradizionali e limitando al massimo l'impermeabilità dei suoli. All'interno delle aree con penalità elevata della carta di sintesi della pericolosità (art. 22 L.P. 15/2015) non è ammessa la realizzazione di alcun edificio.

Art. 52 **Arredo urbano**

(1) Il PRG prevede il mantenimento degli elementi storici esistenti all'interno degli insediamenti storici, quali insegne, vetrine, chioschi, lampioni, cancellate - realizzati nei secoli passati e fino alla metà del secolo scorso. Per tali elementi, ove esistenti, è obbligatorio il restauro e/o il ripristino filologico mediante il rifacimento ai modelli originari secondo la documentazione esistente.

(2) Le vetrine e le insegne dei negozi e pubblici esercizi, come parte integrante dell'arredo urbano, non devono sporgere dal filo della parete esterna e occupare in tutto o in parte la superficie muraria esterna, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni attività è individuata.

(3) Le targhe per indicazione di enti, associazioni, studi professionali e simili dovranno inserirsi armonicamente nel contesto ambientale.

(4) Negli interventi di riordino e miglioramento delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica vanno rimossi i conduttori aerei e i cavi sulle facciate in vista.

(5) All'interno degli insediamenti storici è vietata, di norma, la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate. Per il controllo e la limitazione dell'inquinamento elettromagnetico va anche evitato di incorporare le cabine elettriche all'interno degli edifici. Tali impianti vanno realizzati preferibilmente interrati, inseriti a ridosso di terrapieni posti a monte della viabilità esistente. Qualora, eccezionalmente, per motivate esigenze tecniche, si rendesse necessario realizzare un manufatto fuori terra, si dovrà avere cura al suo armonioso inserimento nel contesto ambientale.

(6) Particolare cura dovrà essere posta alla tipologia dell'illuminazione pubblica ed all'uso dei singoli corpi illuminanti.

Art. 53 **Aree pertinenziali non perimetrate**

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(1) Nelle aree pertinenziali degli edifici storici sparsi ogni intervento deve essere finalizzato al mantenimento del rapporto esistente tra la costruzione ed il sito naturale circostante.

(2) In tali aree, oltre a quanto previsto per le unità edilizie classificate, sono ammessi i seguenti interventi, purché non alterino la percezione del manufatto storico in rapporto al territorio circostante, con particolare riferimento alle visuali panoramiche:

- pavimentazione con materiali tradizionali;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- posti auto pertinenziali e relativi percorsi di accesso;
- muretti di contenimento del terreno in pietra locale con altezza massima di m. 1,50;
- un volume pertinenziale interrato di cui all'art. 80, comma 6, lett. a).

(3) Nelle aree pertinenziali non è ammessa la posa in opera di elementi di arredo estranei, per tipologia e materiali, alla tradizione del posto quali: panche o tavoli in cemento, tettoie, pergolati, verande, gazebo, tendoni, caminetti, statue e piscine.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 5°

PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO

CAPITOLO I – NORME GENERALI

Art. 54 Disposizioni generali

(1) Oggetto delle disposizioni del presente Titolo 5° è definire un insieme di norme e criteri atti a regolamentare gli interventi edilizi finalizzati al recupero del *“Patrimonio edilizio tradizionale montano”* di cui all'articolo 104 della L.P. 15/2015 e relative disposizioni attuative (Del. G.P. 611/2002). Tali disposizioni prevalgono su altre delle presenti norme di attuazione o del Regolamento edilizio comunale che risultino in contrasto o eccedano quanto previsto sui manufatti censiti.

(2) La presente normativa disciplina il recupero dei manufatti censiti ad ex uso abitativo, agricolo e agrosilvopastorale, rispondendo concretamente all'esigenza di reperire nuovi spazi destinati alla residenza temporanea, di tipo stagionale/turistico, che siano adeguati agli attuali modelli di vita e che rispettino le tipologie costruttive caratterizzanti dei paesaggi e della tradizione culturale locale.

(3) Il recupero abitativo ad uso saltuario/stagionale, non permanente, dovrà essere espressamente indicato all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della domanda del permesso di costruire per l'effettuazione dell'intervento.

(4) In ogni intervento sul patrimonio edilizio tradizionale montano, oltre alle disposizioni del presente Titolo 5°, vanno rispettate anche le tipologie e le prescrizioni generali d'intervento esposte nel *“Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano”*.

Art. 55 Finalità

(1) Ai sensi della legislazione vigente le presenti norme devono regolamentare l'attività edilizia e la trasformazione edilizia su tutti i manufatti appartenenti al patrimonio edilizio tradizionale montano del Comune di Fierozzo. In particolare gli obiettivi sono:

- a) il censimento e l'individuazione di tutti i manufatti individuati come appartenenti al patrimonio edilizio tradizionale montano;
- b) la definizione delle tipologie costruttive presenti nel territorio con le loro sottocategorie e variazioni tipologiche;
- c) la definizione degli specifici interventi ammessi finalizzati alla salvaguardia, conservazione e recupero edilizio;
- d) l'individuazione delle operazioni ammesse e non ammesse nell'esecuzione degli interventi di recupero;
- e) la verifica e definizione della tipologia d'ampliamento volumetrico ammesso e cambio di destinazione d'uso con l'eventuale adeguamento igienico e sanitario;
- f) il censimento e l'analisi dei ruderi.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(2) La normativa limita il proprio campo d'azione ai manufatti rurali di montagna presenti in ogni zona del territorio comunale, promuovendone il recupero ad uso temporaneo. E' obbligatorio rispettare i vincoli di natura ambientale, paesaggistica, geologica ed idrogeologica che vietano la trasformazione edilizia o che assoggettano la stessa al rilascio di autorizzazioni a particolari condizioni.

Art. 56 **Ambito d'applicazione**

(1) La normativa si applica a tutti i manufatti censiti situati indistintamente in tutte le zone urbanistiche definite dal PRG. Essi sono individuati mediante scheda tecnica numerata progressivamente per ogni unità edilizia censita e con apposita simbologia in cartografia.

(2) La normativa si applica anche all'area di pertinenza dei manufatti censiti, a prescindere dai limiti fissati dall'art. 10, comma 1, lettera a) delle presenti norme, se interessata dagli interventi di ampliamento, sistemazione degli esterni o altro.

(3) La presente normativa è suddivisa in più parti riguardanti rispettivamente la suddivisione degli edifici censiti secondo tipologie edilizie, le categorie di intervento ammissibili sui manufatti esistenti, le indicazioni volte alla conservazione e recupero degli elementi strutturali ed architettonici caratteristici dell'architettura locale. Ogni sua parte deve essere analizzata ed applicata facendo riferimento alla schedatura tecnica dei manufatti censiti.

(4) Sui manufatti ricadenti in aree ad elevata pericolosità valanghiva gli interventi edilizi previsti dalle presenti norme di attuazione potranno essere eseguiti solo se supportati da studi di dettaglio volti alla classificazione ed alla perimetrazione della pericolosità valanghiva, come evidenziato sulle rispettive schede tecniche (n. 75, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126). L'eventuale accesso alla zona in cui ricadono tali manufatti durante la stagione invernale, o durante periodi contraddistinti da forte innevamento sul territorio, dovrà essere preceduto da una valutazione della Commissione locale valanghe di cui all'art. 5 della L.P. 27.08.1982 n. 21.

Art. 57 **Definizioni**

- (1) Ai fini del censimento dei manufatti si adottano le seguenti definizioni:
- a) si intende per **patrimonio edilizio tradizionale montano** l'insieme dei manufatti rurali esistenti da tempo ed utilizzati in passato a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza, attualmente anche in fase di degrado o di abbandono;
 - b) si considera **esistente** l'edificio montano individuato al Catasto avente elementi perimetrali fino alla quota d'imposta del tetto o delle strutture lignee in elevazione o che presenti una consistenza volumetrica, riconoscibile come almeno il 50% del volume preesistente;
 - c) si considera **edificio da recuperare** quello individuato al Catasto avente elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto

NORME DI ATTUAZIONE

ambientale. La ricostruzione degli edifici da recuperare non è ammessa nelle aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva;

- d) non è considerato, al fine del censimento, l'edificio crollato, bruciato, demolito e conseguentemente ricostruito dopo l'entrata in vigore della L.P. 15/2015 (12.08.2015). La presente normativa contempla infatti interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di manufatti esistenti e storicamente consolidati, che non sono di fatto attuabili qualora il manufatto esistente sia già stato oggetto di una ricostruzione ex novo. Il manufatto esistente da riutilizzare, i cui elementi rilevati sono descritti nelle schede che costituiscono parte integrante della documentazione di variante, deve essere chiaramente individuabile e riconoscibile: non sono pertanto considerate tali, tettoie e baracche realizzate con materiali incoerenti nonché legnaie e depositi;
- e) i resti dei fabbricati non aventi i requisiti specificati alle lettere b) e c) e che presentano condizioni di fatiscenza ed abbandono/rovina vengono considerati **ruderi** per i quali non è ammessa alcuna ricostruzione.

Art. 58 ***Presupposti e vincoli d'intervento***

(1) I manufatti edilizi tradizionali montani, non individuati come ruderi, potranno essere recuperati purché:

- risultino legittimamente realizzati ed iscritti a Catasto alla data di entrata in vigore della L.P. 15/2015 (12.08.2015);
- anche se sprovvisti delle opere di urbanizzazione primaria, siano dotati o possano esserlo con l'intervento di recupero, di servizi igienici adeguati, anche dalla tipologia alternativa;
- non siano situati in aree con penalità elevata della carta di sintesi della pericolosità della Provincia Autonoma di Trento (Del. G.P. n. 1317 dd. 04.09.2020).

(2) Gli interventi di trasformazione del patrimonio tradizionale esistente sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.

(3) Il cambio di destinazione d'uso degli edifici tradizionali montani non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all'area o al singolo fabbricato né di altre infrastrutture per servizi pubblici di: approvvigionamento idropotabile, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, connessioni telematiche, asporto dei rifiuti solidi, ecc. L'Amministrazione comunale viene esonerata da qualsiasi intervento di gestione e manutenzione di eventuali infrastrutture esistenti causato o considerato utile all'uso abitativo degli edifici censiti (servizi di trasporto, sgombero neve, ...).

(4) La realizzazione di nuove strade potrà essere ammessa solo in caso che l'opera non dia luogo ad un dannoso impatto paesaggistico ambientale e fatte salve le disposizioni previste per le singole zone del PRG.

(5) Agli interventi di recupero abitativo temporaneo del patrimonio edilizio tradizionale montano non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio nonché quelle in materia di autorizzazioni in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati; non si applicano neppure le disposizioni della L.P. 1/91 relativamente alla materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

(6) Per gli interventi di recupero con destinazione diversa da quella abitativa si applicano le norme di settore relative.

NORME DI ATTUAZIONE

(7) I proprietari dei manufatti devono impegnarsi ad effettuare la manutenzione ambientale delle pertinenze e la coltivazione delle superfici, a prato, arativo, pascolo, bosco, ecc., di proprietà poste nelle vicinanze. Le modalità esecutive sono stabilite in apposita convenzione con il Comune, a termine del comma 5 dell'art. 104 della L.P. 15/2015.

Art. 59 **Destinazione d'uso**

(1) Destinazioni d'uso del patrimonio edilizio tradizionale ad uso diverse da quelle in essere sono ammesse, a condizione che siano preservati e recuperati i caratteri architettonici tradizionali degli edifici e delle loro pertinenze e purché l'intervento sia compatibile con il contesto paesaggistico ambientale dei luoghi.

(2) Subordinatamente al rispetto di tali condizioni e fatto salvo quanto stabilito ai commi 3 e 4, nei manufatti censiti si ammettono pertanto destinazioni d'uso residenziali ed agricole, nonché didattico-turistiche quali:

- agriturismo, con particolare riferimento all'agriturismo in baita previsto dalla legislazione vigente;
- esercizi extra-alberghieri rurali;
- attività artigianali caratteristiche (lavorazione del legno, produzione di scandole per coperture, ecc.);
- commercio al dettaglio con esercizi di vicinato finalizzati prevalentemente alla commercializzazione di prodotti tipici di valle ed attività multiservizio.

(3) Il recupero dei manufatti a fini residenziali deve essere limitato all'utilizzo abitativo di tipo temporaneo, saltuario, stagionale, con l'esclusione dell'utilizzo abitativo di tipo permanente. A tal fine gli interventi di recupero ad abitazione temporanea devono rispettare i requisiti igienico-sanitari specifici di cui all'art. 66, comma 1.

(4) Le unità edilizie con tipologia deposito sono manufatti di limitate dimensioni utilizzati in passato come pertinenze degli edifici rurali principali. Per tali manufatti è prescritto il mantenimento dell'uso accessorio/pertinenziale a servizio della destinazione d'uso insediata nell'edificio principale di riferimento e dell'attività di manutenzione ambientale delle proprietà circostanti.

(5) Al fine di favorire la permanenza di testimonianze simboliche d'attività e di modi costruttivi del passato, ampliando la conoscenza degli usi e costumi e tradizioni della popolazione locale tramite percorsi di turismo culturale, si auspica il recupero di taluni manufatti a destinazione pubblica, quali sedi di museo, o il ripristino di antichi mulini, segherie, ecc.

(6) Al fine di incentivare l'utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale montano, incrementando l'offerta turistica e valorizzando la fruizione del territorio comunale d'alta quota, il PRG individua in cartografia con apposita perimetrazione e simbologia di specifico riferimento normativo * le aree destinate prioritariamente, ma non necessariamente, alla ricettività extra-alberghiera degli "alberghi diffusi" di cui all'art. 36 bis della L.P. 15.05.2002 n. 7 e s.m.i. ed art. 28 bis del rispettivo regolamento di attuazione (D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg).

(7) Nelle aree di cui al precedente comma 6, subordinatamente alla stipula con il Comune di apposita convenzione, i manufatti censiti possono essere adibiti ad unità abitative di "albergo diffuso" integrate tra loro da servizi centralizzati da localizzare

NORME DI ATTUAZIONE

prioritariamente nelle “Zone per attrezzature di servizio all'albergo diffuso” di cui all'art. 78.

Art. 60 **Tipologie edilizie**

(1) Nell'ambito del censimento del patrimonio edilizio tradizionale montano esistente sono state individuate diverse tipologie, che presentano caratteristiche storiche architettoniche espressive della tradizione costruttiva locale: **baita, maso, casa rurale, deposito ed edificio speciale**. Gli elementi descrittivi di tali tipologie sono riportati nel *“Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano”*.

(2) In relazione alla tipologia edilizia individuata ed attribuita ad ogni singola unità edilizia (riportata sulla specifica scheda tecnica) le presenti norme, congiuntamente ai criteri esposti nel *“Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano”*, individuano gli interventi ammissibili per tutti i manufatti censiti.

Art. 61 **Categorie e modalità di intervento**

(1) Per la natura di questo strumento programmatico tutti gli interventi, su qualsiasi unità edilizia e per ogni categoria di intervento, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio (espressi con l'adozione delle tipologie individuate e descritte nell'abaco tipologico), del decoro dei prospetti e dei materiali, nonché del contesto rurale e paesistico in cui lo stesso si colloca. A sensi dell'art. 77 della L.P. 15/2015, le modalità di intervento sul patrimonio edilizio tradizionale montano esistente sono articolate nelle seguenti categorie:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

(2) L'insieme degli interventi riconducibili alle suddette categorie sono riportati sinteticamente negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Questi interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti commi e di ogni altra specifica prescrizione contenuta nel presente Titolo 4° e nel *“Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano”*, come stabilito all'art. 21.

(3) La definizione *“edificio da recuperare”* all'interno delle categorie d'intervento riportate sulle schede tecniche del patrimonio edilizio tradizionale montano è rappresentativa di uno stato di degrado dell'unità edilizia, comunque da assoggettare alla categoria della ristrutturazione edilizia mediante intervento di ripristino filologico (vedi anche art. 19, comma 2, art. 22, comma 1, lett. a) e art. 62). Per quanto riguarda le unità edilizie con definizione *“rudere senza ricostruzione”* si rimanda a quanto stabilito all'art. 22, comma 1, lett. c).

(4) Gli interventi edilizi di recupero non possono comportare la demolizione e la successiva ricostruzione delle strutture murarie del rustico esistente, come stabilito all'art. 104, comma 4 della L.P. 15/2015. Sono fatti salvi i casi di demolizione e ricostruzione ai

NORME DI ATTUAZIONE

sensi dell'art. 106, comma 1 della L.P. 15/2015; in tali casi può essere consentita la ricostruzione del manufatto su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

(5) Particolari disposizioni eventualmente inserite come "vincoli progettuali" nella scheda tecnica dei manufatti assumono valore prescrittivo nella progettazione ed esecuzione degli interventi.

Art. 62 **Ripristino filologico**

(1) I manufatti individuati come *"edifici da recuperare"* sulle singole schede tecniche sono soggetti all'intervento di ripristino filologico, come stabilito al comma 1, lettera a) del precedente art. 22.

(2) Qualora l'individuazione diretta sul manufatto delle caratteristiche volumetriche e tipologiche sia incerta ed in assenza di documentazione storica attendibile, in particolare per quanto riguarda i limiti dimensionali preesistenti, l'intervento di recupero mediante ripristino filologico deve rispettare, oltre a quanto disposto dalle presenti norme per tutti gli edifici censiti, anche le seguenti prescrizioni:

a) tipologia baita:

- rispetto del sedime planimetrico individuabile sul posto, salvo eventuale possibilità di ampliamento riportata sulle singole schede tecniche;
- piano inferiore seminterrato con altezza massima interna pari a m. 2,30 e quota del piano di calpestio coincidente con la quota del terreno naturale, rilevabile lungo il perimetro del manufatto, più bassa;
- piano rialzato/sottotetto in continuità con le murature del piano sottostante e di altezza massima interna sulla linea di banchina della copertura pari a m. 1,90 compreso il travetto di orditura secondaria;
- copertura a due falde, orientate secondo la direzione prevalente nell'intorno, con pendenza del 40-50%, gronda sporgente tra i 60 e gli 80 cm. e timpano in legno, eventualmente con *wirdoch*;

b) tipologia maso:

- rispetto del sedime planimetrico individuabile sul posto, salvo eventuale possibilità di ampliamento riportata sulle singole schede tecniche;
- piano inferiore seminterrato con altezza massima interna pari a m. 2,40 e quota del piano di calpestio coincidente con la quota del terreno naturale, rilevabile lungo il perimetro del manufatto, più bassa;
- piano rialzato in continuità con le murature del piano sottostante e di altezza massima interna pari a m. 2,50;
- piano sottotetto/soffitta in continuità con le murature del piano sottostante e di altezza massima interna sulla linea di banchina della copertura pari a m. 0,50 compreso il travetto di orditura secondaria;
- copertura a due falde, orientate secondo la direzione prevalente nell'intorno, con pendenza del 40-50%, gronda sporgente tra i 80 ed i 100 cm. e timpano in legno, eventualmente con *wirdoch*;

c) tipologia deposito:

- rispetto del sedime planimetrico individuabile sul posto;
- piano unico, comprensivo di tutto il volume del manufatto, entro e fuori terra, dal piano di calpestio alle falde di copertura;
- copertura a due falde, orientate secondo la direzione prevalente nell'intorno, con pendenza del 40-50%, gronda sporgente tra i 40 ed i 60 cm. e timpano in legno;
- altezza (H) massima del manufatto pari a m. 2,50.

NORME DI ATTUAZIONE

d) **tipologia edificio speciale:** è obbligatorio uno studio tipologico specifico.

(3) Eventuali “interventi particolari” riportati sulle singole schede tecniche dei manufatti prevalgono sulle prescrizioni del precedente comma 2, limitatamente ai punti in contrasto.

(4) Nella realizzazione del recupero filologico non sono ammesse modificazioni all'andamento naturale del terreno (scavi, rinterri) se non quelle strettamente necessarie all'attuabilità dell'intervento.

CAPITOLO II – AMPLIAMENTI VOLUMETRICI

Art. 63 **Condizioni d'ampliamento**

(1) Gli ampliamenti volumetrici dei manufatti tradizionali montani devono di norma essere evitati. Potranno essere ammessi, con carattere di eccezionalità e solo se motivati da specifiche esigenze distributive, funzionali ed igienico sanitarie, laddove concorrano almeno due delle seguenti condizioni:

- non è possibile il cambio di destinazione d'uso del manufatto per manifesta impossibilità di garantire un utilizzo confacente alle esigenze dei possessori;
- la tipologia originaria del manufatto è tale da non essere stravolta formalmente dall'intervento di ampliamento;
- il nuovo tipo raggiunto con l'intervento di ampliamento sia già testimoniato in edifici esistenti.

(2) Gli ampliamenti laterali ed in sopraelevazione sono disciplinati dai successivi artt. 64 e 66 e non sono cumulabili tra di loro. Gli ampliamenti volumetrici interrati sono disciplinati dal successivo articolo 65.

(3) Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai manufatti con tipologia “*deposito*”, per i quali non è consentito alcun tipo di ampliamento se non quello in abbassamento del piano di calpestio di cui all'art. 65, comma 2.

(4) Nella realizzazione degli ampliamenti previsti agli articoli seguenti dovranno essere utilizzati materiali analoghi a quelli presenti evitando elementi architettonici avulsi dal contesto di appartenenza, estremamente lavorati o sovradimensionati. Dovranno pertanto essere riproposte le tecniche costruttive già presenti e consolidate, “distinguendosi” comunque come elemento nuovo dalle preesistenze, con la messa in opera di materiali tradizionali secondo l'uso consolidato.

(5) Gli ampliamenti, concessi a sensi del presente Capo II, sono ammessi indipendentemente dalla destinazione urbanistica di zona attribuita all'area su cui il manufatto censito ricade.

Art. 64 **Ampliamento laterale**

(1) Gli ampliamenti laterali sono costituiti da un corpo aggiunto che affianca il manufatto principale, lateralmente o posteriormente rispetto al lato a valle. Tali

NORME DI ATTUAZIONE

ampliamenti devono essere realizzati secondo i tre tipi alternativi definiti 1, 2 e 3 raffigurati negli allegati di cui alle seguenti pagine.

(2) L'ampliamento "*Tipo 1*" è ammissibile principalmente là dove già presente una struttura che evidenzia il precedente inserimento di un volume analogo. In questo caso è possibile riproporre simmetricamente il corpo aggiunto di analoghe dimensioni.

(3) Gli ampliamenti "*Tipo 2*" e "*Tipo 3*" devono essere studiati con proporzioni dimensionali e rapporti volumetrici adatti a non stravolgere la morfologia dell'impianto originario.

(4) L'ampliamento "*Tipo 3*" non è ammissibile nel caso si debba sensibilmente modificare l'assetto orografico del terreno.

Art. 65 ***Ampliamento interrato***

(1) I manufatti tradizionali possono essere ampliati in interrato per individuare servizi igienici o angoli cottura e locali destinati al deposito, che per motivi dimensionali non abbiano trovato collocazione all'interno del perimetro del corpo principale. E' pertanto ammessa l'aggiunta di un corpo totalmente interrato, anche esterno al sedime del manufatto, da destinarsi esclusivamente a tali funzioni, purché le murature perimetrali non vengano demolite, salvo la parte strettamente necessaria all'accesso. L'intervento deve rispettare le dimensioni massime riportate nel "*Tipo 4*" allegato.

(2) E' anche ammesso l'abbassamento della quota del piano di calpestio del piano inferiore dei manufatti, fino ad un massimo di cm. 15 o fino al raggiungimento delle altezze minime interne stabilite all'art. 67, comma 1, lettera c), ogniquale volta risulti opportuno l'aumento delle dimensioni verticali degli ambienti e relativi accessi mantenendo inalterata la struttura dei solai e delle architravi delle porte esterne/interne.

(3) Tutti gli ampliamenti in interrato non possono compromettere i caratteri morfologici e naturali del sito e devono prevedere il ripristino dell'andamento naturale del terreno a lavori ultimati. E' ammesso il ricorso ad elementi architettonici che consentano l'illuminazione/areazione degli ambienti ricavati.

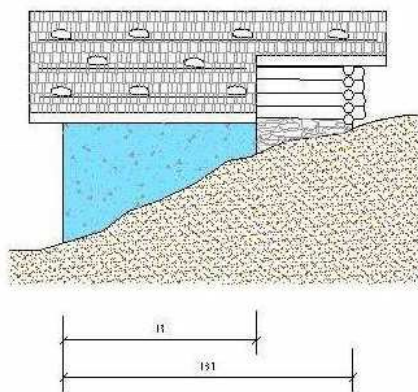
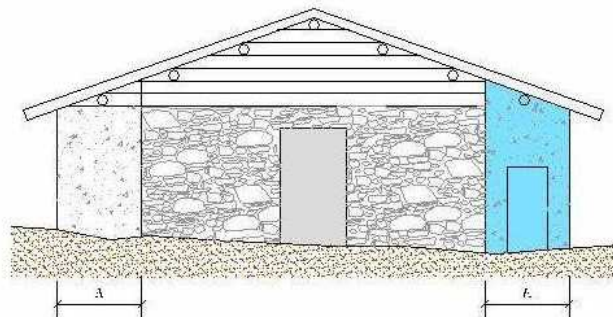
(4) Gli ampliamenti in interrato possono essere realizzati anche in aggiunta agli eventuali ampliamenti laterali o in sopraelevazione disciplinati dagli articoli 64 e 66. E' fatta salva la realizzazione delle intercapedini areate strettamente necessarie a garantire la salubrità degli ambienti.

Art. 66 ***Ampliamento per sopraelevazione***

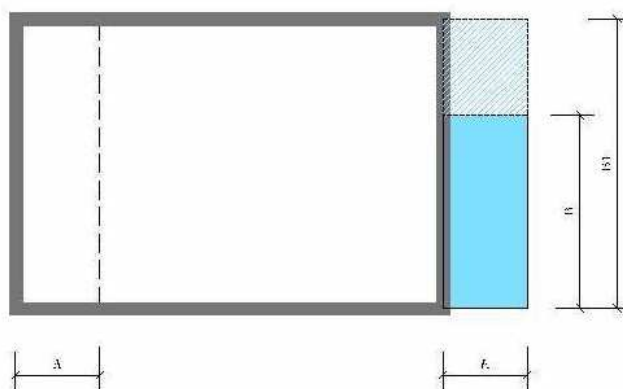
(1) I manufatti tradizionali possono essere ampliati per sopraelevazione, al fine di migliorare la funzionalità dei sottotetti, con aumento massimo in altezza pari ad 1 metro, senza modifica delle caratteristiche della copertura (pendenza, numero delle falde, ecc.). L'intervento deve prevedere la continuità delle murature perimetrali.

NORME DI ATTUAZIONE

AMPLIAMENTO LATERALE TIPO 1



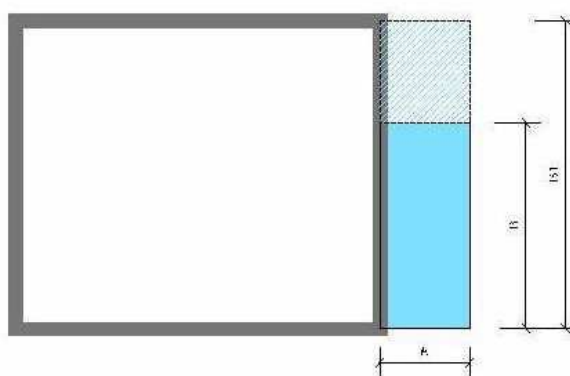
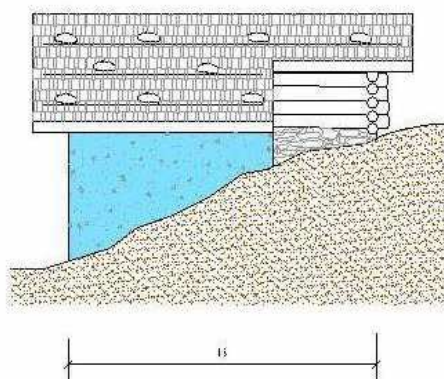
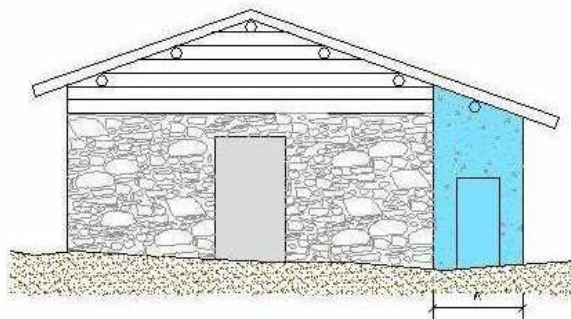
A = max 3,00 mt
B; B1 = variabile secondo la
conformazione del
profilo del terreno



NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

AMPLIAMENTO LATERALE TIPO 2

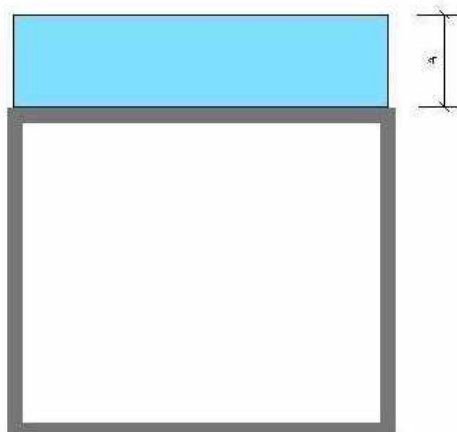
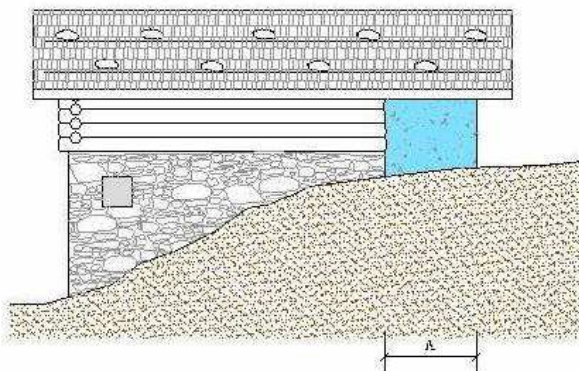
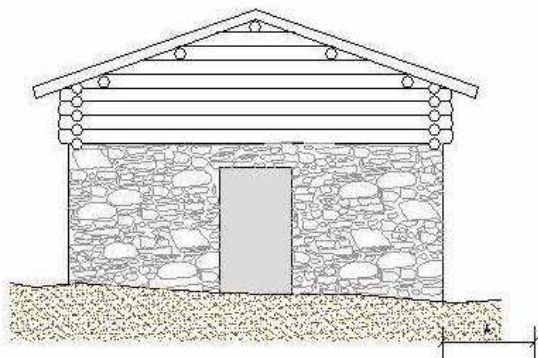


A = max 3,00 mt
B; B1 = variabile secondo la
conformazione del
profilo del terreno

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

AMPLIAMENTO TIPO 3

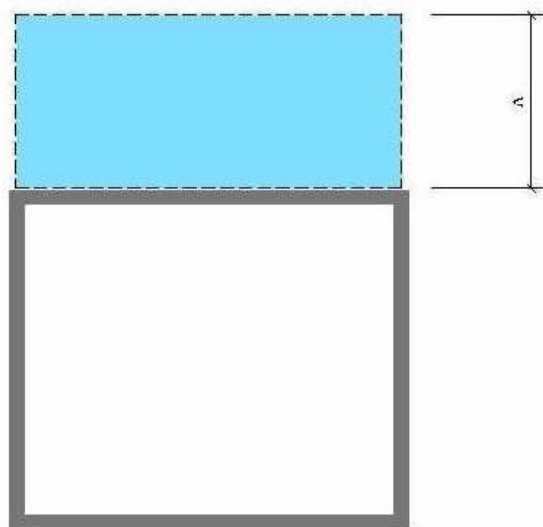
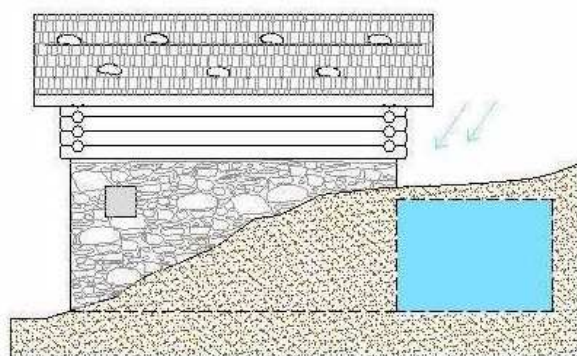


A = max 3,00 mt

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

AMPLIAMENTO TIPO 4



A = max 2,50 mt

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

CAPITOLO III – NORME PARTICOLARI DI UTILIZZO E INFRASTRUTTURAZIONE

Art. 67

Requisiti igienico-sanitari dei locali

(1) I manufatti recuperati a fini abitativi non permanenti (utilizzo temporaneo/stagionale/turistico) possono avere requisiti igienici sanitari non conformi a quelli previsti dal regolamento edilizio e dalla normativa vigenti per la residenza ordinaria, bensì rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **Servizi igienici** - il manufatto recuperato deve avere almeno un servizio igienico dotato di wc, lavabo ed eventualmente doccia, munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno. I nuovi servizi igienici dovranno di norma essere contenuti all'interno del perimetro del manufatto originario. Qualora ciò non sia attuabile è possibile prevedere l'addizione di un nuovo volume come specificato negli articoli relativi agli ampliamenti.
- b) **Cottura** – per gli spazi destinati alla cottura, collocati all'interno dei volumi esistenti e/o in ampliamento, non è prescritto un dimensionamento minimo. Essi devono comunque essere muniti di apertura esterna o di ventilazione diretta sull'esterno.
- c) **Altezze dei locali** - le altezze minime dei locali a piano terra non possono essere inferiori a m. 2,20. Per i locali voltati è ammessa un'altezza minima al colmo di m. 2,30. Nei locali sottotetto l'altezza media ponderale deve essere di almeno m. 1,80.
- d) **Aerazione/illuminazione** - i rapporti aeroilluminanti minimi dei locali devono essere di 1/20 della superficie del loro piano di calpestio, fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera a).

(2) I manufatti recuperati a destinazione d'uso diversa da quella di cui al comma 1, comunque prevista all'art. 59, devono rispettare i requisiti stabiliti nelle rispettive leggi di settore.

Art. 68

Isolamento termico

(1) Sono ammessi interventi finalizzati all'isolamento termico dei locali tramite la realizzazione di contro-pareti con interposti pannelli di isolamento.

(2) Sono da preferire soluzioni tecnologiche che, oltre a non stravolgere la funzione estetica delle pareti in legno non modifichino estremamente la funzione strutturale delle stesse.

Art. 69

Scarichi

(1) Lo smaltimento delle acque nere del patrimonio edilizio tradizionale montano va effettuato possibilmente mediante allacciamento alla fognatura comunale, in conformità allo specifico Regolamento comunale.

(2) Nelle zone sprovviste di fognatura, gli scarichi reflui vanno smaltiti secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26.01.1987 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE

(3) Per il recupero dei manufatti ricadenti in area di rispetto idrogeologico della Carta delle risorse idriche della P.A.T. dovranno essere individuati dei punti di dispersione dei reflui esternamente all'area di rispetto della sorgente interessata, secondo le prescrizioni suggerite da opportuna perizia geologica.

(4) Nel caso di interventi concernenti l'ampliamento di aziende zootecniche si dovrà tener conto, all'atto di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in sede d'esame della richiesta del permesso di costruire, della compatibilità dell'ampliamento con le aree circostanti, con particolare riferimento alle reali possibilità di accumulo e di smaltimento delle deiezioni animali.

(5) La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o il rilascio del permesso di costruire sono subordinati alla presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico, così come previsto dall'art. 32, comma 1 del suddetto T.U.L.L.P.P.

Art. 70 **Approvvigionamento idrico**

(1) Il patrimonio edilizio tradizionale montano va allacciato, ove possibile, alla condotta idrica dell'acquedotto potabile comunale.

(2) Nelle zone sprovviste di acquedotto potabile, l'approvvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme:

- da sorgenti integre;
- da pozzi autorizzati a scopo potabile;
- da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti;
- da acque piovane raccolte in vasche di decantazione e rese potabili con trattamenti opportuni.

(3) L'eventuale riscaldamento dell'acqua nell'impianto idrico-sanitario può ottenersi con l'uso dell'apporto energetico mediante il posizionamento di pannelli solari, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 29 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

Art. 71 **Approvvigionamento energetico**

(1) L'approvvigionamento dell'energia elettrica potrà essere ottenuto con allacciamento alla rete comunale, ove esista, oppure con generatori autonomi o con il posizionamento di celle fotovoltaiche, secondo i criteri di cui all'art. 29 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(2) Per la preparazione dei pasti e per l'eventuale riscaldamento degli ambienti è preferibile l'uso dell'energia rinnovabile ed ecocompatibile tipica del posto quale la legna da ardere. L'utilizzo della legna quale fonte energetica è oltremodo utile al fine di incentivare la coltivazione dei boschi, attigui ai manufatti, che spesso si trovano in situazioni di abbandono.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 6°

ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE

CAPITOLO I – ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Art. 72

Caratteristiche generali delle zone per insediamenti residenziali

(1) Le zone per insediamenti residenziali sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente, ma non esclusivamente, alla residenza e sono differenziate in:

- zone di completamento;
- zone di nuova espansione.

Caratteristiche e disposizioni specifiche di tali zone sono disciplinate nei successivi artt. 73 e 74.

(2) Al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui ai segg. artt. 73 e 74 e secondo le prescrizioni in esse contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

(3) Sono anche ammesse le attività commerciali specificate nel Titolo 11°, gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, nonché piccole attività agricole, produttive e artigianali, purché non inquinanti né moleste.

(4) Nelle zone situate in prossimità di aree occupate da edifici o infrastrutture che possono indurre disagi di tipo ambientale (quali ad esempio: odori, insetti molesti, rumori, fumi, ecc.), la progettazione di nuovi interventi edilizi o di interventi che comportano trasformazione della destinazione d'uso dovrà considerare tutte le criticità, prevedendo altresì tutti gli accorgimenti e dispositivi (fasce di verde inedificato interposte fra edifici esistenti e nuove costruzioni, barriere vegetali, dune, alberature, siepi, barriere fisiche, ecc.) utili all'eliminazione o al contenimento delle problematiche ambientali riscontrate. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste in Leggi specifiche.

(5) Negli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77, comma 1, lett. g) della L.P. 15/2015, con esclusione delle costruzioni accessorie/pertinenziali, almeno 1/5 del lotto va riservato a Superficie permeabile.

Art. 73

Zone residenziali di completamento

(1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria e che presentano spazi idonei all'insediamento di nuovi edifici. Esse sono individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "B103_P".

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(2) In queste zone il PRG si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione Convenzionata. L'intervento edilizio diretto può riguardare ogni intervento specificato all'art. 13, comma 3; in ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitato alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate.

(3) Le zone residenziali di completamento si distinguono a seconda degli indici e parametri ad esse applicati e sono indicate in cartografia nel modo seguente:

a) con la sigla "B1" le zone in cui valgono i seguenti indici massimi:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,35 mq./mq.;
- altezza in numero di piani (Hp) = n. 3
- altezza del fronte = 8,00 m.;

b) con la sigla "B2" le zone in cui valgono i seguenti indici massimi:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,45 mq./mq.;
- altezza in numero di piani (Hp) = n. 3
- altezza del fronte = 9,00 m.;

(4) Per gli interventi di nuova costruzione è stabilito un lotto minimo di mq. 400.

(5) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento delle superfici nette e delle altezze esistenti, anche se eccedenti i limiti di zona.

(6) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è inoltre consentito l'ampliamento della superficie utile netta (Sun) degli edifici esistenti nei seguenti limiti, purché la destinazione d'uso sia compatibile con le funzioni ammesse all'art. 72:

- del 20% per i primi 500 mq. di Sun;
- del 10% per la parte di superficie che eccede i 500 mq. di Sun.

In alternativa è consentito l'ampliamento dell'esistente fino al raggiungimento di una superficie utile netta complessiva che non ecceda più del 20% la superficie massima stabilita dall'applicazione degli indici di zona.

(7) Gli ampliamenti definiti al comma precedente possono essere realizzati con un limite di altezze eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di m. 1,00 ovvero nel rispetto dell'altezza dell'edificio esistente se superiore.

(8) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.

Art. 74 ***Zone residenziali di nuova espansione***

(1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione, con le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 72 delle presenti norme.

(2) In queste zone il PRG si attua a mezzo di piani attuativi di cui all'art. 5 delle presenti norme (piani di lottizzazione).

(3) Le zone residenziali di nuova espansione sono riportate in cartografia con apposita retinatura, il codice-*shp* "C101_P" e la sigla "C1". In esse valgono i seguenti indici massimi:

- indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,40 mq./mq.;

NORME DI ATTUAZIONE

- altezza in numero di piani (Hp) = n. 3
- altezza del fronte = 9,00 m.;

(4) Nell'area soggetta a piano di lottizzazione situata nei pressi dei masi Ronca-Casari l'edificazione dovrà essere attuata in coerenza con il contesto insediativo esistente, tramite un'attenta analisi dei caratteri compositivi e tipologici dell'architettura tradizionale locale.

Nella progettazione del piano attuativo dovranno essere rispettati i criteri di tutela ambientale, paesaggistica e culturale del Titolo 12° e le prescrizioni di seguito indicate:

- a) sia le opere di infrastrutturazione (viabilità, parcheggi, ...) che i nuovi edifici e relative aree di pertinenza vanno realizzati assecondando il più possibile l'andamento naturale del terreno;
- b) vanno studiati attentamente i collegamenti con gli insediamenti storici posti nelle vicinanze e con la viabilità e le infrastrutture pubbliche esistenti;
- c) lo studio tipologico-formale delle costruzioni deve contenere anche le previsioni inerenti l'eventuale realizzazione di terrazzamenti e muri di sostegno, di legnaie, garage esterni ed altri manufatti accessori;
- d) nella scelta dei materiali da costruzione va privilegiato l'uso del legno;

L'indice urbanistico individuato per i vari lotti in applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale di cui al comma 3 può essere incrementato fino al 10% a seguito dell'impegno (da disciplinare nella convenzione di lottizzazione) ad allacciare i nuovi edifici all'impianto comunale di teleriscaldamento con centrale a biomassa.

(5) In attesa dell'approvazione del piano attuativo, in queste zone sono consentiti esclusivamente gli interventi stabiliti all'art. 49, comma 2 della L.P. 15/2015.

CAPITOLO II – AREE MISTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

Art. 75 Zone miste rurali

(1) Si tratta di zone previste in adiacenza a piccoli nuclei abitati disseminati nel territorio, dove prevale un'attività agricola a conduzione prettamente familiare; sono destinate ad ospitare gli interventi edilizi strettamente commisurati alle esigenze lavorative nonché alla realizzazione della prima casa di coloro che risultino residenti nel Comune, o che vi abbiano risieduto in passato per più di quattro anni continuativi.

(2) In tali zone, individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "C105_P", sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 12, comma 3, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 ed a condizione che si armonizzino per tipologia, profili, andamento, materiali e caratteri costruttivi, agli insediamenti preesistenti. Gli interventi devono anche rispettare quanto stabilito all'art. 72, commi 4 e 5.

(3) In particolare, nelle nuove costruzioni dovranno preferibilmente essere adottati i seguenti accorgimenti e modalità costruttive:

- riduzione al minimo dei riporti e degli scavi, assecondando il più possibile la morfologia del territorio;
- utilizzo di materiali tradizionali quali legno, pietra, intonaco;
- utilizzo di tecniche e modalità costruttive che si rifacciano a quelle tradizionali;

NORME DI ATTUAZIONE

- uso della pietra locale a vista (raso sasso) o intonacata, nella realizzazione del basamento e fino all'impalcato del primo piano. I piani superiori potranno essere realizzati completamente in legno, nella tipologia denominata "blockbau";
- infissi e serramenti in legno, nei tipi tradizionali;
- eventuali balconi e collegamenti verticali in legno, nei tipi tradizionali con listelli verticali (alla trentina) o con assito orizzontale;
- tetto generalmente a due falde con copertura in scandole o, in alternativa, lamiera liscia goffrata zincata;
- abbaini limitati al minimo indispensabile, realizzati per assicurare adeguati rapporti illuminotecnici dei sottotetti, nelle dimensioni e tipi ricorrenti nell'edificato tradizionale.

(4) Nelle zone miste rurali valgono i seguenti indici e parametri:

- lotto minimo = 500 mq.;
- indice di util. fondiaria (Uf) massimo = 0,25 mq./mq.;
- superficie utile netta (Sun) massima = 300 mq.;
- altezza in numero di piani (Hp) = n. 2
- altezza del fronte massima = 7,50 m.

(5) I nuovi alloggi devono avere i requisiti di "prima abitazione", come definita all'art. 87, comma 4, lett. a) della L.P. 15/2015.

(6) Sugli edifici esistenti, non classificati come edifici storici sparsi, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche eccedendo i limiti di cui al comma 4, e quelli di demolizione. Per destinazioni diverse da quelle di cui al comma 1 non sono consentiti aumenti della superficie utile netta (Sun) e del numero delle unità abitative.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 7°

ZONE DESTINATE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITA' ECONOMICHE

CAPITOLO I – ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

Art. 76 Zone per attività produttive

(1) Il PRG individua in cartografia con apposita retinatura, il codice-*shp* "D104_P" e la sigla "L", le zone produttive del settore secondario di livello locale.

(2) Le zone produttive del settore secondario di livello locale sono destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 33, commi 1, 2, 6 e 11 delle norme di attuazione del PUP, secondo quanto stabilito al Titolo V, Capo III della L.P. 15/2015 ed al Titolo IV, Capo II del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Per gli esercizi commerciali valgono le disposizioni dell'art. 101.

(3) A tali fini nelle zone per attività produttive è ammesso ogni intervento specificato all'art. 13, comma 3, nel rispetto dei seguenti indici e parametri massimi:

- rapporto di copertura (Rc) = 60%
- altezza del fronte = 9,00 m.

(4) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Legisl.). Il progetto di nuovi insediamenti dovrà comunque essere corredato da una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore.

(5) Sugli edifici esistenti con destinazione diversa da quella prevista per la zona, non classificati come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza modifiche della destinazione d'uso esistente e senza aumento del numero delle eventuali unità abitative.

CAPITOLO II – ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 77 Zone ricettive-alberghiere

(1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere a carattere turistico, esistenti e da realizzare. Per attrezzature ricettive-alberghiere si intendono gli esercizi alberghieri definiti dall'art. 5 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e relativo Regolamento di esecuzione. E' inoltre ammessa la realizzazione di soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie), attività riconducibili alla cura della persona (centro benessere, d'estetica, massaggi, ecc.) ed esercizi commerciali nei limiti richiamati all'art. 100.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(2) Le zone ricettive-alberghiere sono riportate con apposita simbologia, codice-shp "D202_P" e la sigla "T" nelle tavole di Piano.

(3) In queste zone vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti ed è possibile insediarne di nuove, utilizzando ogni intervento edilizio di cui all'art. 13, comma 3 nel rispetto dei seguenti indici massimi:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,70 mq./mq.;
- altezza in numero di piani (Hp) = n. 4
- altezza del fronte = 10,00 m.

(4) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento delle superfici nette e delle altezze esistenti, anche se eccedenti i limiti di zona.

(5) E' ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il proprietario o custode dell'attività, stanze per il personale nonché una ulteriore unità abitativa al fine di garantire la continuità gestionale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 119 della L.P. 15/2015 ed all'art. 96 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

Art. 78 ***Zone per attrezzature di servizio all'albergo diffuso***

(1) Sono zone destinate prevalentemente alla ricettività turistica extra-alberghiera a gestione unitaria intesa a promuovere l'utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale montano mediante la realizzazione di servizi centralizzati per l'esercizio degli "alberghi diffusi", nelle quali sono ammesse anche strutture a servizio dello sci di fondo e dell'escursionismo nelle sue varie declinazioni, nonché bar e ristoranti.

(2) In tali zone, individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-shp "D205_P", sono ammesse esclusivamente attrezzature compatibili con le attività di cui sopra e precisamente:

- a) strutture destinate ai servizi centralizzati dell'albergo diffuso di cui all'art. 36 bis della L.P. 15.05.2002 n. 7 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg.), con sale ristoranti, bar, lavanderie, magazzini e depositi;
- b) servizi igienici, spogliatoi e locali per il soccorso degli escursionisti e l'asciugatura di indumenti ed attrezzature;
- c) spazi destinati al noleggio di attrezzature (sci, ciaspole, biciclette, ecc.), alla sciolinatura, alla ricarica di bici elettriche, e simili;
- d) punti vendita e spazi destinati alla promozione di prodotti tipici locali, nel rispetto di quanto stabilito nel Titolo 11°;
- e) ricoveri per animali domestici e d'affezione;
- f) parcheggi a servizio delle attività insediate.

(3) In queste zone vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature esistenti ed è possibile insediarne di nuove (alle condizioni del comma 4) utilizzando ogni intervento edilizio di cui all'art. 13, comma 3 nel rispetto dei seguenti indici massimi:

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,40 mq./mq.;
- altezza in numero di piani (Hp) = n. 2
- altezza del fronte = 6,00 m.

(4) L'edificazione dei lotti liberi è subordinata alla stipula con il Comune di apposita convenzione che vincoli la nuova costruzione dei servizi centralizzati dell'albergo diffuso

NORME DI ATTUAZIONE

alla gestione unitaria di almeno sette unità abitative, aventi i requisiti di cui alla L.P. 7/2002, ubicate in manufatti ricadenti nel perimetro delle aree di cui all'art. 59, comma 6 e censiti come "Patrimonio edilizio tradizionale montano".

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 8°

ZONE AGRICOLE, AGROPASTORALI E BOSCHIVE

CAPITOLO I – AREE AGRICOLE

Art. 79 Zone agricole - norme generali

(1) Le zone agricole sono le aree di fondamentale importanza per la salvaguardia e valorizzazione dell'attività agricola che svolgono anche una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica, del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico.

(2) Esse consistono in tutte le superfici utilizzate e utilizzabili all'uso agricolo e possono comprendere degli appezzamenti definibili bosco ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agricola e testimonianza dell'attività colturale del passato recente. L'eventuale passaggio all'utilizzo agricolo di tali appezzamenti è subordinato all'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi di Legge (LL.PP. 11/2007 e 15/2015).

(3) In tali zone, qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata al miglioramento della produzione agricola/zootecnica, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche morfologiche, colturali e naturalistiche dei luoghi. E' vietata ogni alterazione dei quadri paesistici esistenti. Sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie, nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale. Sono comunque ammesse le bonifiche agrarie e le sistemazioni del terreno connesse con lo svolgimento dell'attività agricola nonché i cambi di coltura, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla L.P. 11/2007.

(4) Le zone agricole sono individuate con apposita simbologia nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 e si dividono in:

- a) zone agricole (art. 80);
- b) zone agricole di pregio (art. 81);
- c) zone agricole di tutela ambientale (art. 82).

I relativi articoli integrano quanto specificato in termini generali per tutte le aree, nel presente articolo.

(5) Fatte salve le norme specifiche di zona, per la nuova costruzione e per il cambio di destinazione d'uso dei manufatti nelle zone agricole si dovranno rispettare le seguenti disposizioni di carattere igienico sanitario:

- a) le nuove stalle e relative concimaie dovranno essere distanti almeno 50 m. dalle zone per insediamenti a prevalenza residenziale, zone destinate prevalentemente ad attività economiche e zone per attrezzature di servizio;
- b) le nuove stalle e relative concimaie dovranno distare dalle abitazioni non meno di m. 30. Tale distanza non si applica all'abitazione del conduttore agricolo, all'unità abitativa per garantire la continuità gestionale ed alle foresterie, le quali comunque non devono essere in collegamento diretto con la stalla e vanno possibilmente situate sopravvento;

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

- c) le nuove stalle e relative concimaie dovranno distare non meno di m. 20 dalle strade provinciali e non meno di m. 50 da serbatoi e prese d'acqua potabile;
- d) le nuove abitazioni dovranno distare dalle stalle e relative concimaie non meno di m. 20. Tale distanza non si applica all'abitazione del conduttore agricolo, all'unità abitativa per garantire la continuità gestionale ed alle foresterie, per le quali vale quanto specificato alla precedente lettera b).

(6) Oltre alle nuove costruzioni specificate nei singoli articoli di zona, soggette a vincolo di destinazione d'uso perenne ai sensi dell'art. 112, comma 5 della L.P. 15/2015, è ammessa:

- a) la realizzazione di volumi pertinenziali interrati, per una superficie netta massima di mq. 100, in aderenza o posti entro una distanza di m. 50 dagli edifici esistenti, anche se classificati come storici sparsi o ricadenti all'interno del perimetro degli insediamenti storici limitrofi, purché finalizzati ad un uso connesso con quello dell'edificio esistente e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa;
- b) la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, secondo quanto stabilito all'art. 112, comma 6 della L.P. 15/2015 ed art. 84 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(7) Gli edifici esistenti alla data 25.06.1993 (vedi art. 112, comma 11 L.P. 15/2015) ricadenti nelle zone agricole di cui al comma 4, non classificati come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, possono essere ristrutturati ed ampliati nei limiti di cui all'art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015, solo per garantire la funzionalità delle destinazioni d'uso in atto e l'attività agricola.

(8) Gli interventi di cui al precedente comma 7 non possono comportare aumento del numero degli alloggi eventualmente presenti nell'edificio, fatta eccezione per:

- a) garantire la continuità gestionale dell'azienda e per la creazione di foresterie adibite ad alloggio dei lavoratori stagionali, secondo quanto stabilito all'art. 80 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.;
- b) realizzare una ulteriore unità abitativa come "prima abitazione" di coloro che risultino residenti da almeno quattro anni o abbiano risieduto in passato per più di quattro anni continuativi nell'edificio, purché esistente alla data 25.06.1993. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il richiedente individua se stesso e/o eventuali altri come destinatari del nuovo alloggio, i quali, oltre a dover avere i suddetti requisiti inerenti la residenza, devono rispettare i requisiti di cui all'art. 87, comma 4, lett. a) della L.P. 15/2015;
Nella convenzione devono anche essere fissate le sanzioni stabilite dal Comune per l'inosservanza agli impegni stabiliti.

(9) Gli edifici esistenti ricadenti nelle zone agricole di cui al comma 4, non classificati come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, possono inoltre essere utilizzati per svolgere l'attività agrituristica, nel rispetto della disciplina provinciale (L.P. 19.12.2001 n. 10, D.P.P. 13.03.2003 n. 5-126/Leg, D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg). A tal fine gli edifici possono essere ampliati nei seguenti limiti:

- fino al raggiungimento di una superficie totale di 450 mq. di Sun, ovvero di 100 mq. di Sun in ampliamento qualora la Sun esistente ecceda i 350 mq.
- altezza del fronte m. 9,00, ovvero quella dell'edificio esistente se più alta.

(10) In applicazione dell'art. 112, comma 11 della L.P. 15/2015, gli edifici esistenti che ricadono nelle zone agricole di cui al comma 4, aventi un volume fuori terra (Vft) di

NORME DI ATTUAZIONE

almeno mc. 250, qualora dismessi dall'uso originario alla data 25.06.1993, e comunque non classificati come storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, possono essere ristrutturati senza aumento di volume e possono essere destinati alla residenza nel limite di una sola unità abitativa. Tali interventi sono consentiti in alternativa a quelli ammessi dai precedenti commi 7 e 9.

(11) La viabilità rurale minore non indicata dal PRG deve essere realizzata nel rispetto di quanto stabilito all'art. 113 della L.P. 15/2015.

(12) All'interno delle aree di rispetto degli insediamenti storici (art. 38) non si applicano i precedenti commi da 6 a 10. In tali aree, oltre al normale esercizio dell'attività agricola, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza incremento dell'altezza massima del fronte e modificazione della destinazione d'uso dell'edificio e del numero delle unità abitative esistenti.

(13) Per ogni intervento edilizio ed ogni attività agricola-pascoliva che interferisce con l'ecosistema idrografico è comunque necessario rispettare quanto stabilito al Capitolo III del Titolo 3° (artt. 26, 27, 28 e 29).

Art. 80 **Zone agricole**

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 37 delle norme di attuazione del PUP e precisate dal PTC, dove, per l'accertata qualità dei suoli e per l'entità degli investimenti, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche vanno considerate come esigenze primarie. Tali zone sono individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-shp "E103_P".

(2) In queste zone, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 79, sono ammesse esclusivamente le attività produttive agricole di cui all'art. 37, commi 3, 4 e 5 delle norme di attuazione del PUP, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 112, 114 e 115 della L.P. 15/2015 ed al Titolo IV, Capo I del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(3) Fatto salvo quanto stabilito all'art 79, gli interventi in queste zone devono rispettare i seguenti indici e parametri:

a) per la realizzazione di tettoie:

- lotto minimo = 1.500 mq.;
- superficie coperta (Sc) massima = 20 mq.;
- altezza del fronte massima = 3,50 m.;

Le tettoie potranno raggiungere la dimensione massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona (m. 9) se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a m. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità.

b) per interventi diversi da quelli della lett. a):

- lotto minimo = 3.000 mq.;
- indice di util. fondiaria (Uf) massimo = 0,04 mq./mq.;
- superficie utile netta (Sun) massima = 400 mq.;
- altezza del fronte massima = 8,00 m.

Nel caso in cui l'attività dell'azienda sia di indirizzo zootecnico l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è elevato a 0,05 mq./mq. e la superficie utile netta (Sun) massima viene elevata a 500 mq.

NORME DI ATTUAZIONE

(4) Ai fini del computo della superficie fondiaria (Sf) è ammesso l'accorpamento di più particelle ai sensi dell'art. 112, comma 3 della L.P. 15/2015 e dell'art. 89 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(5) I precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano nelle aree di rispetto degli insediamenti storici (art. 38).

Art. 81 **Zone agricole di pregio**

(1) Sono le zone individuate ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del PUP e precisate dal PTC, caratterizzate da elevata qualità colturale, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.

(2) Queste zone, individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "E104_P", comprendono anche, ai sensi dell'art. 112, comma 4 della L.P. 15/2015, quelle aree boscate oggetto di trasformazione di coltura ad uso agrario eseguita nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia (art. 16 L.P. 11/2007), fatta salva l'attribuzione di altra destinazione urbanistica a seguito di apposita variante al PRG.

(3) Ai fini della tutela produttiva e paesistica, nelle aree agricole di pregio sono ammessi, di norma, esclusivamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo e quelli di cui al precedente articolo 79, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

(4) Qualora sussistano le condizioni richieste dall'art. 38, comma 4 delle norme di attuazione del PUP sono consentiti anche gli interventi di cui al precedente articolo 80. Tale disposizione non si applica nelle aree di rispetto degli insediamenti storici (art. 38).

Art. 82 **Zone agricole di tutela ambientale**

(1) Sono zone di rilevanza locale individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "E109_P" che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati, assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate.

(2) Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica esistente è da valutarsi con particolare cautela. Sono comunque consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento o trasformazione delle colture agricole.

(3) Oltre agli interventi di cui all'art. 79, in queste zone sono consentiti:

- costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, tettoie, con strutture prevalentemente in legno per un massimo di 40 mq. di superficie coperta (Sc) e con altezza del fronte massima di 4 m., su un lotto minimo di 3.000 mq.;
- realizzazione di tunnel permanenti.

(4) Per gli interventi di cui al precedente comma i soggetti devono essere iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese agricole sezione prima o seconda.

NORME DI ATTUAZIONE

(5) I precedenti commi 3 e 4 non si applicano per le zone agricole di tutela ambientale ricadenti nelle aree di rispetto degli insediamenti storici (art. 38). E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 79, comma 12.

Art. 83 **Zone per aziende agricole ed attrezzature di supporto**

(1) Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.

(2) In tali zone, indicate in cartografia con ulteriore retinatura in aggiunta a quella agricola di zona ed il codice-*shp* "E205_P", è ammessa la realizzazione di:

- a) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;
- b) stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, il deposito e la manutenzione di materiali e utensili, la preparazione di mangimi, l'assistenza e il riposo del personale;
- c) magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
- d) serre e tunnel permanenti.

(3) Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, salvo un alloggio per il custode o il titolare dell'azienda, con volume urbanistico (Vt) massimo di 400 mc.

(4) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 50% del volume destinato all'attività produttiva.

(5) In tali zone il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi (P.L.C.); redatti a cura dei privati interessati o dell'Amministrazione comunale competente.

(6) Gli Indici e parametri massimi sono i seguenti:

- rapporto di copertura (Rc) = 65%, per la realizzazione di serre il rapporto è elevato all'80%;
- altezza del fronte = 8,00 m.

(7) Sugli edifici esistenti con destinazione diversa da quella prevista per la zona, non classificati come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza modifica della destinazione d'uso esistente e senza aumento del numero delle unità abitative.

CAPITOLO II – AREE PASCOLIVE

Art. 84 **Zone a pascolo**

(1) Si tratta delle zone destinate prevalentemente all'attività colturale di alta quota, all'alpeggio, al pre - e al post – alpeggio, nelle quali sono ammessi anche rifugi e posti di ristoro. E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata

NORME DI ATTUAZIONE

dall'attività di maneggio. Tali zone svolgono anche una funzione essenziale di salvaguardia del sistema idrogeologico e dell'equilibrio geologico in generale nonché di tutela della biodiversità del sistema paesaggistico alpino.

(2) Esse consistono in tutte le superfici utilizzate e utilizzabili a pascolo o prato di montagna e possono comprendere degli appezzamenti definibili bosco ai sensi dell'art. 2 della L.P. 11/2007, che presentano marcata attitudine agropastorale e testimonianza dell'attività colturale del passato recente. L'eventuale passaggio a pascolo/prato di tali appezzamenti è subordinato all'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi di Legge (LL.PP. 11/2007 e 15/2015).

(3) In tali zone, individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "E107_P", sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti:

- a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse, nonché l'apertura di nuove strade nel rispetto di quanto stabilito all'art. 113 della L.P. 15/2015;
- b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
- c) piazzali di deposito legname a servizio delle aree boschive limitrofe;
- d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente degli edifici esistenti, purché strettamente necessari a garantirne l'adeguamento funzionale. Sono ammessi interventi di ampliamento fino al 40% della *Sun* solo nel caso che l'intervento sia destinato a scopo produttivo o agrituristico, di rifugio e ristoro per gli escursionisti o per il miglioramento dell'alloggio di coloro che risultino residenti in tali zone da almeno quattro anni o che vi abbiano risieduto in passato per più di quattro anni continuativi. Gli interventi dovranno rispettare l'altezza del fronte massima di m. 7,50, fatto salvo il mantenimento di altezze maggiori preesistenti. Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita potranno essere effettuati per aggiunte laterali fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto dell'ampliamento massimo consentito;
- e) edificazione di nuovi fabbricati, destinati agli usi di cui al comma 1, quali ricoveri di animali, magazzini, depositi e locali per la lavorazione dei prodotti dell'alpeggio, nonché costruzioni con destinazione agrituristica. Nei soli casi di stretta connessione rispetto a tali costruzioni ed in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda, sono ammessi alloggi temporanei per gli addetti alle attività zootecniche. Tale edificazione dovrà rispettare le condizioni del comma 4 ed i seguenti indici e parametri:
 - lotto minimo = 3.000 mq.;
 - indice di util. fondiaria (*Uf*) massimo = 0,03 mq./mq.;
 - superficie utile netta (*Sun*) massima = 1.000 mq.;
 - altezza del fronte massima = 7,00 m.

(4) Per le nuove costruzioni sono necessarie le seguenti condizioni:

- i richiedenti il titolo edilizio possono essere le Amministrazioni comunali, le Amministrazioni separate di usi civici, Società fra allevatori o contadini iscritti all'Archivio provinciale delle Imprese agricole a termine della L.P. 11/2000;
- la superficie fondiaria (*Sf*) non sia inferiore a 7.500 mq., calcolata anche mediante accorpamento di più particelle di proprietà del richiedente ubicate nel territorio del Comune o dei comuni limitrofi;
- le particelle da accorpare risultino sulla base dei fogli di possesso terreni agrari (esclusi quindi i terreni qualificati come alpe, bosco, improduttivo, palude, stagno e particelle edificiali);

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

- le particelle in accorpamento siano all'interno delle seguenti zone previste dal PRG: zone agricole (vedi art. 79, comma 4) e zone a pascolo;
- il titolo edilizio è subordinato alla trascrizione, sull'apposito registro, di tutte le particelle accorpate per l'individuazione della superficie fondiaria (Sf);
- il titolo edilizio è subordinato alla stipula di apposita convenzione che preveda il vincolo di non alienabilità del manufatto separatamente dai fondi del lotto.

(5) Per le zone poste a quote superiori ai 1.600 metri s.l.m., oltre agli interventi precedenti, possono essere realizzati i rifugi alpini di cui alla L.P. 8/93, per una superficie utile netta (Sun) di mq. 250, da definirsi con apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.

(6) Sono vietati i tunnel permanenti e le serre propriamente dette.

(7) Per ogni intervento edilizio ed ogni attività agricola-pascoliva che interferisce con l'ecosistema idrografico è comunque necessario rispettare quanto stabilito al Capitolo III del Titolo 3° (artt. 26, 27, 28 e 29). Fatti salvi i vincoli e divieti stabiliti dalla Carta delle risorse idriche per le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto idrogeologico, l'Amministrazione comunale può limitare o vietare il pascolo all'interno delle zone di protezione ai fini della tutela delle risorse idropotabili.

CAPITOLO III – AREE BOSCHIVE ED ALPESTRI

Art. 85 ***Zone boschive forestali***

(1) Sono zone, individuate in cartografia con apposita retinatura ed il codice-*shp* "E106_P", caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste (vedi art. 2 L.P. 11/2007), radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione, coerentemente con i principi di protezione del territorio e di sostenibilità ambientale.

(2) Nelle zone a bosco sono consentiti gli interventi ammessi dal piano forestale e montano di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11, nonché le attività di cui all'art. 40 delle norme di attuazione del PUP e le opere pubbliche di infrastrutturazione del territorio.

(3) Sugli edifici esistenti, non classificati come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza modifiche della destinazione d'uso esistente e senza aumenti della superficie utile netta (Sun) e del numero delle unità abitative.

(4) La cartografia di piano riporta con apposita simbologia ed il codice-*shp* "Z602_P" la perimetrazione dell'area individuata in passato come discarica di materiali inerti (mai attivata). In tale area deve essere rispettata la specifica disciplina di settore, in particolare il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 e s.m.i. e relative disposizioni attuative nonché il vigente Piano smaltimento rifiuti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (P.S.R.C.), fino ad avvenuto stralcio, dallo stesso, della previsione di discarica.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

Art. 86

Zone ad elevata integrità

(1) Le zone ad elevata integrità sono costituite prevalentemente dagli ambienti impervi d'alta quota, in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

(2) Le zone ad elevata integrità sono riportate, con apposita retinatura ed il codice-*shp* "E108_P", nella cartografia del Piano.

(3) In queste zone, caratterizzate dalla presenza di rocce, rupi boscate, ghiaioni, ed altri elementi ad elevata naturalità di grande valenza ambientale e paesistica, sono consentite solamente:

- a) le opere, infrastrutture tecniche a difesa del suolo, le canalizzazioni, le opere di difesa idraulica e simili;
- b) l'eventuale utilizzazione alpestre del suolo;
- c) punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi;
- d) percorsi e spazi di sosta.

(4) Per le zone ad elevata integrità superiori ai 1.600 metri, oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione, da parte di Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione con il Comune, di rifugi alpini di cui alla L.P. 8/93, per una superficie utile netta (Sun) di mq. 250.

(5) Sugli edifici esistenti, non classificati come edifici storici sparsi o patrimonio edilizio tradizionale montano, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza modifiche della destinazione d'uso esistente e senza aumenti della superficie utile netta (Sun) e del numero delle unità abitative.

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 9°

ZONE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO

CAPITOLO I - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 87

Zone per attrezzature e servizi pubblici

(1) Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Esse sono individuate in cartografia con apposita retinatura e suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative, indicate con la sigla "ca" ed il codice-shp "F201_P", nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni pubbliche ed associazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, sportive, di vigilanza e protezione civile, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione, nonché edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali, indicate con la sigla "sc" ed il codice-shp "F203_P", nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc. Nell'area situata in località Rindel-Schofpruck sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione, ripristino e valorizzazione ad uso didattico-museale dell'antica segheria e del sito circostante, alle condizioni di cui al comma 8;
- zone per attrezzature sportive al coperto, indicate con la sigla "s", apposito simbolo ed il codice-shp "F209_P", nelle quali è ammessa la realizzazione di costruzioni ed impianti per lo sport da praticarsi prevalentemente in ambienti chiusi o coperti (palestre, campi da pallavolo, ecc.), con relativi spazi a parcheggio e accessori.

(3) Queste zone devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificatamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al precedente comma 2. La realizzazione di parcheggi, anche interrati, e la destinazione a verde pubblico sono sempre ammessi nelle zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale elencate nel presente articolo.

(4) In tali zone il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione approvata dal Comune per la destinazione d'uso e l'utilizzo. A tali effetti è ammesso ogni intervento specificato all'art. 13, comma 3, nel rispetto dei seguenti indici massimi:

- rapporto di copertura (Rc) = 50%;
- altezza del fronte = 12,00 m., fatta eccezione per quanto stabilito al comma 5.

(5) Nella zona per attrezzature sportive al coperto situata in loc. Ronca l'edificazione è ammessa limitando al massimo gli interventi fuori terra; l'altezza massima dovrà comunque essere compresa interamente sotto la quota individuata dalla sommità del muro di contenimento esistente in prossimità del lato nord-est della chiesa di S. Felice (p.ed. 396 C.C. Fierozzo).

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(6) Al fine di migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile (allegato A della L.P. 6/2017), negli interventi di nuova costruzione di edifici ed in quelli di ristrutturazione edilizia devono essere previsti, in misura adeguata, degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette, compatibilmente con la disponibilità di spazio.

(7) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni del Regolamento edilizio comunale.

(8) Nell'area per attrezzature scolastiche e culturali situata in località Rindel-Schofpruck la progettazione di eventuali nuove strutture dovrà essere preceduta dalla redazione di una perizia nivologica che, analizzando nel dettaglio il fenomeno valanghivo atteso, possa escludere il coinvolgimento dagli effetti della valanga o, in alternativa, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza. L'accesso all'area durante la stagione invernale o periodi contraddistinti da forte innevamento sul territorio deve essere preceduto da una valutazione della Commissione locale valanghe, istituita ai sensi dell'art. 5 della L.P. 21/82.

CAPITOLO II – VERDE PUBBLICO

Art. 88 ***Zone a verde pubblico***

(1) Le zone a verde pubblico, individuate in cartografia con apposita retinatura, il codice-*shp* "F301_P" e la sigla "VP", comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e per attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.

(2) La viabilità e i parcheggi di servizio verranno delimitati con idonea piantumazione avente funzione di barriera visiva e filtro per i gas di scarico delle auto. Tutta la zona del parcheggio vera e propria verrà sistemata con il graticolato di cemento e seminata con erbe adatte al calpestio.

(3) Nelle zone a verde pubblico non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici massimi:

- rapporto di copertura (Rc) = 2%;
- altezza del fronte = m. 5,50.

(4) In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 10°

ZONE E RETI DI INFRASTRUTTURAZIONE

CAPITOLO I – INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA MOBILITA'

Art. 89 **Viabilità**

(1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione, o a soggetti privati previa convenzione con il Comune.

(2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni.

(3) Il PRG divide la viabilità comunale in tre categorie:

- a) viabilità principale: individuata in cartografia distintamente per strade "esistenti", "di potenziamento" o "di progetto" con apposite retinature e rispettivi codici-*shp* "F501_P", "F502_P" e "F503_P". Tale viabilità è rappresentata dalle "strade di IV categoria" ovvero la viabilità di interesse provinciale individuabile con la S.P. n. 135 "Sinistra Fersina";
- b) viabilità locale: individuata in cartografia (non necessariamente in modo esaustivo) distintamente per strade "esistenti", "di potenziamento" o "di progetto" con apposite retinature e rispettivi codici-*shp* "F601_P", "F602_P" e "F603_P". Tale viabilità è rappresentata dalle "altre strade" ovvero le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e la rete viabile interna alle zone specificatamente destinate all'insediamento. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre due categorie;
- c) strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
 - strade ad uso esclusivo di accesso ai fondi agricoli;
 - strade forestali principali esistenti, individuate ai sensi della L.P. 11/2007 e D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. e s.m.i.;
 - strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.).

Tale viabilità minore non fa parte della zonizzazione del PRG; essa è indicata, quantomeno i tracciati principali, nell'ambito della simbologia di base della corografia, quale elemento che caratterizza il contesto rurale, determinando l'accessibilità veicolare alle aree agro-silvo-pastorali, al patrimonio edilizio tradizionale montano e ad altri siti significativi del territorio comunale.

(4) A ciascun tipo di strada è assegnata la larghezza totale della piattaforma stradale risultante dalla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i., fatto salvo quanto stabilito dal D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. e s.m.i. relativamente alle strade forestali. Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui al successivo art. 90.

(5) Per le strade aperte al pubblico transito non individuate nella cartografia di piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nella sopra citata delibera provinciale.

NORME DI ATTUAZIONE

(6) I tracciati e le dimensioni delle strade del PRG sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

(7) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburante.

(8) All'interno del centro abitato e/o delle zone specificatamente destinate all'insediamento, nei tratti stradali di nuova costruzione nonché nei tratti esistenti soggetti a potenziamento vanno previsti, ogni qual volta possibile, su uno o entrambi i lati, marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 1,50.

(9) L'eventuale assenza nella cartografia del PRG di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

(10) All'interno del centro abitato e/o delle zone specificatamente destinate all'insediamento è sempre ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso a servizio dell'edificazione, salvo specifiche limitazioni di zona.

(11) Fuori dalle zone specificatamente destinate all'insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal PRG in conformità con le previsioni dell'articolo 113 della L.P. 15/2015.

(12) L'apertura di nuovi accessi carrabili sulla viabilità pubblica e la modifica di quelli esistenti devono essere autorizzate dall'Ente pubblico competente secondo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione (D.lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).

(13) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Art. 90

Fasce di rispetto stradale

(1) Le fasce di rispetto stradale sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui alle tabelle in coda al presente articolo. Tali distanze si misurano dal limite stradale per le strade esistenti ed esistenti da potenziare e dall'asse stradale per le strade di progetto.

(2) Per la viabilità principale (strade di IV categoria) tali fasce sono riportate indicativamente nelle carte di Piano con apposita simbologia ed il codice-shp "G103_P". Qualora si riscontrassero non corrispondenze o problemi di carattere interpretativo tra quanto rappresentato cartograficamente e quanto disposto dalle presenti norme del PRG, prevale quanto stabilito all'interno dell'apparato normativo.

(3) Le fasce di rispetto stradale non possono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere per l'eventuale

NORME DI ATTUAZIONE

rettifica, allargamento e miglioramento di tratti stradali esistenti e quelle di cui ai seguenti commi.

(4) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti e sempre che non rechino pregiudizio alla circolazione stradale:

- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e impianti tecnologici a rete in genere;
- recinzioni, secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- stazioni di pompaggio e serbatoi idrici;
- pozzi;
- metanodotti, serbatoi di gas GPL e simili, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi;
- parcheggi, secondo le modalità previste dall'art. 91 delle presenti N.A.;
- strutture ed impianti di manutenzione stradale;
- depositi di legname.

(5) Nelle fasce di rispetto sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio come definite dall'art. 11 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e gli impianti di manutenzione stradale. Potranno inoltre essere realizzati fabbricati pertinenziali, garage interrati ed opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto previsto all'art. 6 della Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i.

(6) Le zone indicate come fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle singole zone.

(7) L'abbandono o mutamento di attività insediate nelle fasce di rispetto, determinano automaticamente l'obbligo di attenersi a parametri e normative di zona.

(8) Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona, comprese le entità in ampliamento, purché rispettino le disposizioni della Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i., art. 6, comma 3.

(9) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 9), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 6, lett. l) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(10) L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia, può vietare o far arretrare scavi, riporti, muri di sostegno, recinzioni, rampe di accesso ed altri manufatti, qualora questi possano pregiudicare la sicurezza stradale, eventuali allargamenti della sede stradale pubblica o la realizzazione di nuova viabilità prevista dal PRG.

(11) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni della legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e del D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

(12) Gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'Ente competente nella gestione o realizzazione della

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

strada, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, ai sensi dell'art. 6, comma 7 dell'Allegato alla Del.G.P. n. 890 dd. 05.05.2006 e s.m.i. In particolare i nuovi accessi carrabili devono essere autorizzati dall'Ente competente secondo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione (D.lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).

(13) L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – artt. 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – art. 26).

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno degli insediamenti storici perimetrati e delle zone residenziali soggette a piano attuativo			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
IV CATEGORIA	5	15	25
ALTRE STRADE	2,50	5	7,50

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento con esclusione degli insediamenti storici perimetrati e delle zone residenziali soggette a piano attuativo			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
IV CATEGORIA	7,50	15	25
ALTRE STRADE	5	7,50	10

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento			
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO
IV CATEGORIA	15	30	45
ALTRE STRADE	10	20	30

Art. 91 **Parcheggi**

(1) Nelle tavole di piano sono indicate con apposita retinatura le zone destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

richiedono spazi a ciò destinati. I parcheggi esistenti sono individuati con il codice-shp "F305_P" e la sigla "P", quelli di progetto con il codice-shp "F306_P" e la sigla "P-PR".

(2) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 90 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.

(3) I parcheggi pubblici o di pubblico interesse disciplinati dai precedenti commi 1 e 2 vengono realizzati dall'Amministrazione comunale, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati o mediante convenzione con soggetti privati. La concessione è regolata da apposita convenzione che ne stabilisce la durata e l'eventuale passaggio al Comune, al termine di essa, degli impianti e delle aree.

(4) Gli interventi di realizzazione di nuovi parcheggi ad accesso diretto sulla strada provinciale devono essere preventivamente concordati con il Servizio Gestione Strade della P.A.T. che esprimerà il parere di competenza in base ad elementi progettuali di dettaglio, evitando per quanto possibile la creazione di accessi "a pettine".

(5) Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, resta obbligatorio il rispetto della disciplina provinciale in materia di spazi di parcheggio pertinenziale.

Art. 92

Piazzole per elicottero

(1) Sono aree individuate dal PRG con apposita retinatura, codice-shp "F215_P" e la sigla "h", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto degli spazi destinati al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

(4) La realizzazione delle piazzole è subordinata alla predisposizione di una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore (Legge 447/95, D.M. 31.10.1997, D.P.C.M. 14.11.1997).

Art. 93

Percorsi pedonali, ciclabili e piste per lo sci di fondo

(1) Al fine di migliorare le condizioni ambientali, riqualificare la qualità degli spazi urbani e valorizzare le attrattive storico-culturali e turistiche del territorio comunale, il PRG individua i principali percorsi pedonali, ciclabili e ciclopeditoni. I tracciati di tali percorsi, individuati con apposita simbologia, codice-shp "F448_P" e la sigla "Pc" nelle tavole di piano ai sensi dell'art. 3 della L.P. 11.06.2010 n. 12, hanno valore orientativo e, pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo di progetto.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(2) Anche se non specificatamente indicati in cartografia sulle tavole di Piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili e per lo sci da fondo di nuova previsione, nonché ai tracciati escursionistici.

(3) Analogamente vanno valorizzate e potenziate le piste per lo sci di fondo, quali percorsi destinati all'utilizzo invernale situati nelle zone agrosilvopastorali e spesso coincidenti con percorsi ciclopedonali e con la viabilità minore esistente in quota. Per esse sono ammessi gli interventi strettamente necessari per la regolarizzazione del fondo e la sistemazione delle livellette o per eliminare eventuali ostacoli ed interferenze lungo le percorrenze stradali.

(4) In particolare, l'utilizzo delle piste da fondo coincidenti con la carreggiata della viabilità rurale e boschiva potrà essere consentito solamente previa chiusura al transito veicolare o comunque subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci nei punti di interferenza con i veicoli.

(5) I percorsi pedonali, ciclabili e per lo sci di fondo aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. Nella loro realizzazione dovrà essere salvaguardata l'attività agricola e garantito l'accesso ai fondi.

CAPITOLO II – INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 94

Zone con vincolo cimiteriale e fasce di rispetto cimiteriale

(1) Le zone indicate con apposita retinatura, codice-shp "F801_P" e la sigla "c" nelle tavole di Piano, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.

(2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garages per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.

(3) Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 5 della L.P. 15/2015 e riportate con apposita simbologia ed il codice-shp "G101_P" nelle tavole di Piano.

(4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i servizi e le strutture relativi alla conduzione del cimitero e/o connessi con l'attività cimiteriale, nonché le opere pubbliche o d'interesse pubblico e altri interventi compatibili, secondo quanto stabilito all'art. 62, comma 2 della L.P. 15/2015 ed art. 9 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.

(5) Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono inoltre ammessi gli interventi di recupero previsti all'art. 62, commi 3 e 4 della L.P. 15/2015, purché realizzati nel rispetto della destinazione urbanistica di zona e relativi indici e parametri.

NORME DI ATTUAZIONE

(6) La struttura cimiteriale può essere ampliata nella fascia di rispetto cimiteriale. L'ampliamento è subordinato al contestuale ampliamento della fascia di rispetto cimiteriale.

Art. 95 ***Zone per impianti di smaltimento rifiuti***

(1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio.

(2) La realizzazione dell'isola ecologica (centro raccolta materiali) rappresentata sulla cartografia di piano con apposita retinatura, codice-shp "L104_P" e la sigla "Crm", prevista in località "Rio Prighel" dalla variante urbanistica adottata dal Consiglio comunale di Fierozzo con delibera n. 3 di data 30.01.2006, è subordinata alla sistemazione del sito secondo le indicazioni e prescrizioni contenute nello studio geologico redatto nel giugno 2008 allegato alla documentazione della precitata variante.

(3) Nella progettazione degli interventi andranno comunque ricercate le soluzioni più idonee al contenimento della rumorosità degli impianti ed all'armonizzazione degli stessi con l'ambiente ed il paesaggio circostanti.

Art. 96 ***Reti di trasporto energetico***

(1) Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico-ambientale.

(2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrato. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.

(3) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.

(4) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, elettrodotti per il trasporto dell'energia, ecc. (vedi anche art. 97), oltre alle norme di settore si applicano le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi. In particolare, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, da determinarsi secondo le disposizioni del D.M.A. 29.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti", devono essere verificati i limiti e gli obiettivi fissati nel D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la popolazione dalle esposizioni ai campi magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Art. 97 ***Zone per infrastrutture tecnologiche ed impianti generatori di radiofrequenze***

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

(1) Il PRG individua con apposita retinatura, codice-shp "F803_P" e la sigla "T" le zone destinate ad ospitare le infrastrutture tecnologiche di rilevanza locale, suddivise a seconda del tipo di impianti installati o previsti:

- a) zone per impianti di teleriscaldamento a biomassa con relative attrezzature di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia (senza ulteriori segni contraddistinguenti);
- b) zone per impianti di ricezione e trasmissione radiotelevisiva ed altri impianti generatori di radiofrequenze, indicate con specifica simbologia.

(2) In tali zone il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione con il Comune.

(3) Per la progettazione ed installazione di ulteriori impianti di telefonia mobile, di telecomunicazione, di radiodiffusione e comunque altri impianti generatori di radiofrequenze si rinvia alle specifiche Leggi e regolamenti di settore vigenti nonché alle disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nello specifico valgono le "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (art. 61 della L.P. 10/98)" di cui al D.P.P. 20.12.2012 n. 25-100/Leg. emanato in coerenza con la Legge 22.02.2001, n. 36 ed il D.P.C.M. 08.07.2003.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 11°

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 98 Disciplina del settore commerciale

(1) Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del PRG alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Del.G.P. n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 99 Tipologie commerciali e definizioni

(1) Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e s.m.i. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.

(2) Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 100 Localizzazione delle strutture commerciali

(1) Sul territorio del Comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso, con le seguenti modalità:

- a) **negli insediamenti storici**, compresi quelli a carattere sparso individuati come **edifici storici sparsi** (artt. 30 e 31), è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Titolo 4°, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento, nonché alla preventiva autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza per i beni culturali.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

- b) **all'esterno degli insediamenti storici**, nel rispetto delle norme di zona e dei vincoli dettati dal PUP, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nelle seguenti aree, compatibili con la destinazione commerciale:
- zone residenziali di completamento e di nuova espansione (artt. 73 e 74);
 - zone miste rurali (art. 75);
 - zone per attività produttive (art. 76), nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 101;
 - zone ricettive-alberghiere (art. 77) nel rispetto di quanto stabilito all'art. 18 del D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione L.P. 7/2002);
 - zone per attrezzature di servizio all'albergo diffuso (art. 78);
 - zone per attrezzature e servizi pubblici, limitatamente alle zone identificate con la sigla "ca" (art. 87).
- c) nei manufatti censiti come **patrimonio edilizio tradizionale montano**, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato finalizzati alla commercializzazione di prodotti tipici locali, in coerenza con l'obiettivo di valorizzazione delle *"filieri diffuse sul territorio"* mediante la promozione integrata di turismo, agricoltura di montagna e qualità architettonica delineato dal PTC (art. 6.3, comma 2 delle norme tecniche di attuazione dello stralcio in adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale).

Art. 101

Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario

(1) Nelle zone per attività produttive (del settore secondario di livello locale) è ammessa l'attività di commercializzazione dei prodotti delle attività insediate nel rispetto di quanto stabilito all'art. 76, nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'art. 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

(2) Nelle zone produttive sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'art. 33, comma 1, lett. g) delle norme di attuazione del PUP;
- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 33, comma 6, lett. c) delle norme di attuazione del PUP.

(3) Nelle zone produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, comma 3 della L.P. 15/2015.

Art. 102

Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

(1) Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 103 **Attività commerciali all'ingrosso**

(1) Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

(2) Nelle zone produttive di cui all'art. 76 sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'art. 33, comma 1, lettera g) delle norme di attuazione del PUP.

Art. 104 **Spazi di parcheggio**

(1) I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale;
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(3) L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(4) Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e ss.mm. (tabella A – Categoria C1).

(5) L'attività commerciale multiservizio di cui all'art. 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 105 ***Altre disposizioni***

(1) Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 106 ***Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti***

(1) Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno dei centri storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 107 ***Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti***

(1) Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

(2) L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno 5 anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 108 ***Criteri specifici nel caso di ampliamento in edifici dismessi da riqualificare***

(1) Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 109
Valutazione di impatto ambientale

(1) Per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 12°

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE, CULTURALE E PAESAGGISTICA

Art. 110 ***Criteri generali di tutela***

(1) Obiettivi della tutela sono la conservazione e la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere, o elevare, il livello del quadro esistente.

(2) La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele, condizioni o divieti gli interventi materiali che modificano lo stato territoriale e insediativo esistente e nel promuovere iniziative di miglioramento dell'ambiente e dei paesaggi ove necessario.

(3) I progetti, in particolare le relazioni allegate agli elaborati tecnici, devono illustrare e motivare le scelte progettuali proposte, presentando un'adeguata documentazione delle analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.

(4) Negli insediamenti, la tutela ambientale e paesaggistica concerne:

- a) l'ambientazione degli interventi edilizi nelle singole zone ed aree;
- b) la protezione paesaggistica degli spazi non edificati e la qualificazione del verde privato nelle aree di pertinenza degli edifici;
- c) la riqualificazione di strutture ed aree dismesse/fatiscenti.

(5) Negli spazi aperti, l'azione di tutela ambientale e paesaggistica riguarda:

- a) la tenuta generale dei luoghi, talvolta di interesse anche naturalistico;
- b) l'ambientazione delle opere stradali e degli altri interventi infrastrutturali;
- c) la difesa di specifiche aree agricole, particolarmente rilevanti anche in termini urbanistici, e la qualificazione generale di tutte le altre;
- d) la protezione e la valorizzazione dei boschi e dei pascoli;
- e) la protezione e la valorizzazione degli ambienti più delicati e significativi attorno ai corsi d'acqua e sui pendii d'alta quota dei monti;
- f) il recupero delle aree degradate.

(6) La tutela culturale riguarda principalmente la salvaguardia del patrimonio storico-tradizionale e la protezione e la valorizzazione di ulteriori elementi e siti del tessuto insediativo del passato (viabilità storica, manufatti minori di interesse storico-artistico, aree archeologiche e di interesse mineralogico, ecc.).

(7) Per i criteri specifici di tutela degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale si rimanda ai Titoli 4° e 5° delle presenti norme nonché alle disposizioni del *"Prontuario delle tipologie edilizie e degli interventi relativi agli insediamenti storici ed al patrimonio edilizio tradizionale montano"*.

(8) Sono fatti salvi i contenuti dei *"Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e degli spazi aperti"* del PTC e le eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal REC ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. d) ed e) della L.P. 15/2015.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

Art. 111

Criteri per l'ambientazione dell'edilizia corrente

(1) Le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, dove ammesse, devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Norme di attuazione. A tal fine l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione edilizia e fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli organi competenti, ha facoltà di imporre soluzioni progettuali diverse rispetto a quelle proposte nonché, sui beni esistenti, l'esecuzione di opere (tinteggiature, finiture, ecc.) e la rimozione di elementi quali: scritte, decorazioni, coloriture, insegne, sovrastrutture ed accessori di ogni genere, contrastanti con i presenti criteri.

(2) Al fine del corretto inserimento ambientale, le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia devono rispettare i criteri dei seguenti commi. In particolare vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a) i nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona;
- b) i materiali e i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti, devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. E' consentita la realizzazione di abbaini con tipologia tradizionale e finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti nel numero strettamente necessario per il corretto rapporto aero-illuminante dei locali sottostanti. L'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici deve rispettare le disposizioni degli artt. 29 e 30 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.;
- c) le murature, i serramenti, gli infissi, gli intonaci, le tinteggiature ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie e colori tradizionali della zona. Sono consentiti in ogni caso i colori della gamma ad utilizzo libero di cui alla Del.G.P. n. 277 dd. 22.02.2018. I serramenti esterni e le ante ad oscurio dovranno essere preferibilmente in legno. Eventuali grate o inferriate di protezione dovranno essere a disegno semplice;
- d) i nuovi volumi dovranno sempre inserirsi nell'andamento naturale dei terreni evitando al massimo gli sbancamenti ed i riporti di terreno nonché l'esecuzione di piazzali e di opere di sostegno eccessive. I muri di sostegno devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite. Quando realizzati, i muri di sostegno e contenimento dovranno essere preferibilmente in pietra locale faccia a vista. Gli scavi e i riporti dovranno essere minimizzati, conformando a questa esigenza gli sviluppi plano-altimetrici dei corpi di fabbrica, dai quali deriveranno le direzioni dei colmi dei tetti. Questi saranno preferibilmente a falde inclinate, con le usuali pendenze tradizionali (fra 35 e 50%) e col minor numero possibile di emergenze;
- e) le tipologie, i caratteri architettonici degli edifici e quelli morfologici e funzionali delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione dovranno essere sempre quelli più appropriati relativamente a ciascun contesto insediativo e paesaggistico;
- f) l'esecuzione dei singoli edifici e quella dei giardini, degli orti, dei piazzali, dei parcheggi, delle strade private di pertinenza e dei rispettivi arredi esterni (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovrà essere sempre concomitante ed integrata in progetti unitari. Le superfici pavimentate andranno razionalmente ridotte, a vantaggio di quelle sistemate a verde;
- g) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti dovranno risultare compatibili con le caratteristiche tipologiche e costruttive del manufatto da ampliare ed inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico.

NORME DI ATTUAZIONE

(3) Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, qualora ammessi, oltre alle indicazioni del comma precedente devono rispettare, preferibilmente, il sedime preesistente della costruzione. E' opportuna tuttavia la traslazione del sedime del fabbricato all'interno del lotto per:

- a) migliorarne l'inserimento nel contesto paesaggistico circostante;
- b) riequilibrarne la posizione dal punto di vista delle distanze dalle costruzioni, confini e strade, con spostamenti che non eccedano il raggiungimento delle distanze minime stabilite per i nuovi edifici;
- c) facilitare l'accessibilità pedonale e veicolare riducendo scavi e riporti negli spazi pertinenziali.

Negli interventi di demolizione va garantito il mantenimento di quelle parti del manufatto in cui venga rilevata, a giudizio dell'Organo preposto alla tutela del paesaggio, la presenza di elementi di pregio.

(4) Nelle aree inedificate vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione di giardini, orti, terreni coltivati, del verde e delle superfici pavimentate in genere e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali vari e quant'altro deturpa l'ambiente o ne costituisce pregiudizio.

In attesa dell'edificazione e della relativa infrastrutturazione, nelle zone specificatamente destinate all'insediamento non sono ammesse tecniche e mezzi di coltivazione dei suoli che possano comportare l'alterazione dei quadri paesistici esistenti. In tali zone non è ammessa ogni attività agricola che rechi disturbo e molestia agli insediamenti presenti nonché la trasformazione di coltura da agricola in forestale.

(5) L'installazione di elementi in vista per infrastrutture e servizi di interesse collettivo quali: cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, bacheche, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili, va progettata ed eseguita con particolare cura, sia nella scelta dei siti che negli elementi costruttivi, nelle opere e negli interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano e rurale. A tal fine il Comune potrà dotarsi di un apposito manuale tecnico-operativo nel quale indicare, sia le modalità di esecuzione, sia i siti dove collocare i chioschi, le cabine telefoniche, i cassonetti, i raccoglitori differenziati e gli analoghi elementi mobili o precari, le altre componenti fisico-funzionali della configurazione e dell'uso delle strade, delle piazze e dei giardini pubblici quali panchine, fioriere, recinzioni, lampioni, pennoni, fontane, strutture ed elementi delle insegne in genere e della pubblicità commerciale in particolare nonché della segnaletica stradale. Le insegne/segnaletiche devono contenere solo informazioni di pubblico interesse ed avere dimensioni ridotte.

(6) Nelle pavimentazioni delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al pubblico percorso quali: porticati, sotto passi, androni, corti ecc., vanno privilegiate le tecniche e i materiali più qualificati della tradizione locale, pur nel rispetto delle esigenze funzionali attuali. L'uso di manti bituminosi o cementizi va preferibilmente evitato a favore di quello di elementi lapidei posati con le tecniche riferibili alle migliori consuetudini locali.

(7) Le superfici non pavimentate dei fondi edificati devono essere sistemate a giardino, ad orto, a frutteto, a prato e/o piantumate con alberi e siepi di essenze locali, in conformità con i costumi e la tradizione locale. Gli spazi a parcheggio vanno preferibilmente inseriti nel verde e ombreggiati da alberi.

Oltre agli innumerevoli benefici, nell'utilizzo del verde, vanno comunque considerati anche tutti gli aspetti d'interferenza con le strutture insediative, prevenendo situazioni di conflittualità sulla base dei seguenti parametri:

NORME DI ATTUAZIONE

- in prossimità delle strade e dei percorsi ciclabili e pedonali deve essere evitato che le piantumazioni esistenti e di nuovo impianto possano creare situazioni di pericolo alla mobilità;
- le alberature, in particolare quelle di “prima grandezza” (con altezza superiore a m. 16), devono essere poste a debita distanza dalle abitazioni onde evitare danneggiamenti in caso di schianti per vento o neve;
- devono essere limitate le interferenze dell'ombreggiamento delle alberature con pannelli solari e fotovoltaici collocati nelle proprietà circostanti. Nella messa a dimora delle piante andrà ricercata la posizione più idonea e preferite specie arboree a foglia caduca.

(8) Il Sindaco ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, oggettistica, affissioni, ecc.) contrastanti con il carattere civile e i quadri storici degli abitati, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità. In particolare, sentita la Commissione edilizia comunale, può prescrivere mediante ordinanze:

- a) l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui prospetti e sulle coperture di edifici particolarmente degradati;
- b) l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle recinzioni private confinanti con spazi pubblici e non conformi alle tipologie ammesse o bisognose di sistemazione;
- c) la bonifica di opere non ultimate da tempo;
- d) la manutenzione periodica delle aree a verde pertinenziale incolte da tempo, in situazione di degrado o in fase d'imboschimento incontrollato;
- e) la rimozione dei depositi indecorosi e delle discariche di materiali e di rifiuti in pubblica vista.

In ogni caso i provvedimenti non potranno eccedere i limiti di legge vigenti in materia (art. 108 bis L.P. 15/2015, art. 192 D.Lgs.152/2006, art. 32 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L).

Art. 112

Criteri d'intervento per l'edilizia produttiva e commerciale

(1) I fabbricati ad uso artigianale/industriale e commerciale, ricadenti nelle zone a loro specificatamente destinate o in altre parti del territorio dov'è ammessa la loro presenza, dovranno risultare disposti regolarmente e orientati uniformemente secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche e dei caratteri topografici locali. Gli spazi liberi non usati per le attività produttive/commerciali dovranno essere sistemati a verde, possibilmente alberato.

(2) La progettazione di nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove possibile, essere sostituiti da scarpate inerbite.

(3) In termini generali tutte le aree con attività produttive sono luoghi destinati a servire attività lavorative ordinate in modo sistematico e regolate nei dettagli. Diviene pertanto importante l'influenza dell'uso di nuovi materiali percepibile in modo chiaro nella realizzazione delle architetture di progetto e nelle scelte progettuali. Devono essere indicate soluzioni architettoniche efficaci, tramite l'utilizzo di elementi tecnologicamente diversi e comunque validi. Per le coperture è preferibile la struttura tradizionale in legno a due falde.

NORME DI ATTUAZIONE

(4) I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.

(5) Gli spazi di pertinenza, gli arredi esterni e le recinzioni devono essere oggetto di una progettazione accurata, tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva/commerciale e ad evitare l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere chiaramente indicati i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi, che devono concorrere ad armonizzare gli edifici nel paesaggio.

(6) I sistemi del verde, ovvero barriere visive naturali, saranno preferibilmente collocati lungo il perimetro del lotto e potranno consistere in dune artificiali rinverdate, alberature ad alto fusto, siepi, dossi, che consentano di separare virtualmente la zona produttiva dal contesto circostante.

(7) Per preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione vanno osservate le seguenti avvertenze:

- a) le superfici di terreno denudato vanno rinverdate, anche solo mediante piantagione di alberi e/o arbusti, per favorire ed aumentare l'evaporazione;
- b) le pavimentazioni delle strade, dei piazzali, dei percorsi pedonali vanno eseguite con coperture filtranti e quindi devono essere preferibilmente in ghiaia o lastre di pietra locale su letto di sabbia, al fine di aumentare il percolamento profondo;
- c) il ruscellamento delle aree esterne pavimentate dovrà essere contenuto a mezzo di caditoie e/o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati onde diminuire la velocità dei deflussi superficiali.

(8) Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva/commerciale, collocare all'aperto del materiale, di qualsiasi natura e consistenza, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.

(9) Cartellonistica e segnaletica pubblicitaria in generale devono essere limitate al minimo indispensabile ed essere inserite nel contesto dell'attività produttiva/commerciale senza ricercare il contrasto visivo.

Art. 113 ***Ambientazione delle opere di infrastrutturazione***

(1) L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo che si possano scegliere e quindi realizzare le alternative tecnico-economiche di minor impatto paesaggistico e ambientale e che tutti gli eventuali effetti negativi residui siano ridotti al minimo, mediante idonee misure di mitigazione.

(2) Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di mitigare il contrasto tra l'opera ed il paesaggio e favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali e con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

NORME DI ATTUAZIONE

(3) Non sono ammesse le soluzioni progettuali che comportano massicci lavori di sbancamento e riporto, salvo che per ineludibili ragioni tecniche e in mancanza di alternative di minore impatto. Comunque, tali interventi vanno sempre mimetizzati accuratamente, impiegando le tecniche più idonee a ridurre gli impatti visivi generati, quali: azioni di rinverdimento e piantumazione con essenze arboree locali, finiture in pietrame dei muri. Sono pure escluse le soluzioni progettuali con viadotti e muri di sostegno di estensione e di altezza superiori ai minimi tecnicamente necessari, a favore della tecnica delle scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate, terre armate e simili.

(4) Le caratteristiche costruttive e formali dei vari tipi di manufatti e di opere d'arte stradali e le sistemazioni dell'arredo stradale vanno progettate mirando al loro perfetto inserimento nei quadri paesaggistici locali. Per la qualificazione delle delimitazioni stradali va limitato l'impiego di guardrail in acciaio, di recinzioni e cordone in elementi cementizi, di inferriate a rete, mentre è favorito l'impiego di robuste strutture lignee a disegno semplice o di ferro battuto e lavorato.

(5) La pavimentazione della rete viabile minore va di norma evitata, preferendo la sistemazione con materiale inerte stabilizzato. Qualora entità del traffico, pendenza delle livellette, ruscellamenti ed altre particolari situazioni rendano opportuna la pavimentazione della carreggiata stradale, va previsto preferibilmente l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali (selciati, acciottolati, ...) piuttosto che l'uso di manti bituminosi o cementizi.

(6) Nell'esecuzione di tutte le altre infrastrutture, puntuali o a rete, le opere in vista vanno eseguite con tecniche e materiali tradizionali, quali la pietra per le murature e il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc. L'impiego del cemento e delle strutture metalliche verrà ammesso solo laddove risulterà imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.

(7) Le strutture tecnologiche quali: cabine elettriche e altri manufatti degli elettrodotti, centraline di pompaggio e opere di presa degli acquedotti, impianti per le telecomunicazioni ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti ambientali e paesaggistici. Esse devono essere mascherate con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico. I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più possibile defilati rispetto alle vedute panoramiche, ed in modo particolare, rispetto alle strade di maggiore traffico.

(8) Le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi (linee elettriche, tubazioni, strade di cantiere, baraccamenti, cave di prestito, impianti di risalita, ecc.), una volta cessata la loro funzione, vanno smantellate e rimosse, e i loro sedimi devono essere sistemati ripristinando gli assetti precedenti dei terreni e della vegetazione.

(9) Le infrastrutture dismesse vanno smontate o demolite a cura dei titolari. I rispettivi sedimi devono essere sempre risistemati in modo da ricomporre i quadri ambientali e paesaggistici precedenti, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 114

Protezione paesaggistica delle aree agricole

(1) Le aree agricole sono unità paesaggistiche ed ambientali caratterizzate dalla dominanza di suoli coltivati o coltivabili e dalla presenza di insediamenti sparsi, anche di

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

carattere storico-tradizionale. La localizzazione di nuovi fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche, e all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo.

(2) Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, alla nuova edificazione di fabbricati isolati si preferisce quella di costruzioni accostate agli insediamenti esistenti. Solo le stalle ed i fienili vanno distanziati dagli altri fabbricati rurali, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto delle strutture insediative e con i relativi complessi agricoli, sempre opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.

(3) La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai caratteri prevalenti nell'ambito locale, con particolare riguardo a tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria. I materiali devono essere, in via prioritaria, quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate nel suddetto studio di analisi progettuale. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

(4) La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra, i muri di contenimento ed i percorsi veicolari e carrabili.

(5) I muri esistenti in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali della zona o simili (la pietra locale per i muri, il legno per i parapetti, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. In particolare per i muri di sostegno o contenimento va preferito il paramento in pietra locale a fuga profonda o il sistema finto secco.

(6) I percorsi storici vanno conservati, mantenendo possibilmente inalterate le caratteristiche originarie dei muri di contenimento e delimitazione in pietra, selciati e altri manufatti infrastrutturali.

(7) Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.

(8) Le recinzioni sono generalmente da evitare: per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipologia tradizionale (steccati in legno, palizzate,...), nel rispetto delle specifiche disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.

(9) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale. Di norma deve essere mantenuta la destinazione agricola dei suoli, in particolare nelle aree situate in prossimità degli insediamenti, evitando l'abbandono e l'imboschimento delle superfici a prato, pascolo o ad altra coltivazione, favorendo la conservazione dell'ecosistema esistente e la sua biodiversità.

NORME DI ATTUAZIONE

Va inoltre effettuata la sistemazione o l'occultazione alla vista con barriere vegetali dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi.

Art. 115 **Tutela dei boschi**

(1) I boschi sono unità ambientali e paesaggistiche individuate nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 2 della L.P. 11/2007 e disciplinati ai sensi della Legge medesima, in coerenza con la destinazione urbanistica di zona.

(2) In tali aree è vietato costruire strutture che comportino rilevanti opere murarie o movimenti terra, gestire discariche, accogliere depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, accumulare merci a vista diverse dai prodotti d'esbosco.

(3) La trasformazione degli edifici esistenti, se ammessa, deve essere ispirata a criteri d'uniformità ed a modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da un'analisi tipologica e compositiva dei fabbricati di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

(4) I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi citate in precedenza.

(5) Le recinzioni sono generalmente vietate; per particolari esigenze sono consentite delimitazioni in legno.

(6) I muri in pietra, di sostegno o contenimento del terreno, devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

(7) I percorsi storici e quelli escursionistici vanno conservati, riaperti quelli distrutti o resi impraticabili, mediante il recupero e ripristino degli elementi caratteristici (muri in pietra, selciati, ecc.) e la sistemazione di rampe, canalette, pavimentazioni, punti di sosta.

(8) E' consentito operare nell'ambito della viabilità forestale, purché alle strade realizzate o sistemate sia assicurato principalmente il ruolo di servizio alle funzioni del bosco, salvo diversa previsione di Piano. Negli interventi sulla viabilità, va limitato il numero delle piazzole e curato lo smaltimento delle acque. L'esecuzione dei tracciati deve evitare la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In generale, sia nei lavori stradali che in quelli per l'infrastrutturazione e per la difesa del suolo, le opere in vista dovranno essere eseguite impiegando tecniche tradizionali e materiali locali quali la pietra, il legno, ecc.

(9) Tutti gli interventi nelle aree boscate, nelle radure a prato, nei pascoli alberati, nei crinali rocciosi ed in ogni ambiente del contesto forestale, devono essere attivati con cautela, nell'intento di conservare il più possibile l'integrità dell'ecosistema naturale e della biodiversità, valutando attentamente le eventuali azioni più opportune di mitigazione delle attività antropiche, a salvaguardia dei vari habitat che compongono il territorio alpino.

(10) Segnaletiche e cartelli indicatori devono avere dimensioni strettamente necessarie ed essere realizzate con forme e materiali compatibili con il contesto naturale circostante.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 116
Tutela delle rive e dei corsi d'acqua

(1) Le rive dei corsi d'acqua sono unità ambientali e paesaggistiche di transizione tra la terra e l'acqua e vanno preservate per la loro funzione naturale di primaria importanza.

(2) Vanno privilegiati, ogni volta sia possibile, gli interventi di rinaturalizzazione, da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, evitando dannose modifiche della morfologia dell'alveo. Ogni intervento deve essere migliorativo in senso naturalistico della situazione attuale e significative alterazioni dell'habitat vegetazionale e faunistico ripariale. Ove possibile è opportuno mirare all'ulteriore sviluppo della vegetazione arborea, con l'impiego di essenze locali tradizionali ed il controllo delle specie vegetali alloctone invasive, operando sia nell'ambito degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, sia in quello dell'esercizio delle attività agricole, sia nel quadro di specifiche azioni di recupero e miglioramento ambientale.

(3) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie, i movimenti terra e l'impatto visivo, mediante idonei accorgimenti progettuali e l'uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno e le recinzioni saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose. Andranno inoltre rispettate le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso, con particolare attenzione alla protezione e conservazione dell'ecosistema naturale idrografico e relativi equilibri ecologici e ritmi naturali delle specie animali e vegetali.

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

TITOLO 13°

NORME PARTICOLARI

Art. 117 Varianti periodiche

(1) Il PRG può essere variato secondo i dettami dell'art. 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".

Art. 118 Norme transitorie e finali

(1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il PRG, espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del PRG.

(2) Per le aree, indicate con apposita simbologia (perimetro e numerazione), codice-shp "Z602_P" e l'indicazione di specifico riferimento normativo sulla cartografia di Piano, che sono state oggetto di variante al PRG per la realizzazione del "*Patto territoriale della Valle dei Mòcheni*" ai sensi della L.P. 4/96 e s.m., si applicano le disposizioni di tale variante pattizia fino alla data della loro eventuale scadenza. Dopo tale data saranno applicabili le disposizioni della presente variante al PRG.

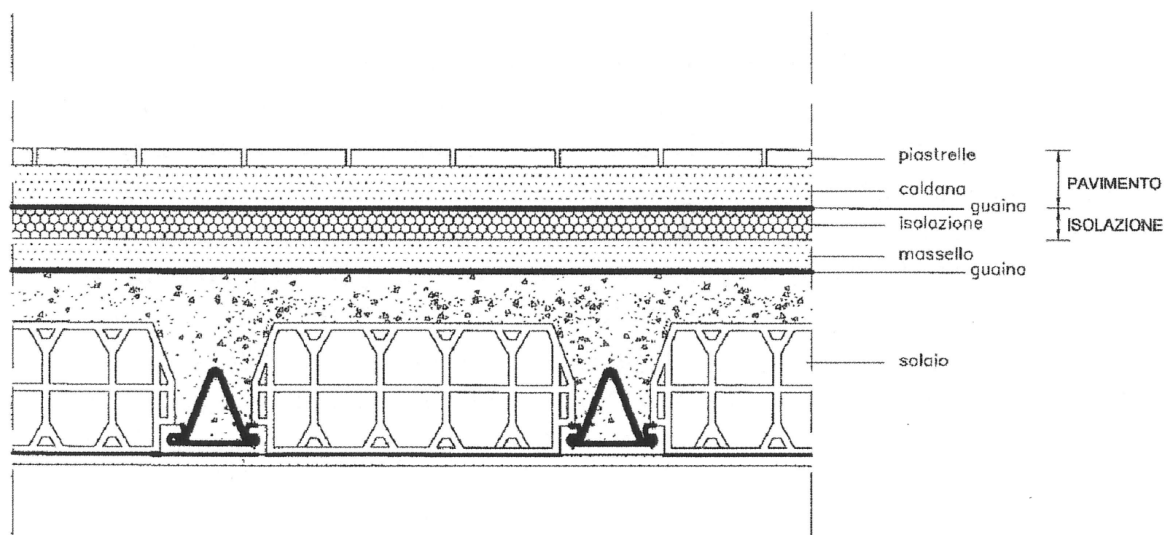
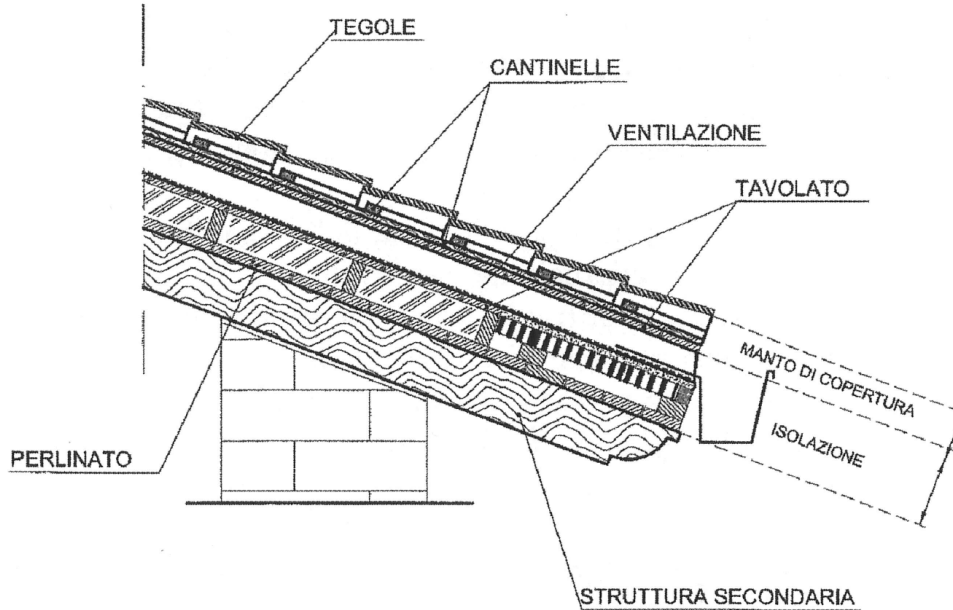
(3) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 119 Deroga

(1) Alle norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale potrà essere derogato in tutti i casi e nelle forme previste dalla Legge.

NORME DI ATTUAZIONE

Allegato 1



NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

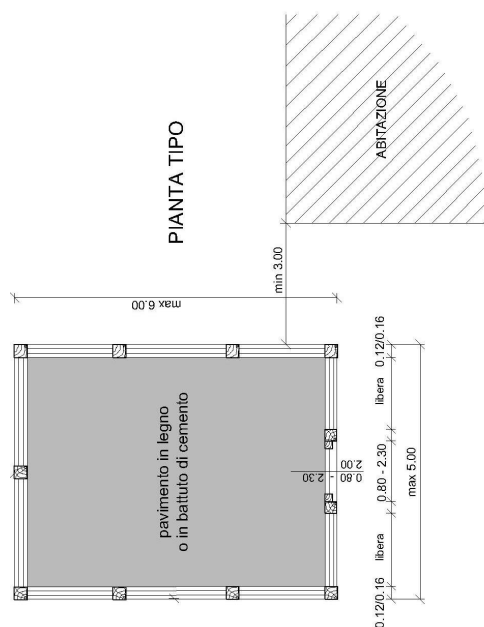
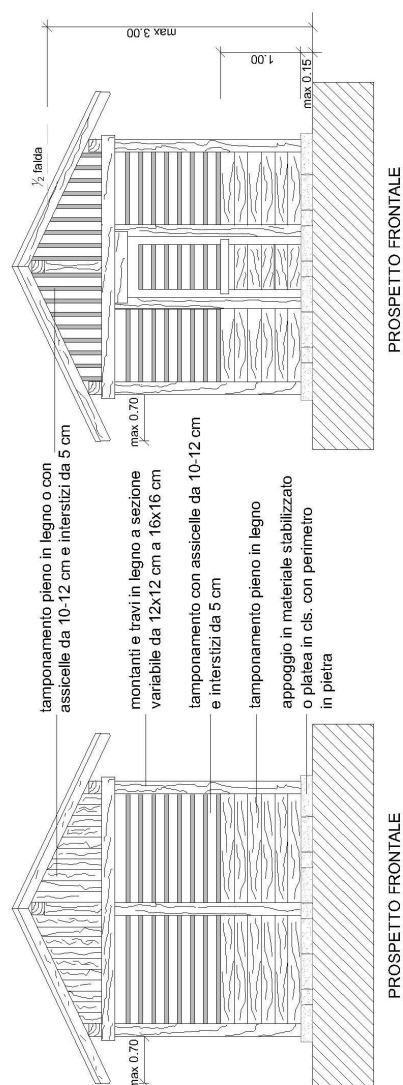
Allegato 2

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "A" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3.00 mt;
- copertura in scandole, lamiera o in materiale identico all'edificio residenziale principale;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0.70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0.80 a 2.30 mt;



NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

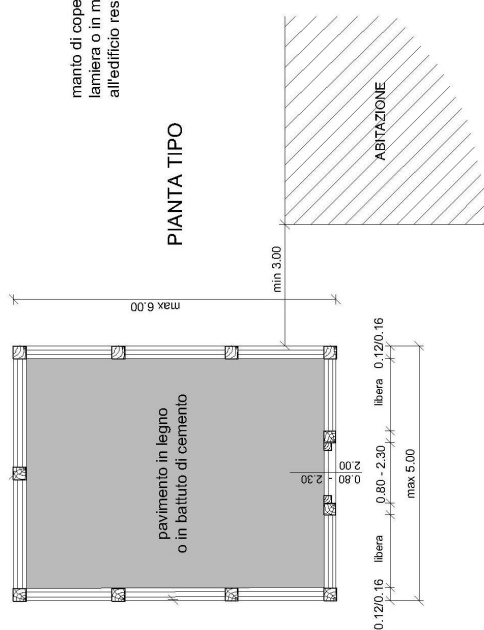
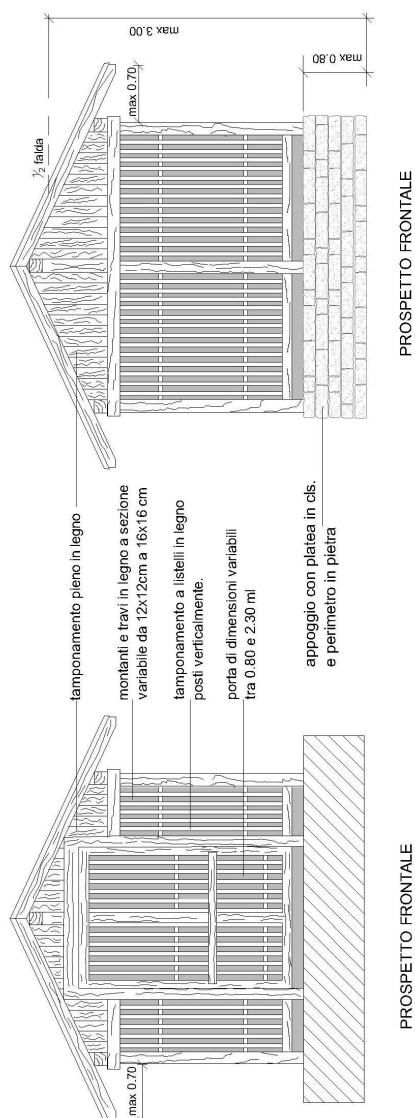
Allegato 3

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "B" - CON LISTELLI IN LEGNO POSTI VERTICALMENTE - CON TERRENO IN PENDENZA

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3,00 mt;
- copertura in scandole, lamiera o in materiale identico all'edificio residenziale principale;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0,80 a 2,30 mt;



NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

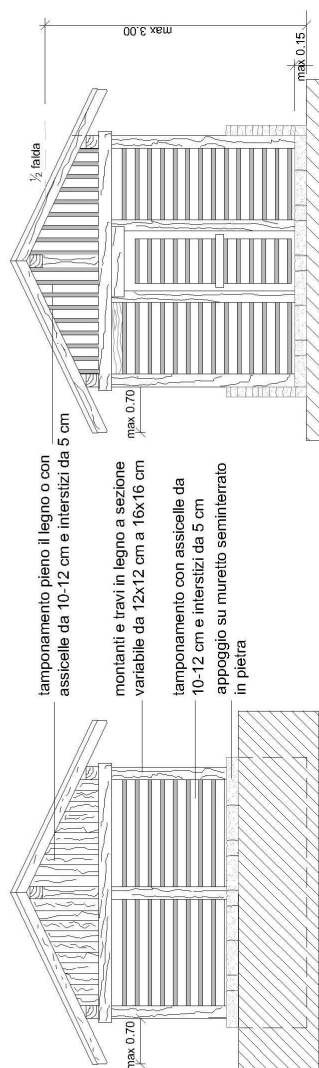
Allegato 4

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "C" - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI - CON TERRENO IN PENDENZA

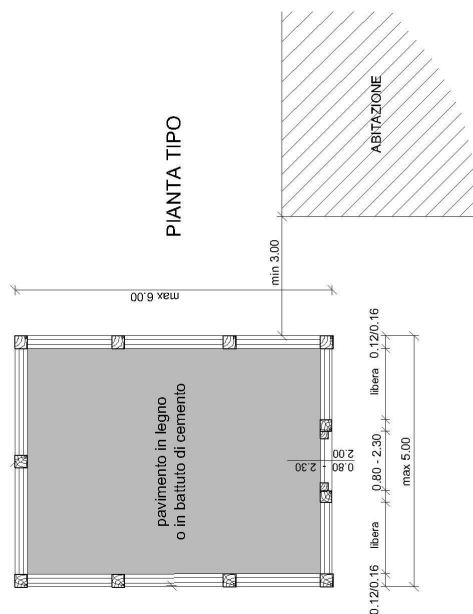
CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a due falde con struttura portante e di tamponamento in legno;
- altezza max 3.00 ml;
- copertura in scandole, lamiera o in materiale identico all'edificio residenziale principale;
- pendenza delle falde compresa tra 35 e 45%;
- sporgenza falda max 0.70 ml;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- larghezza della porta di accesso variabile da 0.80 a 2.30 ml;

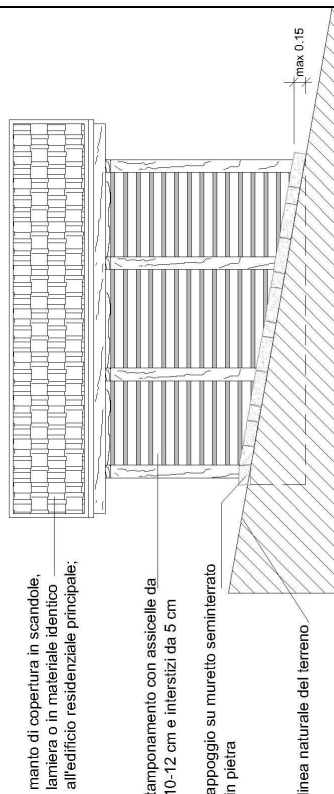


PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA TIPO



PROSPETTO LATERALE

NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022

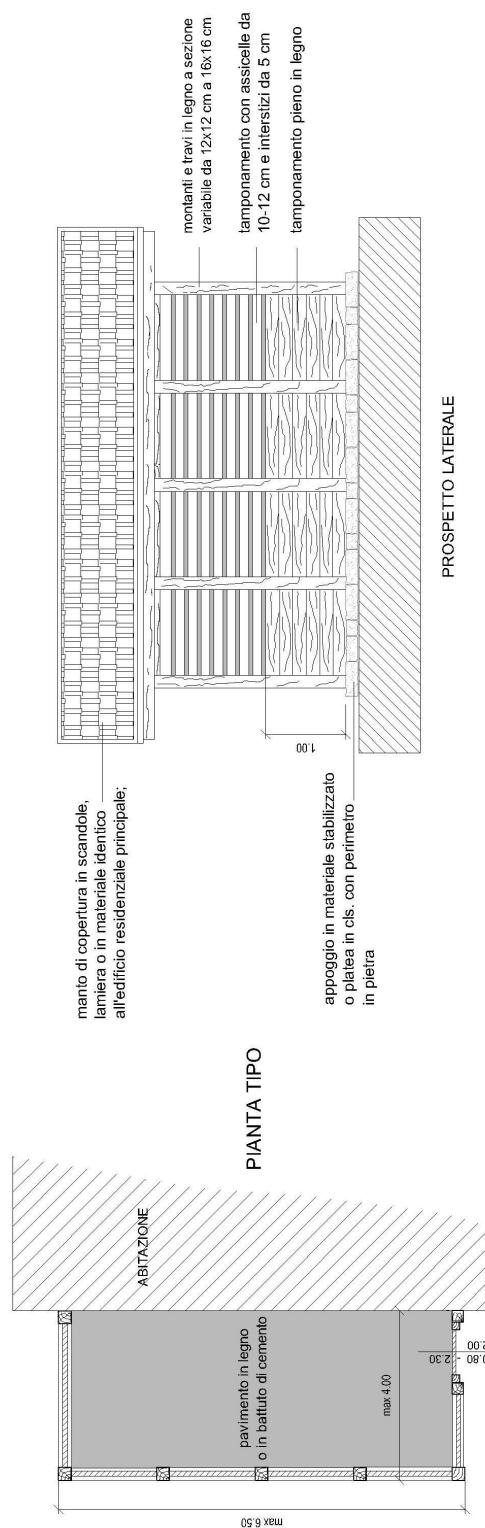
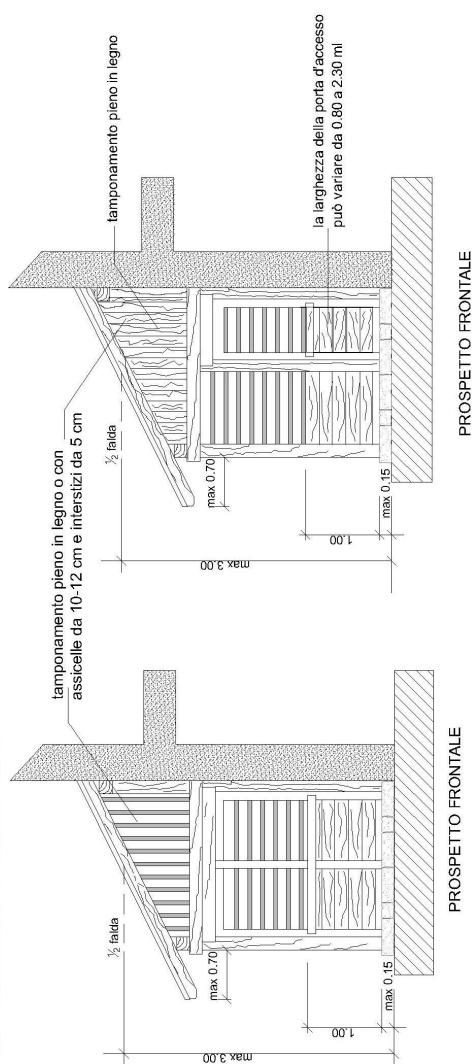
Allegato 5

SCHEMA TIPOLOGICO DELLE LEGNAIE

TIPOLOGIA "D" - REALIZZATE IN ADERENZA - ASSICELLE POSTE ORIZZONTALMENTE CON INTERSTIZI

CRITERI D'INTERVENTO

- tipologia edilizia a una falda con struttura portante e di tamponamento in legno;
- Il tamponamento potrà essere realizzato sia con listelli posti verticalmente che con assicelle poste orizzontalmente (vedi tipologie schede A, B, C);
- altezza max 3,00 mt;
- copertura in scandole, lamiera o in materiale identico all'edificio residenziale principale;
- sporgenza falda max 0,70 mt;
- montanti e travi in legno di sezione variabile 12/16 cm;
- la larghezza della porta di accesso varia da 0,80 a 2,30 mt;



NORME DI ATTUAZIONE

Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Servizio Urbanistica
gennaio 2022